|  |  |
| --- | --- |
| Bozza TURP finale 16. 09 | OSSERVAZIONI COMMISSIONE |
| TESTO UNICODELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA |  |
| PARTE I - principi, definizioni, regime transitorioArt. 1 - Principi generali  1. La ricostruzione degli edifici danneggiati a causa degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 disciplinati dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con la legge n. 229 del 15 dicembre 2016, di seguito “legge speciale Sisma”, persegue i fini della messa in sicurezza degli edifici e del territorio, della sostenibilità ambientale, dell’efficientamento energetico, della qualità architettonica e della tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e del paesaggio, nonché le finalità sociali dello sviluppo economico e sostenibile, dell’economia circolare, della connessione digitale, dell’attrattività abitativa dei comuni delle aree interne. Persegue altresì i valori della conservazione delle identità paesaggistiche, storiche e artistiche dei luoghi e delle innovazioni finalizzate alla promozione della qualità architettonica secondo i canoni della contemporaneità. 2. Ai fini dell’interpretazione delle disposizioni del presente Testo unico, la ricostruzione è retta dai principi di speditezza e semplificazione amministrativa, nonché di legalità, imparzialità, efficienza, economicità, tutela delle lavoratrici e lavoratori impegnati nella ricostruzione, partecipazione e trasparenza dell’azione amministrativa. 3. Le regole ed i criteri per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi della ricostruzione, stabiliti dal presente Testo unico, sono vincolanti, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b) della legge speciale Sisma, per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione. 4. Ai sensi del comma precedente il Commissario straordinario esercita le funzioni previste dall’art. 2 della legge speciale Sisma, sulla base di un modello di governo multilivello e di una visione unitaria degli interventi nel territorio colpito dal sisma. Tali funzioni consistono, in particolare, nel controllo sulla corretta attuazione dei procedimenti amministrativi e sul rispetto dei termini da parte degli uffici, nella programmazione relativa alla determinazione dei termini e degli obblighi dei soggetti ammessi alla richiesta del contributo per la ricostruzione, nonché nel controllo del rispetto delle normative sul lavoro e dei CCNL nei cantieri della ricostruzione.  Art. 2 - Principi fondamentali della ricostruzione privata  1. I titoli edilizi della ricostruzione privata sono la segnalazione certificata di inizio attività (di seguito, Scia o Scia edilizia) per gli interventi conformi, di cui al successivo art. 3 lettera o), e il permesso di costruire nei casi previsti dal successivo comma 4. 2. La Scia edilizia attesta lo stato legittimo dell’edificio preesistente, ai sensi dell’art. 9-bisdel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di seguito anche “Testo unico dell’edilizia”, e la conformità dell’intervento alle norme edilizie vigenti, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché per ragioni di efficientamento energetico. 3. Gli interventi di cui al comma 1, ivi compresi quelli di ristrutturazione con totale demolizione e ricostruzione nelle zone A di cui all’art. 2 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, possono essere realizzati immediatamente, senza la preventiva approvazione di nuovi piani urbanistici, salvo che nei casi di delocalizzazione o di impedimenti derivanti dalla inclusione in aggregati edilizi non ancora definiti, nonché nei casi espressamente definiti di salvaguardia con delibera di Consiglio comunale. 4. Tali interventi, ove conformi, sono realizzati in deroga alle disposizioni dei piani urbanistici comunali e territoriali senza obbligo di speciali autorizzazioni. Sono in particolare esclusi dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149, comma 1 della lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’art. 2 del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. Sono invece esclusi dalla concessione del contributo, fino alla definizione, se favorevole, delle eventuali domande di sanatoria pendenti, gli interventi su edifici che presentano abusi gravi, ai sensi dell’art. 31 del Testo unico dell’edilizia, in assenza di preventiva sanatoria. 5. Sono realizzati previo rilascio del permesso di costruire gli interventi che determinano aumenti di volumi o di superfici rispetto agli edifici preesistenti, lievi modifiche della sagoma negli edifici ubicati nelle zone A, e nuove costruzioni, anche a causa di delocalizzazioni, secondo quanto previsto dal Testo unico dell’edilizia. 6. Agli interventi edilizi per la ricostruzione privata si applicano le disposizioni dell’art. 12 e 12-bis della legge speciale Sisma, in quanto norme speciali e prevalenti rispetto alla disciplina del Testo unico dell’edilizia, nonché le disposizioni del Capo V della Parte II del presente Testo unico. 7. La domanda di concessione del contributo ha ad oggetto l’unità immobiliare danneggiata al momento dell’evento sismico e non sono ammissibili, ai fini del contributo concedibile, frazionamenti delle unità immobiliari o accorpamenti. Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, restano salve le facoltà di frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari previste dal Testo unico dell’edilizia. 8. La misura del contributo di ricostruzione è determinata sulla base dello stato di fatto esistente al momento dell’evento sismico. Sono fatte salve le facoltà di realizzare opere aggiuntive, nei modi e nelle forme previste dalla legge, a carico del beneficiario del contributo o utilizzando i benefici fiscali previsti dalla legge. |  |
| Art. 3 - Definizioni  1. Ai fini del presente Testo unico, si intende per: 2. **“adeguamento sismico”**, un insieme sistematico di interventi volti a riportare una costruzione esistente, ai fini della sicurezza, ai livelli paragonabili ad una nuova costruzione, ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 17 gennaio 2018; 3. **“aggregato edilizio”**, un insieme di almeno tre edifici strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un’azione sismica. Gli aggregati possono costituire parte di un isolato edilizio; costituiscono “interventi unitari” gli interventi realizzati su due o più edifici caratterizzati dalla redazione di un unico progetto e dall’affidamento dell’esecuzione dei lavori a un’unica impresa; per “unità immobiliare minima”, cd. UMI, si intende una frazione di aggregato composto da almeno tre edifici oggetto di un’unica progettazione e di intervento edilizio unitario mediante affidamento ad unica impresa appaltatrice. 4. **“attività produttive”,** quelle definite all’art.1 dell’Allegato 1 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014; 5. **“beni mobili strumentali”**, i beni, ivi compresi macchinari, impianti ed attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”. Sono inoltre considerati beni strumentali ammissibili a contributo quelle infrastrutture nonché dotazioni o impianti, detenuti anche in regime di concessione, non definibili né come macchinari né come attrezzature, funzionali all’attività produttiva, costituite da componenti fisse e/o mobili, che sono necessarie per lo svolgimento delle attività d’impresa; 6. **“compendio immobiliare”**, un insieme di più edifici, non necessariamente interconnessi ma contigui dal punto di vista geografico e funzionale, all’interno di un tessuto urbanistico edilizio compreso in un unico perimetro, quale una porzione di abitato costituita da uno o più isolati o un intero nucleo urbano, per i quali si renda necessario un intervento unitario, anche con eventuale modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale; 7. **“costo convenzionale potenziale”**, si intende il costo convenzionale calcolato sullo stato di fatto degli edifici alla data del sisma, con le modalità previste dal presente Testo unico, comprensivo di incrementi e maggiorazioni, ove applicabili; 8. **“costo riparametrato al metro quadro”**, il rapporto tra il costo convenzionale potenziale e la superficie netta dell’intero complesso edilizio alla data del sisma; 9. **“costo convenzionale di progetto”**, il prodotto tra il costo riparametrato al metro quadro e l’intera superficie netta risultante dallo stato di progetto del compendio immobiliare; 10. **“danni lievi”**, quelli che non presentano livelli di danno causati dal sisma superiori a quelli individuati nell’Allegato n.1, in relazione alle diverse tipologie gli edifici; 11. “**delocalizzazioni obbligatorie**”, gli interventi di ricostruzione che, in conseguenza di attestati e comprovati problemi correlati a situazioni di dissesto del sedime e/o dell’area di sedime dell’edificio danneggiato e, in generale, per la presenza di rischi di natura sismica e/o geomorfologica che gravano sulla medesima area, devono essere attuati necessariamente in altra area di sedime; 12. **“delocalizzazioni volontarie”,** gli interventi che, sulla base delle scelte degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente, e previo parere favorevole del comune e degli enti preposti alla tutela dei vincoli, consentano ai proprietari degli edifici che rientrano nei livelli operativi L1, L2, L3 e L4, di demolire e ricostruire anche in altra area edificabile dello stesso comune, previa acquisizione del titolo abilitativo; 13. “**delocalizzazioni temporanee**”, gli interventi edilizi che attraverso la realizzazione di nuova struttura ovvero l’utilizzo di strutture esistenti non danneggiate, consentono il prosieguo delle attività produttive i cui edifici originari siano stati danneggiati dal sisma; 14. “**delocalizzazioni definitive”,** gli interventi, con o senza opere edilizie, che consentono la trasformazione di una struttura di delocalizzazione temporanea in definitiva, in presenza di presupposti di legittimità, anche utilizzando il contributo pubblico, ai fini dell’acquisto o dell’utilizzo stabile dell’unità immobiliare in sostituzione di quella danneggiata; 15. **“edificio”** (formato da una o più unità immobiliari), l’unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio: fabbricati costruiti in epoche diverse; fabbricati costruiti con materiali diversi; fabbricati con solai posti a quota diversi; fabbricati aderenti solo in minima parte; 16. **“immobile ad uso produttivo”**, l’edificio dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche più unità immobiliari al cui interno operano imprese operanti nei settori industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche e professionali, utilizzato a fini produttivi alla data degli eventi sismici; 17. **interventi “di miglioramento sismico”**, quelli che riguardano edifici con “livello operativo” L1, L2 ed L3, come definito nella Tabella 6 dell’Allegato 5 al presente Testo unico, indicati al § 8.4.2 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 17 gennaio 2018, e finalizzati a raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 477 del 27 dicembre 2016; 18. **“riparazione con rafforzamento locale”**, gli interventi definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 17 gennaio 2018; 19. **interventi “di miglioramento sismico” per i beni culturali**, per gli edifici dichiarati di interesse culturale sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”), fermo restando l’obiettivo del conseguimento della massima sicurezza possibile compatibilmente con l’interesse culturale dell’edificio, il raggiungimento del livello compreso tra il 60% e l’80% non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle indicazioni contenute nel d.P.C.M. del 9 febbraio 2011 (“Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 14 gennaio 2008”); tale disposizione si applica anche agli edifici vincolati dagli strumenti di pianificazione urbanistica classificati di interesse storico architettonico e soggetti a restauro e risanamento conservativo, anche con livello operativo L4, fermo restando il rispetto dei livelli minimi ivi previsti; 20. **interventi “conformi”**, gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, che non comportano aumenti di volumi o superfici e sono autorizzati e immediatamente attuabili anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, di efficientamento energetico, igienico-sanitaria; 21. **interventi “diretti”:** vedi “interventi conformi”, che sono attuati con Scia, a prescindere dalla disciplina urbanistica; 22. **interventi “di ricostruzione”**, quelli che riguardano edifici classificati con “livello operativo” L4, come definito nella Tabella 6 dell’Allegato n.5 al presente Testo unico e che consistono nella ricostruzione di edifici crollati o, nei casi di effettiva necessità, nella demolizione completa e nella ricostruzione di quelli parzialmente crollati o interessati da danni gravissimi; 23. **“pertinenze”**, gli edifici o i manufatti edilizi destinati in modo durevole a servizio o ad ornamento di un edificio principale quali, a titolo esemplificativo, garage, magazzini o rimesse; 24. “**superfici accessorie**”, gli spazi interni all'edifico che, ancorché individuati con autonomi dati catastali, svolgono funzioni complementari a quella abitativa o produttiva quali garage, fondi, cantine, magazzini e soffitte accessibili e praticabili limitatamente alla parte avente altezza maggiore di metri 1,80, nonché i locali interni all'edificio di uso comune, quali androni d'ingresso, centrali tecnologiche, locali pluriuso, compresi quelli destinati al collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) la cui superficie viene però calcolata una sola volta come proiezione sul piano orizzontale 25. **“scorte”** e **“prodotti in corso di maturazione”,** le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa, nonché i capi di animali alla cui produzione o scambio era diretta l’attività dell’impresa; 26. **“superficie complessiva”**, la superficie utile netta dell’unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva comprensiva della superficie netta di logge e balconi, a cui si aggiungono le superfici nette delle pertinenze e degli spazi accessori ubicati nello stesso edificio, come di seguito definite, e la quota parte delle superfici nette delle parti comuni dell’edificio di spettanza della singola unità immobiliare; 27. **“superficie utile netta”**, la superficie dell’unità immobiliare calcolata al netto di murature interne ed esterne e sguinci di vani di porte e finestre; 28. **“unità immobiliare”**, ogni parte di immobile che, nello stato di fatto in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio, ivi compresi i locali pertinenziali. |  |
| Art. 4 – Entrata in vigore e regime transitorio  1. Il presente Testo unico, composto dalle disposizioni normative e dagli allegati tecnici, entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023. 2. Per le domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del Testo unico si applicano le norme contenute nel presente Testo e non le disposizioni delle ordinanze commissariali previgenti, fatte salve quelle espressamente richiamate nel presente Testo unico. Per gli interventi che hanno ricevuto la concessione del contributo, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi nonché i rapporti giuridici sorti sulla base delle ordinanze vigenti alla data di entrata in vigore del presente Testo unico. 3. Ai procedimenti relativi alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Testo unico e già avviate alla predetta data continua ad applicarsi la disciplina prevista dalle ordinanze vigenti. 4. Per le domande pendenti, di cui al comma 3, è comunque ammessa la facoltà, su domanda dell’avente titolo, di applicare la disposizione più favorevole, per la realizzazione degli interventi di ricostruzione privata con Scia edilizia, ai sensi del presente Testo unico, previa integrazione della domanda. 5. Le ordinanze commissariali emanate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo prevedono disposizioni sulla base della tecnica della novellazione delle norme del Testo unico. |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| PARTE II - i soggetti beneficiari, l’oggetto dell’intervento, la misura del contributo, la domanda, il procedimento |  |
| CAPO I - I soggetti beneficiari e i requisiti |  |
| Art. 5 - Ambito di applicazione  1. Le disposizioni del presente Capo, in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera a), b) c), della legge speciale Sisma, si applicano agli interventi sugli immobili adibiti ad uso abitativo o ad attività produttiva che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e dichiarati inagibili dalle schede AeDES, compilate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, ovvero dichiarati non utilizzabili sulla base delle schede FAST di cui all' ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016 , a cui ha fatto seguito la compilazione delle schede AeDES, e oggetto di ordinanza di inagibilità emessa dalla competente autorità. 2. Per gli immobili di cui al comma 1 di interesse culturale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli esiti agibile con provvedimenti, parzialmente agibile e inagibile delle schede A-DC e B-DP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006, sono equiparati, rispettivamente, agli esiti B, C ed E delle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011. |  |
| Art. 6 - Soggetti beneficiari  1. I contributi per gli interventi disciplinati dal presente Testo unico possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:    * 1. dei proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle abitazioni gravemente danneggiate o distrutte, comprese in edifici dichiarati inagibili con ordinanza sindacale, utilizzate per le finalità di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), della legge speciale Sisma. Possono inoltre beneficiare dei contributi previsti dal presente Testo unico i Comuni o gli Enti pubblici che acquisiscano la proprietà o il diritto reale di godimento, per finalità di pubblico interesse, di natura sociale, abitativa o produttiva, anche al fine di favorire processi di neopopolamento dei territori colpiti dal sisma;      2. dei familiari che si sostituiscono ai proprietari, limitatamente ai casi di cui all' art. 6, comma 2, lettere a), b) e c) della legge speciale Sisma. Ai fini del presente comma, per familiari si intendono i parenti o affini fino al quarto grado ed il coniuge e le persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76;      3. dei titolari di attività produttive ovvero dei soggetti di cui all' art. 6, comma 2, lettera e), della legge speciale Sisma che svolgevano, alla data del sisma, l'attività in unità immobiliari ricomprese negli edifici danneggiati dal sisma. In tal caso i requisiti di ammissibilità al contributo sono elencati nell'Allegato 3 al presente Testo unico. Gli eventuali danni ai beni mobili strumentali all'attività produttiva ed alle scorte danneggiati dal sisma possono essere ristorati ai sensi del successivo art. 45;      4. delle imprese appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche e professionali), secondo la definizione di cui all'art. 1 dell'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, ivi comprese le imprese sociali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, attive alla data del sisma ed ubicate in edifici, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e che, ai sensi della legge speciale Sisma, devono eseguire interventi di rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico o di ricostruzione. Possono altresì beneficiare dei contributi previsti dalla presente Parte le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, anche non aventi qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 , e relativi consorzi, come definiti dall'art. 8 della legge predetta, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi qualifica di Onlus ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, i centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonché gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, a condizione che fossero attivi alla data degli eventi simici ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni ed ubicati in edifici dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e che ai sensi dell' art. 5, comma 1, lettera b), della legge speciale Sisma devono eseguire interventi di rafforzamento locale miglioramento o adeguamento sismico o di ricostruzione      5. dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all’attività danneggiati dal sisma, e che alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 della legge speciale Sisma, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 della legge speciale Sisma ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis del medesimo decreto risultavano adibite all'esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali. 2. Possono altresì beneficiare dei predetti contributi:    * 1. I proprietari di immobili distrutti o che hanno subito danni gravi, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e adibiti, alla data degli eventi sismici, all'esercizio dell'attività di impresa, sulla base di un contratto di locazione, sostituendosi ai locatari i quali abbiano cessato l'attività o comunque rinunciato alla richiesta dei medesimi contributi. I contributi possono essere concessi a condizione che il richiedente documenti il permanere dei requisiti di ammissibilità elencati nell'Allegato 3, con il mantenimento della stessa o altra attività produttiva;      2. i proprietari o conduttori di unità immobiliari a uso produttivo ubicate negli edifici danneggiati dal sisma, nonché i soggetti che abbiano acquisito tramite leasing le predette unità immobiliari;      3. le imprese che hanno subìto danni a beni strumentali e scorte nonostante l'edificio, pur danneggiato dall'evento sismico come risultante da apposita documentazione, sia stato considerato agibile, anche a seguito di interventi provvisionali eseguiti immediatamente dopo il sisma. Detti interventi provvisionali comunque non sono ammissibili a contributo;      4. le imprese proprietarie degli immobili danneggiati che optano per la delocalizzazione definitiva mediante l'acquisto di edifici esistenti agibili nello stesso comune o in un comune limitrofo con popolazione non superiore a trentamila abitanti, a condizione che tali edifici risultino legittimamente realizzati e il proprietario si faccia carico della regolare ricostruzione dell’edificio originario o lo ceda gratuitamente al comune;      5. le imprese proprietarie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili danneggiati dal sisma; 3. La domanda di contributo può essere presentata anche da uno dei comproprietari unitamente alla idonea documentazione atta a dimostrare, per quanto possibile, che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati, da almeno 15 giorni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata, presso l’indirizzo di residenza o dell’ultimo domicilio noto. 4. Nel caso di trasformazioni soggettive delle società, è fatto salvo il diritto del soggetto subentrante, a condizione che i requisiti di ammissibilità al contributo, ai sensi dell’Allegato 3, siano posseduti dall’impresa al momento del sisma e dal soggetto subentrante al momento della presentazione della domanda. 5. Nei Comuni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge speciale Sisma il contributo previsto, concesso a favore dei beneficiari di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) della stessa legge, è pari al 100% del costo ammissibile, come determinato ai sensi dell’articolo 6 della stessa legge per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva. 6. Nei Comuni diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, della legge speciale Sisma il contributo previsto, concesso a favore dei beneficiari di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c), della stessa legge speciale, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 comprovato da apposita perizia asseverata, è pari al 50% del costo ammissibile, come determinato ai sensi della Parte II, Capo III del presente Testo unico per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione. Nei medesimi Comuni il contributo è pari al 100% del costo ammissibile qualora sia concesso a favore dei beneficiari di cui al già citato articolo 6, comma 2, lettere a), b) ed e) ovvero si tratti di edifici ubicati nei centri storici, nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici comunali come zone A ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, nei borghi tipici per motivi ambientali, culturali, storici, architettonici, come riconosciuti da strumenti regionali o provinciali di pianificazione territoriale o paesaggistica. 7. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili privati di associazioni riconosciute e non riconosciute, di fondazioni e di enti del terzo settore, che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con danni lievi così come definiti dall'allegato 1 al presente Testo unico e dichiarati inagibili dalle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, ovvero dichiarati non utilizzabili sulla base delle schede FAST di cui all' ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione delle schede AeDES. 8. I soggetti beneficiari possono conferire, con procura notarile, mandato alla presentazione della richiesta di contributo a soggetto terzo, anche al di fuori delle ipotesi di rapporto di parentela. 9. La realizzazione degli interventi riguardanti gli edifici comprendenti più unità immobiliari di proprietari diversi, destinate ad abitazione e ad attività produttive e aventi parti comuni, è affidata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, all'amministratore condominiale in caso di condominio costituito, a un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o all'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito. 10. Ai sensi dell’art. 6, comma 11, della legge speciale Sisma, in deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. In deroga all’articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Tali deroghe valgono anche nel caso di totale demolizione con ricostruzione dell’edificio, nei limiti ammessi dalla legge. |  |
| CAPO II - L’oggetto del contributo |  |
| SEZIONE I – Disposizioni generali |  |
| Art. 7 - Determinazione del livello operativo  1. Nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede AeDES con esito B o C, in relazione ai quali i soggetti legittimati assumano la sussistenza almeno di danni gravi come definiti dalla Tabella 1 dell'Allegato 4 anche per edifici a destinazione prevalentemente produttiva classificati con esito B o C della scheda AeDES, per i quali la finanziabilità dell'intervento è disciplinata dal presente Testo unico può essere chiesta all'Ufficio speciale la verifica dello stato di danno contestualmente alla determinazione del livello operativo ai sensi dei successivi commi. In tali casi l'Ufficio speciale, nel rilasciare l'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento, adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione, indica anche il livello operativo accertato. 2. I soggetti legittimati possono presentare la determinazione del livello operativo unitamente al progetto oppure possono chiedere all'Ufficio speciale per la ricostruzione una valutazione preventiva alla richiesta di contributo in ordine alla definizione del livello operativo. 3. Alla richiesta, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, devono essere allegati la scheda AeDES compilata nel rispetto della vigente normativa e la documentazione necessaria ai fini della determinazione del livello operativo ottenuto sulla base della combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi di vulnerabilità» stabiliti nelle tabelle di cui agli allegati 4 e 5 al presente Testo unico. 4. L'Ufficio speciale, nel caso di richiesta di valutazione preventiva, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, rilascia la valutazione del livello operativo per l'edificio danneggiato e ne dà comunicazione al richiedente. Decorso inutilmente tale termine, il professionista incaricato è tenuto a presentare il progetto unitamente alla determinazione del livello operativo. Ove l’inerzia o il ritardo dell’Ufficio speciale risulti ingiustificato, l’inadempimento costituisce elemento di valutazione nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente, ai sensi dell’art. 2, comma 9 della legge n.241 del 1990. 5. La richiesta di cui al presente comma non può comportare la rivalutazione dell'esito di agibilità risultante dalla scheda AeDES, né proroghe ai termini fissati per la presentazione delle domande di contributo. |  |
| Art. 8 - Tipologia degli interventi  1. Ai fini del presente Capo sono ammessi a contributo gli interventi di rafforzamento sismico locale conformi alle vigenti norme tecniche per le costruzioni ed alla circolare applicativa, necessari per la riduzione delle principali vulnerabilità presenti nell'intero edificio nonché gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, dichiarati inagibili con ordinanza comunale. Gli interventi si distinguono, in via principale, in relazione all’entità del danno, in danni lievi o danni gravi e, in relazione alla destinazione, in uso abitativo e uso produttivo, con una specifica disciplina per gli aggregati edilizi, gli interventi unitari, i condomini, i collabenti. 2. Ai diversi Livelli operativi che scaturiscono dalla combinazione dello Stato di Danno e del Grado di Vulnerabilità individuati, è associato il tipo di intervento di ricostruzione, di adeguamento sismico, di miglioramento sismico o di rafforzamento locale associati alla riparazione dei danni. Il Livello operativo L0, determinato sul solo livello di danno di cui all’Allegato 1 al presente Testo unico, intitolato “*Definizione di danno lieve”,* contempla esclusivamente l’esecuzione di interventi di rafforzamento locale e di riduzione delle vulnerabilità. La riduzione delle vulnerabilità viene perseguita mediante l'applicazione sistematica di interventi finalizzati a ridurre od eliminare i collassi locali che, nel caso di edifici in muratura o cemento armato, sono indicati all’Allegato 6 al presente Testo unico, intitolato: “*Criteri di indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi di rafforzamento locale*”. 3. I Livelli operativi L1, L2 e L3, che riguardano edifici appartenenti alle Classi d'uso I e II, comportano l’esecuzione di interventi di miglioramento sismico finalizzati a raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi e massimi ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 477 del 27 dicembre 2016. Nel pieno rispetto degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente, e previo parere favorevole del comune e degli enti preposti alla tutela dei vincoli, gli edifici che rientrano nei livelli operativi L1, L2 ed L3 possono essere oggetto di interventi di adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione, anche in altro sedime edificabile nello stesso comune. 4. Il Livello operativo L4 che scaturisce dalla combinazione dello Stato di Danno e del Grado di Vulnerabilità individuati, comporta l’esecuzione di interventi di demolizione e ricostruzione o di adeguamento sismico ai sensi della Norme Tecniche delle Costruzioni vigenti. Per gli edifici con Livello operativo L4 vincolati dagli strumenti di pianificazione urbanistica, classificati di interesse storico architettonico e soggetti a restauro e risanamento conservativo, il conseguimento del livello previsto per l’adeguamento sismico non ha valore cogente, fermo restando il rispetto dei livelli minimi stabiliti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 477 del 27 dicembre 2016 con l’obiettivo del conseguimento del massimo livello di sicurezza. 5. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di intervento in aggregato edilizio, dove una o più unità strutturali sia classificata con livello operativo L4, ma il valore tipologico, architettonico ed ambientale dell'aggregato, le disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nonché la presenza di altre unità strutturali con livelli operativi inferiori, ne impongano la riedificazione in forma integrata e strutturalmente interconnessa, con l'utilizzo degli stessi materiali per assicurare il ripristino dell'aggregato originario con una capacità di resistenza alle azioni sismiche compresa tra i livelli minimo e massimo stabiliti per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 27 dicembre 2016 ed uniforme per tutti gli edifici che lo compongono. 6. Gli edifici gravemente danneggiati, sia ad uso abitativo che ad uso produttivo, con livelli operativi L1, L2 ed L3, qualora non risultino di particolare interesse culturale ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004, non siano sottoposti a vincoli ambientali o paesaggistici e che a giudizio del Comune, appositamente consultato dall’Ufficio speciale, non rivestano alcun valore funzionale, architettonico, storico e paesaggistico, possono, previa acquisizione del titolo abilitativo, essere demoliti e ricostruiti nello stesso sito. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell’intervento di nuova costruzione ed il costo convenzionale riferito al livello operativo ed alla superficie complessiva dell’edificio oggetto di demolizione ovvero a quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore. |  |
| Art. 9 - Edilizia in zona rurale  1. Nel territorio rurale gli interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di ricostruzione sono ammessi, indipendentemente dalla qualifica del soggetto attuatore, nel rispetto della normativa regionale e dei vincoli ambientali e paesaggistici vigenti, anche con la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria e della superficie complessiva degli edifici abitativi o di quelli destinati ad attività agricola. In tal caso il costo convenzionale è determinato, in relazione al livello operativo, con le modalità di cui alle disposizioni del successivo Capo III, Parte II del presente Testo unico. 2. Per migliorare la funzionalità dell'azienda agricola, la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 destinati all'attività produttiva può avvenire in adiacenza o in prossimità di altri edifici rurali di proprietà della stessa, con il contestuale ripristino del territorio agricolo precedentemente occupato dagli edifici demoliti. 3. Gli edifici gravemente danneggiati o distrutti, sparsi per il territorio rurale, non più funzionali all'attività agricola e di nessun pregio ambientale e paesaggistico, possono essere delocalizzati in aree idonee alla edificazione e nei limiti delle capacità edificatorie stabilite dagli strumenti urbanistici, con il contestuale ripristino del territorio agricolo precedentemente occupato dagli edifici demoliti. 4. Qualora la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 avvenga con la riduzione di almeno il 25% del volume e della superficie complessiva esistenti alla data del sisma, con il contestuale ripristino del territorio agricolo e con la rinuncia ai diritti edificatori relativi alla parte non ricostruita, il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie del nuovo edificio e il costo parametrico è incrementato dell'8%. Nel caso la riduzione sia di almeno il 50%, il costo parametrico è incrementato del 15%. |  |
| Art. 10 - Tipologie di interventi finanziabili per le attività produttive  1. I contributi disposti con le modalità del finanziamento agevolato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge speciale Sisma, possono essere concessi per gli interventi di cui ai commi successivi, a condizione che questi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità di un'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili danneggiati o distrutti. 2. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi contributi per:   il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico e la ricostruzione di edifici in sito o in altra area nello stesso comune idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico e sismico, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi insediate;  a-bis. il ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di ristabilire l'effettiva ripresa dell'attività produttiva;  la riparazione e l'acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti, macchinari, attrezzature anche acquisiti con contratto di leasing e la riparazione delle infrastrutture come definite dal precedente art. 3;  il ripristino e riacquisto di scorte e il ristoro dei danni economici sui prodotti giacenti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, ai sensi rispettivamente delle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 5 della legge speciale Sisma;  l'acquisto, nello stesso comune, o in un comune limitrofo del cratere, con popolazione non superiore a trentamila abitanti, di interi immobili ove delocalizzare definitivamente l'attività produttiva;  il ripristino con miglioramento, adeguamento sismico e la ricostruzione di edifici o unità immobiliari danneggiati, ad uso abitativo o produttivo, in corso di costruzione o già realizzati ancorché con interventi di manutenzione ovvero di ristrutturazione in corso d’opera, detenuti in proprietà da imprese da società immobiliari o imprese di costruzioni, che non costituiscono immobili patrimoniali o strumentali ma sono destinati ad essere venduti o locati a terzi e/o alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività principale dell'impresa.   1. Nei casi di cui alla lettera a) del precedente comma 2, il miglioramento sismico deve raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi e massimi di quelli previsti per le nuove costruzioni, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 477 del 27 dicembre 2016. 2. Il nesso causale tra i danni subiti dagli immobili, dagli impianti, dai beni mobili strumentali e da scorte e prodotti e gli eventi sismici deve essere in ogni caso comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia tecnica asseverata o giurata, in relazione alle diverse tipologie di interventi. 3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, devono riguardare gli edifici nella loro globalità, anche se composti da più unità immobiliari utilizzate da imprese diverse. In tal caso i proprietari delle singole unità immobiliari si costituiscono in condominio per la realizzazione congiunta degli interventi. A tali condomini si applicano le disposizioni relative alla formazione delle maggioranze previste dall’art. 6, comma 11, della legge speciale Sisma. 4. Le disposizioni relative agli interventi su immobili non si applicano se l'unità produttiva interessata è localizzata all'interno di un edificio a prevalente destinazione abitativa ammessa a contributo ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Capo III del presente Testo unico fermi restando i requisiti di ammissibilità previsti. 5. Nel caso di imprese agricole trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo 9. 6. Gli interventi di delocalizzazione di cui alla Sezione III, del Capo II, Parte II del presente Testo unico, devono essere realizzati in sito o in altra area, nello stesso comune, idonea dal punto di vista urbanistico, ambientale, idrogeologico e sismico. Nei casi in cui gli stessi interventi, con esclusione delle attività zootecniche, non possano essere realizzati in sito o in altra area dello stesso comune a causa di sopravvenute modificazioni degli strumenti urbanistici o per assenza di aree idonee dal punto di vista idrogeologico, sismico, della destinazione urbanistica o funzionale, gli interventi possono essere realizzati, nei limiti del contributo previsto, in area idonea di altro comune confinante nel territorio del cratere, previa conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra le due amministrazioni. 7. Gli interventi per il ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere realizzati in sito. Per la determinazione dei costi ammissibili si fa riferimento alle disposizioni della Parte II, Capo III del presente Testo unico. |  |
| Art. 11 - Le pertinenze  1. Sono ammesse al contributo del 100% le parti comuni dell'edificio, le unità immobiliari che lo compongono e le relative superfici accessorie ricomprese nell'edificio. 2. Sono ammesse a contributo le pertinenze danneggiate, oggetto di ordinanza di inagibilità, esterne all’edificio principale, quali cantine, autorimesse, magazzini o immobili comunque funzionali all'abitazione o all'attività produttiva, dei titolari delle unità immobiliari principali destinate ad abitazione o ad attività produttiva. 3. Le pertinenze esterne sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, fermo restando il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva. |  |
| Art. 12 - Interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata  1. Gli edifici a destinazione abitativa, contenenti unità immobiliari di proprietà mista, pubblica e privata, sono ammessi a contributo secondo le modalità di cui ai commi successivi. 2. Le opere ammissibili ed il relativo contributo sono determinati: 3. per la parte privata, sulla base delle disposizioni contenute nel presente Testo unico; 4. per la parte pubblica, sulla base del progetto esecutivo redatto secondo le modalità stabilite dal Piano delle opere pubbliche di cui all' art. 14 della legge speciale Sisma. 5. Agli interventi di ricostruzione e riparazione con miglioramento o adeguamentosismico si procede: 6. con le procedure previste dal presente Testo unico, attivate dal condominio, allorquando la proprietà privata rappresenti più del 50% del valore catastale dell'edificio; 7. secondo le procedure previste dalla legge speciale Sisma per le opere pubbliche, allorquando la proprietà pubblica rappresenti più del 50% del valore catastale dell'edificio ovvero il costo dell'intervento sulla parte pubblica ecceda il 50% di quello previsto per il ripristino con miglioramentoo adeguamentosismico o ricostruzione dell'intero edificio. 8. In ogni caso il progetto di miglioramento sismicoo adeguamentoo demolizione e ricostruzione, sia sulle parti comuni che di proprietà esclusiva dell'edificio, deve essere unico e completo della documentazione prevista, per la parte privata, dalla presente Sezione. 9. In caso di edifici a maggioranza pubblica la domanda di contributo per le parti di proprietà privata non contiene l'indicazione dell'impresa appaltatrice dei lavori, che viene selezionata secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 50 del 2016. L'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, nel rispetto dei termini di cui al Capo II della presente Parte, verifica l'ammissibilità degli interventi e determina il contributo secondo le modalità di calcolo definite, per la parte privata, nel presente Testo unico. Entro i medesimi termini, segnala al Commissario straordinario l'entità del finanziamento pubblico necessario per completare gli interventi. 10. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano agli edifici demaniali. |  |
| SEZIONE II: Gli aggregati edilizi, gli interventi unitari, i condomini, i collabenti |  |
| Art. 13 – Disciplina degli aggregati edilizi  1. In presenza di un aggregato edilizio di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), composto da edifici inagibili adibiti, alla data dell’evento sismico, ad abitazione e/o ad attività produttiva attiva con tipologia edilizia assimilabile all’abitativo e con stato di danno e grado di vulnerabilità riconducibili, per la maggioranza degli edifici che compongono l’aggregato e che rappresenti almeno il 50% della superficie totale dello stesso, ad un livello operativo superiore o uguale a L1, può procedersi ad intervento unitario, della medesima categoria per tutti gli edifici, di miglioramento, adeguamento sismico, nonché di demolizione e ricostruzione, nei limiti e con le modalità individuate dal presente articolo, previa obbligatoria costituzione dei proprietari medesimi in consorzio ai sensi dell’[articolo](http://www.rischiosismico.archliving.it/2017/04/24/testo-coordinato-non-ufficiale-del-decreto-legge-n-189-del-17-ottobre-2016-successive-modifiche/#art11) [11,](http://www.rischiosismico.archliving.it/2017/04/24/testo-coordinato-non-ufficiale-del-decreto-legge-n-189-del-17-ottobre-2016-successive-modifiche/#art11) [comma](http://www.rischiosismico.archliving.it/2017/04/24/testo-coordinato-non-ufficiale-del-decreto-legge-n-189-del-17-ottobre-2016-successive-modifiche/#art11) [9,](http://www.rischiosismico.archliving.it/2017/04/24/testo-coordinato-non-ufficiale-del-decreto-legge-n-189-del-17-ottobre-2016-successive-modifiche/#art11) [del](http://www.rischiosismico.archliving.it/2017/04/24/testo-coordinato-non-ufficiale-del-decreto-legge-n-189-del-17-ottobre-2016-successive-modifiche/#art11)la legge speciale [Sisma](http://www.rischiosismico.archliving.it/2017/04/24/testo-coordinato-non-ufficiale-del-decreto-legge-n-189-del-17-ottobre-2016-successive-modifiche/#art11) [e](http://www.rischiosismico.archliving.it/2017/04/24/testo-coordinato-non-ufficiale-del-decreto-legge-n-189-del-17-ottobre-2016-successive-modifiche/#art11) presentazione di un’unica domanda di contributo. In tal caso, fermo restando il livello di sicurezza uniforme che va raggiunto per l’aggregato, ai fini della determinazione del contributo, il costo parametrico è quello previsto, per ciascun edificio, in relazione al livello operativo riconosciuto, maggiorato del 10%. Il costo parametrico è maggiorato del 15% qualora l’aggregato sia costituito da almeno cinque edifici e di un ulteriore 2% nel caso sia costituito da almeno otto edifici. Qualora l’aggregato costituisca un unico isolato composto da almeno cinque edifici, il costo parametrico è incrementato per ciascun edificio del 17%. La costituzione del consorzio tra proprietari può avvenire mediante scrittura privata autenticata oppure mediante atto avente data certa ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, in presenza della volontà unanime di tutti i soggetti legittimati o loro rappresentanti. 2. Tutte le decisioni inerenti all’esecuzione dell'intervento sono prese nell’assemblea consortile con deliberazione dei rappresentanti delle unità strutturali che costituiscono più del 50% delle superfici dell’intero aggregato. Nel caso di interventi riguardanti unità strutturali composte da più unità immobiliari già costituite in condominio al momento del sisma, il condominio ha diritto ad un solo rappresentante che, con un unico voto, esprimerà la volontà dei condomini, già formatasi con le maggioranze previste dall’art. 6 comma 11 della legge speciale Sisma. 3. All’intervento unitario, nei limiti di cui al comma 2, può procedersi anche qualora alcuni edifici dell’aggregato edilizio, di superficie complessiva non superiore al 50% di quella complessiva dell’aggregato stesso, siano stati danneggiati in modo lieve e siano caratterizzati da un livello operativo L0.   In tale ipotesi, il contributo è determinato applicando a tutti gli edifici con livello operativo L0 i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1.   1. Qualora l’aggregato contenga edifici danneggiati, ma in misura tale da non richiedere un provvedimento comunale di inagibilità e di superficie complessiva non superiore al 20%, di quella dell’aggregato stesso, l’ammissibilità a finanziamento è preventivamente autorizzata dall’Ufficio speciale a condizione che venga asseverato dal professionista incaricato che il coinvolgimento dell’edificio agibile sia necessario per il raggiungimento della capacità di resistenza di cui al comma 2 per l’intero aggregato. Il contributo per tali edifici è determinato applicando i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1. 2. L’unitarietà dell’intervento sull’aggregato edilizio viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli edifici e dall’affidamento dell’esecuzione dei lavori ad un’unica impresa appaltatrice selezionata con le modalità indicate nel presente Testo unico. 3. In tutti i casi di cui al presente articolo, il progetto deve essere redatto secondo i criteri di cui al § 8.7.1 delle Norme tecniche sulle costruzioni, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse unità strutturali. La domanda di contributo deve essere unica, comprensiva di tutti i contenuti stabiliti per ciascun edificio dal Capo IV del presente Titolo e da una scheda riepilogativa predisposta secondo modelli individuati con specifici attidel Commissario. Il contributo è determinato in relazione al costo convenzionale ponderale attribuito agli edifici facenti parte dell’aggregato. |  |
| Art. 14 - Gli interventi unitari  1. Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, è comunque sempre possibile procedere ad un intervento unitario che comprenda due o più edifici danneggiati, della medesima categoria per tutti gli edifici, indipendentemente dal livello operativo attribuito, con destinazione abitativa e/o produttiva con tipologia edilizia assimilabile all’abitativo, contigui e/o strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi. 2. Nei casi di cui al comma 1 restano immutati i livelli operativi autorizzati dall’ufficio ovvero asseverati dal professionista e non si applicano gli incrementi e le maggiorazioni di cui al presente Testo unico. 3. Sono ricomprese, nel costo degli interventi del presente articolo, le spese di funzionamento del consorzio, nel limite di cui all’articolo 126, comma 1, del presente Testo unico. 4. Resta ferma l’applicazione del precedente articolo 13, comma 2, in ordine ai quorum deliberativi, nonché dei commi 5 e 6 del medesimo articolo. 5. La domanda di contributo dovrà essere corredata dal verbale di assemblea, dalle procure e autocertificazioni sulla base dei modelli individuati da specifici atti del Commissario straordinario. Le spese tecniche correlate alle attività professionali di competenza dei rappresentanti del condominio non sono ammesse a contributo. 6. E’ facoltà, in presenza di più proprietari, di prevedere la costituzione del consorzio o di altre forme associative per gestire l’intervento unitario. |  |
| Art. 15 - Interventi unitari su intera frazione o parti di essa  1. E’ sempre consentita, tra i consorzi relativi ad aggregati di un’intera frazione o parte di essa, con la partecipazione, ove esistenti, anche dei rappresentanti di condomini ovvero dei proprietari degli edifici siti all’interno della frazione, la gestione congiunta di fasi del processo connesso alla realizzazione degli interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici interessati all’intervento unitario. 2. Il coordinamento delle attività inerenti alla gestione congiunta di cui al comma 1 è assicurata mediante la costituzione di un unico soggetto giuridico, con le forme previste dal comma 1 del precedente articolo 13, a cui partecipano i soggetti di cui al comma 1 con potere di voto proporzionale alle superfici delle unità immobiliari rappresentate, con il compito di procedere alla scelta del tecnico, o dei tecnici, per la progettazione unitaria degli interventi e per ogni ulteriore attività ad essa connessa, nonché alla scelta dell’impresa esecutrice dei lavori. Con le medesime modalità è effettuata la nomina di un coordinatore per la gestione della fase congiunta con funzioni analoghe a quelle previste per il presidente dei consorzi. Gli eventuali compensi del coordinatore rientrano nei costi ammissibili a contributo dell’intero intervento.   Si applica, per le procedure di cui al presente articolo, la disciplina prevista per i consorzi tra proprietari di cui all’articolo 11 della legge speciale Sisma.   1. Il costo dell’intervento è calcolato con le modalità di cui al successivo art. 19. E’ applicata la disciplina del medesimo articolo, ai fini dell’approvazione del progetto da parte degli Enti competenti, nell’ipotesi in cui il progetto medesimo dia luogo alla realizzazione di edifici differenti rispetto a quelli distrutti e danneggiati, in termini di collocazione, area di sedime, sagoma, volumi, caratteristiche tipologiche e numero di unità strutturali e immobiliari, nonché di modifica del disegno dei lotti e della viabilità. |  |
| Art. 16 - Aggregati nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali  1. Nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali interessati da danni che hanno coinvolto interi aggregati edilizi, i Comuni possono individuare con deliberazione del Consiglio comunale quelli da recuperare con intervento unitario ai sensi dell’articolo 11, comma 8, della legge speciale Sisma. 2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo si considerano:   a) centri storici le zone dei centri urbani come classificate dagli strumenti urbanistici comunali;  b) nuclei urbani e rurali i centri classificati dall’ISTAT e riconosciuti da strumenti di pianificazione territoriale o paesistica regionali o provinciali che siano caratterizzati da un tessuto edilizio antico e dalla presenza di edifici aggregati le cui caratteristiche strutturali e tipologiche richiedono interventi di recupero con miglioramento sismico o di ricostruzione con conservazione dei valori architettonici e paesaggistici.   1. Gli aggregati edilizi di cui al comma 1, perimetrati dai Comuni, nel caso siano costituiti da numerosi edifici possono essere suddivisi in Unità Minime di Intervento (UMI) composte da almeno tre edifici. 2. I soggetti legittimati di ciascuna UMI si costituiscono autonomamente in consorzio ai sensi dell’articolo 11, comma 9, della legge speciale Sisma, garantendo l’unitarietà dell’intervento sugli edifici di cui è composta la stessa UMI attraverso la redazione di un unico progetto e l’affidamento dell’esecuzione dei lavori ad un’unica impresa appaltatrice. Agli aggregati ed alle singole UMI si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 13, nonché, per i casi ivi previsti, dell’art. 14. |  |
| **Art. 17 - Aggregati con edifici non ammissibili a contributo**   1. Nel caso di aggregati con edifici danneggiati, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non ammissibili a contributo, il costo ammissibile per l’edificio è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull’intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, e il costo dell’intervento indispensabile per assicurare l’agibilità strutturale dell’intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili. 2. Ricorre la fattispecie di cui al comma 1 nell’ipotesi di aggregati che presentino al loro interno interi edifici non destinatari di un contributo, ai sensi del presente testo unico, in quanto: 3. ai sensi dell’[articolo 10 della legge speciale Sisma](http://www.rischiosismico.archliving.it/2017/04/24/testo-coordinato-non-ufficiale-del-decreto-legge-n-189-del-17-ottobre-2016-successive-modifiche/#art10), non avevano alcuna unità immobiliare alla data del sisma, avente requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere considerata agibile e utilizzabile a fini abitativi o produttivi in quanto collabente, fatiscente e priva di anche uno degli impianti essenziali (elettrico, idrico e di fognatura) o non allacciata alle reti di pubblico servizio; 4. se interamente a destinazione produttiva alla data del sisma l’edificio non risultava adibito all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentale.   **3**. Il costo complessivo dell’intervento ammissibile per la riparazione o ricostruzione dell’intero aggregato comprende, altresì, le opere su tali edifici indispensabili per assicurare l’agibilità strutturale e il ripristino delle finiture esterne nonché, limitatamente agli ambiti di cui all’art.16, comma 2, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione, anche parziale, il recupero della continuità architettonica.  **4**. Al fine di incentivare la realizzazione di interventi unitari, per gli interventi di cui al presente articolo è previsto un incremento al costo parametrico ponderale di una percentuale pari al 60% del rapporto tra la superficie degli edifici non ammissibili a contributo e quella dell’intero aggregato oggetto di intervento.  **5**. Nei casi di demolizione e ricostruzione, la superficie di riferimento dell’edificio non ammissibile a contributo, ai fini del calcolo di cui al precedente periodo, ove non riscontrabile in documentazione probante, è costituita dall’area di sedime del medesimo. |  |
| Art. 18 - Interventi diretti in presenza di edifici interconnessi  1. In presenza di più edifici, tra loro strutturalmente interconnessi, l’intervento unitario è obbligatorio qualora l’aggregato e le eventuali UMI siano stati individuati con provvedimento comunale ai sensi del precedente articolo 16. In assenza di tale provvedimento o in mancanza dell’accordo unanime tra tutti i proprietari di procedere ad un intervento unitario ai sensi della presente Sezione, è comunque consentito l’intervento diretto sul singolo edificio, così come definito dal presente Testo unico. |  |
| Art. 19 - Disciplina del calcolo del contributo per gli interventi di ricostruzione di compendi immobiliari  1. Il Comune, qualora riconosca l’interesse pubblico dell’intervento, può autorizzare, di norma con permesso di costruire convenzionato, la ricostruzione degli edifici, costituenti un intero compendio immobiliare, in modo differente rispetto a quelli distrutti e danneggiati, in termini di collocazione, area di sedime, sagoma, volumi, caratteristiche tipologiche e numero di unità strutturali e immobiliari, nonché di modifica del disegno dei lotti e della viabilità. 2. Nei casi di cui al comma 1, l’importo del contributo concedibile per la realizzazione dell’intervento è il minore tra il costo dell’intervento e il costo convenzionale potenziale ovvero, qualora a sua volta inferiore, il costo convenzionale di progetto, entrambi come meglio definiti nel comma 4. 3. L’intervento di cui al comma 1 costituisce intervento di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 3, lettera f), del Testo unico dell’edilizia, ed è autorizzato dal comune attraverso il permesso di costruire convenzionato, anche in deroga agli strumenti urbanistici, rilasciato ai sensi degli articoli 28-bis e 14, comma 1, del medesimo Testo unico dell'edilizia. 4. Nel costo degli interventi di cui al comma 1 sono considerati ammissibili quelli di urbanizzazione primaria indispensabili alla fruizione degli edifici, eseguiti sull’area di sedime di proprietà del soggetto beneficiario, nonché ogni altra spesa, per interventi all’interno della medesima area, indispensabile a garantire l’allaccio delle utenze relative ai servizi ambientali, energetici, telematici e di telefonia, fino al collegamento con le derivazioni pubbliche. 5. In presenza di più soggetti beneficiari, si applicano le disposizioni in tema di consorzio obbligatorio di cui all’articolo 11 della legge speciale Sisma. In tale ipotesi i costi ammissibili a contributo eccedenti il contributo concedibile, come calcolato in base alle disposizioni del presente articolo, sono attribuiti ai singoli soggetti legittimati in ragione delle superfici delle unità immobiliari relative allo stato di fatto anteriore al sisma, ovvero allo stato di progetto qualora inferiori. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli interventi di ricostruzione di compendi immobiliari adibiti ad attività produttive in esercizio al momento del sisma, eseguiti in conformità agli strumenti urbanistici vigenti. |  |
| Art. 20 - Costituzione dei consorzi obbligatori  1. I comuni, entro 30 giorni dalla deliberazione comunale di cui al comma 8, dell’art. 11 della legge speciale Sisma, ne informano gli Uffici speciali e invitano i soggetti legittimati delle unità immobiliari comprese nelle UMI e negli aggregati a costituirsi in consorzio obbligatorio ai sensi del comma 9 del citato articolo 11. Qualora nei 30 giorni successivi all’invito i soggetti legittimati che rappresentino almeno il 51% della superficie utile complessiva dell’aggregato, ovvero della UMI, determinata ai sensi dello stesso, comma 9, non si costituiscano in consorzio, il Comune si sostituisce nell’esecuzione dell’intervento, previa occupazione temporanea, in applicazione di quanto disposto dal comma 10 dello stesso articolo 11. La costituzione del consorzio avviene con le stesse modalità di cui al già citato articolo 11. 2. Nel caso di aggregato edilizio articolato in più UMI, qualora i presidenti dei consorzi tra i soggetti legittimati delle UMI intendano incaricare della progettazione e direzione dei lavori tecnici diversi, l’unitarietà dell’intervento per l’aggregato viene garantita con l’attribuzione ad uno di questi del compito del coordinamento della progettazione architettonica e strutturale e della direzione dei lavori, nonché della redazione di un unico piano di sicurezza e coordinamento. Il coordinamento della progettazione assicura il rispetto dei criteri di cui alle Norme tecniche sulle costruzioni, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse UMI, ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica ed eventualmente nelle deliberazioni dei Comuni che individuano e perimetrano gli aggregati e le UMI. Il compenso per l’attività di coordinamento è ricompreso nei limiti stabiliti dall’articolo 34 della legge speciale Sisma. 3. La determinazione del contributo concedibile su ciascun aggregato, ovvero su ciascuna UMI, è disciplinato, in relazione alla tipologia degli interventi, dagli artt. 10 e 11 della legge speciale Sisma. 4. Ferma restando l’unitarietà dell’intervento per ogni aggregato edilizio formato da più UMI, da garantire con le modalità di cui al comma 1, la domanda di contributo può essere presentata dal presidente di ciascun consorzio costituito tra proprietari della UMI. La domanda di contributo deve essere corredata da una apposita scheda informativa redatta dal coordinatore, riepilogativa degli interventi dell’aggregato, predisposta secondo il modello reperibile nel sito web del Commissario. |  |
| Art. 21 - Modalità di calcolo del contributo per gli interventi di riparazione e ricostruzione dei condominiGli interventi edilizi di demolizione e ricostruzione riguardanti un singolo edificio composto da più unità immobiliari si considerano effettuati interamente sulle parti comuni. Fermo restando il calcolo del contributo concedibile, da effettuarsi rispetto ad ogni singola unità immobiliare, come stabilito nel presente Testo unico, il credito di imposta è imputato, comunque, al rappresentante comune dei condòmini ai fini della successiva cessione all’istituto bancario prescelto.Qualora gli interventi siano stati approvati dal condominio con le maggioranze di cui all’articolo 6, comma 11, della legge speciale Sisma, ai fini della determinazione del costo ammissibile a contributo si tiene conto del costo dell’intervento indispensabile per assicurare l’agibilità dell’intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari per le quali i proprietari hanno prestato il proprio consenso all’esecuzione degli interventi. |  |
| Art. 22 – Compiti del professionista per gli interventi nei condomini  1. Negli interventi di riparazione degli edifici condominiali, il professionista incaricato assevera e attesta, sotto la propria responsabilità ad ogni effetto di legge, previa autorizzazione dei soggetti titolari delle singole unità immobiliari da acquisire in assemblea con le modalità previste dalla legge speciale Sisma, la ripartizione dei costi dell’intervento distinguendo quelli afferenti alle strutture e quelli relativi alle finiture ed impianti. Il professionista incaricato individua altresì, nella medesima perizia asseverata, gli interventi relativi alle opere di finitura ed impiantistica da eseguirsi sulle parti comuni o, comunque, alle stesse strettamente connesse in ragione della peculiarità dell’intervento da realizzare. I costi delle opere di finitura esclusiva strettamente connesse ad interventi strutturali sulle parti comuni, possono essere imputati al condominio. |  |
| Art. 23 - Ruderi e collabenti non ammessi a contributo  1. Gli edifici che, ai sensi dell'art. 10 della legge speciale Sisma, non avevano alla data del sisma i requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere agibili e utilizzabili a fini abitativi o produttivi in quanto collabenti, fatiscenti, privi di anche uno degli impianti essenziali (elettrico, idrico e di fognatura), non sono ammissibili ai contributi della presente Sezione, anche se danneggiati dal sisma. 2. La sussistenza o l’insussistenza delle condizioni di cui al comma 1 viene comprovata mediante certificazioni o accertamenti di autorità pubbliche, comunicazioni o dichiarazioni dei proprietari, usufruttuari o titolari dei diritti reali di garanzia acquisite agli atti di pubbliche amministrazioni ovvero tramite documentazione fotografica o immagini, raffiguranti lo stato dei luoghi in data anteriore agli eventi sismici di cui all' art. 1 della legge speciale Sisma. 3. L'utilizzabilità degli edifici alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 o del 30 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all' allegato 2 della legge speciale Sisma, deve essere attestata dal richiedente con la presentazione della Scia edilizia. L'Ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES di cui all' art. 8, comma 1, della legge speciale Sisma e di ogni altro documento reperibile l'insussistenza delle condizioni di cui al comma 1. 4. Nel caso di edifici danneggiati, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell'evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, e il costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili. 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. |  |
| Art. 24 – Pertinenze rurali e interventi misti  1. Nel caso di pertinenze rurali, destinate al ricovero di materiali o mezzi agricoli, è esclusa la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, dell’art. 23 allorquando l'istante attesti, sulla base di idonea documentazione, la sussistenza, al momento del sisma, del requisito della sicurezza statica. 2. Ai proprietari degli edifici di cui al comma 1, dell’art. 23 è concesso un contributo per le sole spese sostenute, inclusi oneri tecnici nel limite massimo del 10% del costo ammissibile, per la completa demolizione dell'edificio, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area e ogni intervento necessario su muri e aree condivise con edifici agibili confinanti, determinato moltiplicando il costo parametrico di euro 80 per i metri quadrati di superficie complessiva dell'edificio demolito. Laddove non sia possibile procedere alla demolizione completa dell'edificio possono essere eseguite opere di messa in sicurezza strutturale in luogo della demolizione. |  |
| SEZIONE III - Le delocalizzazioni degli edifici ad uso abitativo e produttivo |  |
| Art. 25 - Classificazione delle delocalizzazioni e delocalizzazioni volontarie  1. Ai fini della ricostruzione privata, le delocalizzazioni si distinguono in obbligatorie, volontarie, temporanee e definitive, secondo le definizioni di cui alle lett. j), k), l), m), del precedente art. 3. 2. Le delocalizzazioni volontarie sono costituite dagli interventi che, sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente, e previo parere favorevole del comune e degli enti preposti alla tutela dei vincoli, consentano ai proprietari degli edifici che rientrano nei livelli operativi L1, L2, L3 e L4, di demolire e ricostruire anche in altra area edificabile dello stesso comune, previa acquisizione del titolo abilitativo. 3. Nei casi di cui al comma 2, il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell'intervento di nuova costruzione, ed il costo convenzionale riferito al livello operativo ed alla superficie complessiva dell'edificio oggetto di demolizione. |  |
| Art. 26 – Le delocalizzazioni obbligatorie da dissesto  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione di edifici ubicati in aree caratterizzate da dissesto idro-geomorfologico (aree in frana suscettibili di fenomenologie gravitative attive e/o quiescenti esistenti e/o di neoformazione, nonché aree potenzialmente esondabili) e/o in aree suscettibili di instabilità sismo indotta relativamente all’innesco di fenomeni gravitativi come indicate nell’Allegato 10 al presente Testo Unico. 2. Le richieste di delocalizzazione di edifici ricadenti in aree interessate da dissesto idrogeomorfologico devono essere presentate all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, accompagnate da una perizia asseverata resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che attesti l'esistenza del fenomeno e del livello di pericolosità e rischio ad esso associato secondo le procedure previste dalle norme tecniche di attuazione del PAI competente per territorio. In presenza di proposte di delocalizzazione obbligatorie per aree interessate da dissesti idrogeomorfoligici, accertati ai sensi dell’Allegato 10, gli Uffici speciali possono formulare istanza al Commissario Straordinario di realizzazione di interventi pubblici di mitigazione del rischio e/o della pericolosità dell’area, ove tali interventi rendano economicamente più vantaggiosa la ricostruzione in sito rispetto alla delocalizzazione. Il Commissario Straordinario, esaminata la richiesta, può disporre prioritariamente il finanziamento di tali interventi sentita l’autorità competente ai fini della verifica del rispetto dei criteri di sicurezza. L’Ufficio speciale per la ricostruzione effettua una valutazione costi-benefici al fine di individuare la più opportuna soluzione anche in relazione ai tempi attesi per la realizzazione delle opere di mitigazione. 3. Nei casi di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle autorità competenti, gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa vigente. 4. Qualora nelle aree ricadenti nelle zone di attenzione per liquefazione (MS livello 1) o nelle aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per liquefazione (MS livello 3)di cui all’Allegato 10 al presente Testo Unicosiano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici di cui all'art. 14, comma 2, lettera c), della legge speciale Sisma, gli interventi di ricostruzione, quando non riconducibili alla predetta casistica, sono ammissibili, ai fini dell’istruttoria e della domanda di rilascio del contributo, purché sia intervenuta l’approvazione della progettazione definitiva delle opere di mitigazione del rischio e da essa risulti che l’intervento di ricostruzione è compatibile e dunque può essere avviato. 5. L’utilizzo dell’immobile è interdetto sino al collaudo dei medesimi interventi, a cui è subordinata l’agibilità dell’edificio. 6. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’Allegato 10 al presente Testo Unico, a seguito del parere reso dal comune territorialmente competente, in sede di conferenza regionale, in ordine alla compatibilità delle previsioni urbanistiche vigenti con le condizioni geomorfologiche dell’area originaria individuate con le modalità di cui al comma 1 o attestate nella perizia asseverata resa dal professionista ai sensi del comma 2, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il Vice Commissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante. Per gli edifici ubicati in zona agricola, il Vice Commissario può altresì autorizzarne la ricostruzione anche nell'ambito del fondo di proprietà della stessa azienda agricola, qualora le norme regionali e gli eventuali vincoli ambientali e paesaggistici lo consentano. 7. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6, nonché, in ogni caso, per tutte le delocalizzazioni imposte da provvedimenti della pubblica amministrazione, è concesso un contributo sulla base del costo parametrico, determinato ai sensi delle tabelle 6 e 7 per il livello operativo L4 di cui agli allegati 4 e 5 al presente Testo unico, calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di demolizione e smaltimento macerie dell’edificio da delocalizzare nonché l’ acquisto od esproprio dell'area di superficie equivalente, comprensivo di ogni spesa conseguente e comunque fino al 30%, salvo diversa modalità̀ di acquisizione dell'area prevista nei vigenti strumenti di pianificazione comunale. Il costo dell’area è determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruità; nel caso di esproprio il costo dell’area è determinato dall’ente competente previa verifica della sua congruità da parte dell’Agenzia del demanio. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità̀ della zona. 8. Le proposte di modifica delle aree PAI, o le nuove aree di cui al comma 2 saranno inoltrate dai Vice Commissari alle autorità di distretto competenti per territorio ai fini della loro verifica per l'aggiornamento dei piani di bacino o di distretto. 9. Nel caso di acquisto dell’area di superficie equivalente il richiedente deve allegare alla domanda di concessione dei contributi anche il contratto preliminare di compravendita della stessa area registrato presso la competente Agenzia delle entrate con le modalità di cui all’art. 48, comma 7 della legge speciale Sisma, nonché l’atto d’obbligo alla cessione gratuita a favore del comune, in data antecedente all’erogazione della rata a saldo del contributo dell’area su cui insiste l'edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione. Al contributo si aggiunge in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per l'atto pubblico di cessione gratuita della proprietà dell’area al comune e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti all'imposta di registro, catastale, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile. L'importo riconosciuto per le dette voci dispesa non può comunque essere superiore al 5% del costo convenzionale. 10. Il contratto preliminare deve contenere la clausola di salvaguardia a favore dell’acquirente per il caso di mancata erogazione del contributo e non deve prevedere alcun acconto del costo e/o caparra confirmatoria. 11. Per le finalità di cui al presente articolo non è consentito l’acquisto dell’area dal coniuge, dai parenti o affini fino al prima grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 7. |  |
| Art. 27 – La ricostruzione in zone di attenzione per faglie attive e capaci individuate con gli studi di microzonazione sismica, e su aree soggette a dissesti  1. La disciplina degli interventi di ricostruzione in zone di attenzione per faglie attive e capaci individuate con gli studi di microzonazione sismica, e su aree soggette a dissesti, è stabilita, anche per i profili tecnici dall’allegato 10 al presente Testo unico. La disciplina edilizia degli interventi è, in particolare, definita dal punto 2 del predetto Allegato 10. 2. Fatte salve le ipotesi di cui alle lett. a) e c) del successivo comma 11, gli edifici ubicati nelle zone dichiarate in frana, come perimetrate dal Dipartimento della Protezione Civile o da altre Autorità competenti, e da trasferire, sono demoliti e ricostruiti in aree individuate dai Comuni secondo un piano attuativo redatto ai sensi del presente Testo unico, in conformità allo strumento urbanistico vigente o in variante allo stesso. Il piano attuativo assicura la ricostruzione integrata degli edifici pubblici e privati demoliti e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed è approvato con le procedure stabilite dai commi 4 e 5 dell’articolo 11 della legge speciale Sisma. 3. Il piano attuativo di cui al precedente comma 2 può riguardare anche aree di proprietà del Comune oppure aree acquisite o espropriate dallo stesso e cedute ai proprietari degli edifici trasferiti, anche attraverso un contratto di permuta, ove ne sussistano le condizioni, ed in tale ultimo caso con rinuncia da parte del proprietario alla maggiorazione prevista per la demolizione a proprie cure e spese. 4. Il costo ammissibile a contributo per la ricostruzione degli edifici oggetto del trasferimento è pari al minore importo tra il costo dell’intervento di nuova costruzione ed il costo convenzionale determinato ai sensi della Parte II del presente Testo unico, riferito al livello operativo L4 incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell’area, nonché gli onorari e le spese notarili per i trasferimenti di proprietà e comunque fino al 30% ed alla superficie complessiva dell’edificio da demolire ovvero a quella complessiva del nuovo edificio, se inferiore. L’area dove insiste l’edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a carico del proprietario, sono cedute gratuitamente al Comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Gli oneri relativi alle demolizioni ed alla rimozione delle macerie sono ammessi a contributo nei limiti e secondo le modalità previste dalla Parte II del presente Testo unico. Le spese per l’acquisto, anche tramite esproprio, dell’area da parte del Comune e per gli atti relativi ai trasferimenti di proprietà, sono finanziate, nel limite di cui al primo periodo, con le risorse della contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, della legge speciale Sisma ed il relativo importo viene dedotto dal contributo riconosciuto agli interessati ai sensi dell’articolo 5 della medesima legge. Tali spese sono autorizzate, previa verifica di congruità, dal Commissario e le somme corrispondenti sono trasferite sulla contabilità speciale intestata al Presidente di Regione – Vice Commissario, sulla base di una stima presuntiva delle stesse determinata da indagini di mercato effettuate dal comune interessato. 5. Nei casi previsti dal precedente comma 4, il Comune ovvero, previa intesa, l’Ufficio speciale per la ricostruzione competente provvede all’elaborazione, secondo le modalità previste dai commi 4 e 4-bis dell’articolo 14 della legge speciale Sisma, del progetto relativo alle opere di urbanizzazione primaria (strade; spazi di sosta o di parcheggio; fognature; rete idrica; rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; pubblica illuminazione) previste dal piano attuativo a servizio dell’area destinata alla costruzione dei nuovi edifici e strettamente inerenti agli interventi da realizzare, ed alla sua trasmissione al Commissario straordinario del governo per la sua approvazione ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 14. 6. Per la redazione del progetto di cui al comma precedente, il Commissario autorizza la spesa, previa verifica di congruità, sulla base di una stima presuntiva dei costi comunicata dal comune e calcolata sull’importo delle opere di urbanizzazione primaria previste dal piano attuativo di cui al comma 3, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, della legge speciale Sisma e trasferisce le somme corrispondenti sulla contabilità speciale intestata al Presidente di Regione – Vice Commissario. L’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente procede alla erogazione del finanziamento per l’attività di progettazione mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti indicati nella Parte IV del presente Testo unico. 7. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di cui ai commi precedenti, il Commissario Straordinario procede alla verifica della fattibilità e della congruità economica dell’intervento e, in caso di esito positivo di detta verifica, provvede: 8. all’approvazione del progetto, alla determinazione del contributo ed all’autorizzazione della spesa a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, della legge speciale Sisma; al conseguente trasferimento sulla contabilità speciale intestata al Presidente di Regione – Vice Commissario di risorse pari all’intero importo del contributo concesso; 9. al trasferimento del progetto alla centrale unica di committenza di cui all’articolo 18 della legge speciale Sisma che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi. 10. Resta ferma l’applicazione agli interventi di cui al comma 7 delle disposizioni contenute negli articoli 30 e 32 della legge speciale Sisma e nell’accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto tra il Commissario Straordinario e ANAC. 11. Limitatamente alla fattispecie disciplinata dal presente articolo e sempreché sussistano i presupposti previsti dalla legge speciale Sisma, dal decreto legge n. 8 del 2017 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni del presente Testo unico, la dichiarazione di inagibilità dell’immobile disposta mediante apposita ordinanza adottata dal Sindaco, ai sensi delle leggi vigenti, è condizione sufficiente per la fruizione di tutte le misure di sostegno alla popolazione e di tutti i contributi previsti dal presente Testo unico e dai sopra menzionati decreti legge. 12. Tutte le attività di studio, approfondimento e indagine riguardanti le pericolosità geologiche e le fragilità territoriali, connesse con Faglie Attive e Capaci, con instabilità gravitative di versante e con fenomenologie idro-geomorfologiche, nonché con fenomeni di amplificazione locale dell’input sismico, devono contenere valutazioni conclusive che forniscono, in via definitiva, le seguenti indicazioni: 13. *zona ri-edificabile*: zona in cui è ammessa l’edificabilità in quanto presenta livelli di pericolosità geologiche compatibili con la riedificazione in sito; 14. zona non ri-edificabile: zona in cui, per la presenza di elevati livelli di pericolosità geologiche non mitigabili attraverso l’esecuzione di opere, è obbligatoria la delocalizzazione; 15. zona di ri-edificabilità condizionata: zona in cui sono necessari interventi preventivi di mitigazione della pericolosità al fine di garantire i necessari livelli di sicurezza strutturale. |  |
| **Art. 29 - Contenuti della domanda per la delocalizzazione definitiva delle attività produttive**   1. La domanda di contributo per l'acquisto di edifici nel caso di delocalizzazione definitiva delle attività produttive ai sensi del presente Testo unico inviata all'Ufficio speciale con le modalità di cui all'art. 31del presente Testo unico, può essere riferita sia a edifici già acquisiti, purché in data successiva agli eventi sismici, sia a edifici ancora da acquisire. 2. La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'art. 31 del presente Testo unico e alla stessa deve essere allegata una relazione dettagliata che attesti la sussistenza delle condizioni stabilite all'art. 62 del presente Testo unico. 3. Nel caso di domanda riferita a edificio già acquisito, comunque in data successiva al sisma, alla stessa devono essere allegate: 4. una dichiarazione con cui le parti del contratto attestano di essere a conoscenza che l'immobile alienato o ceduto potrebbe essere oggetto di contributo ai sensi del presente Testo unico e che il corrispettivo pattuito tiene conto di tale possibilità, con contestuale rinuncia da parte dell'alienante o cedente a qualunque pretesa sugli eventuali contributi; 5. una dichiarazione con cui il richiedente attesti l'eventuale esistenza di una polizza assicurativa sull'immobile al momento del sisma. In tale ipotesi, il contributo concesso è al netto dell’indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall’interessato per le medesime finalità di quelli di cui alla legge speciale Sisma. 6. Nel caso in cui la disponibilità dell'immobile sia stata acquisita tramite contratto di leasing in data successiva al sisma e sia il conduttore a presentare la domanda di contributo, a questa devono essere allegate:    1. una dichiarazione sottoscritta dalle parti del contratto (società di leasing e conduttore) di essere a conoscenza che l'acquisto dell'immobile venduto potrebbe essere finanziato con contributi ai sensi del presente Testo unico e che il prezzo della compravendita tiene conto del suddetto potenziale diritto, con contestuale rinuncia da parte del venditore a qualunque pretesa sui medesimi contributi;    2. una dichiarazione del richiedente sull'eventuale esistenza di una polizza assicurativa sull'immobile al momento del sisma. In tal caso il contributo concedibile verrà computato al netto del risarcimento previsto dalla polizza che sussisteva al momento del sisma. 7. Per gli interventi di delocalizzazione temporanea e per gli interventi di delocalizzazione definitiva, è concesso un contributo pari al 100% del costo ammissibile determinato a norma della Parte II, Capo III del presente Testo unico. |  |
| Art. 30 - Determinazione del contributo per l’acquisto di immobili nel caso di delocalizzazione definitiva delle attività produttive1. Nei casi diversi da quelli considerati nell’articolo precedente, il proprietario dell’edificio adibito ad uso produttivo, danneggiato dal sisma, può fare domanda di contributo da destinare all'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, equivalente per caratteristiche tipologiche a quello preesistente, comunque in area ritenuta idonea, dal punto di vista ambientale, ad ospitare l'attività produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato.2. L'acquisto è ammissibile a contributo a condizione che abbia a oggetto edifici che siano stati sottoposti alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle Norme tecniche sulle costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e siano muniti della certificazione di idoneità, dal punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove sono ubicati.3. Il contributo massimo che può essere concesso per l'acquisto dell'edificio ove delocalizzare l'attività produttiva e della relativa area di pertinenza è pari al minore importo tra il prezzo di acquisto dell'edificio ove delocalizzare l'attività e della relativa area di pertinenza, determinato a seguito di stima giurata di un professionista abilitato, che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato e il costo convenzionale spettante per l'intervento di miglioramento sismico o di ricostruzione dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto determinato sulla base del livello operativo attribuito allo stesso edificio ai sensi delle Tabelle dell'Allegato 4 al presente Testo unico, intitolato “Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione produttiva”. È ammissibile l'acquisto anche di un edificio con le caratteristiche tecniche e tecnologiche di cui al comma 1, avente superficie utile complessiva inferiore a quella dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto, ma in tal caso il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie dell'edificio acquistato. Qualora invece la superficie dell'edificio acquistato sia superiore a quella dell'edificio preesistente il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie utile complessiva di quest'ultimo.4. La concessione del contributo è subordinata alla cessione a titolo gratuito al comune dell'area di pertinenza dell'edificio danneggiato o distrutto. Al contributo come sopra determinato si aggiunge quello necessario per consentire la demolizione e la rimozione delle macerie in misura non superiore al 10% del costo convenzionale.5. Nel caso in cui la disponibilità dell'immobile sia stata acquisita tramite contratto di leasing in data successiva al sisma e sia il conduttore a presentare la domanda di contributo, a questa devono essere allegate:a. una dichiarazione sottoscritta dalle parti del contratto (società di leasing e conduttore) di essere a conoscenza che l'acquisto dell'immobile venduto potrebbe essere finanziato con contributi ai sensi del presente Testo unico e che il prezzo della compravendita tiene conto del suddetto potenziale diritto, con contestuale rinuncia da parte del venditore a qualunque pretesa sui medesimi contributi;b. dichiarazione del richiedente sull'eventuale esistenza di una polizza assicurativa sull'immobile al momento del sisma. In tal caso il contributo concedibile verrà computato al netto del risarcimento previsto dalla polizza che sussisteva al momento del sisma. |  |
| Art. 31 - Delocalizzazione di attività produttive agibili per lavori in corso  1. Nei casi in cui le imprese devono sospendere la propria attività in conseguenza dell’esecuzione di lavori in edifici dichiarati parzialmente inagibili che sono stati oggetto di concessione di contributo, ai sensi del presente Testo unico, è autorizzata la delocalizzazione temporanea delle attività operative alla data degli eventi sismici al fine di assicurare la continuità produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale o di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico.  2. La delocalizzazione di cui al comma 1 si attua mediante:  a. affitto di altro edificio o unità immobiliare, esistente, agibile, non abusivo, equivalente per caratteristiche tipologiche e dimensionali a quello preesistente, ubicato nello stesso Comune in area ritenuta idonea ad ospitare l'attività produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato. Agli effetti della presente disposizione, sono considerati equivalenti gli edifici o le unità immobiliari aventi eguale dimensione per pianta ed altezza, con margine di tolleranza del 35%;  b. noleggio di struttura temporanea da parte del titolare dell’attività economica interessata, all’interno del lotto di pertinenza o nelle aree adiacenti lo stesso lotto delle quali sia dimostrata la disponibilità dal tecnico incaricato con apposita perizia asseverata, anche in deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali.  3. Nel caso di mancanza di edifici o unità immobiliari aventi le caratteristiche indicate alla lettera a) del comma 2, ovvero qualora il richiedente documenti che la delocalizzazione della propria attività nell'ambito del medesimo comune è oggettivamente antieconomica rispetto alle esigenze di continuità e salvaguardia dell'attività, la delocalizzazione temporanea può avvenire anche in edificio o unità immobiliare idoneo ubicato in altro comune confinante, con popolazione non superiore a trentamila abitanti acquisito il parere favorevole del comune sede dell'attività economica ed eventualmente di quello ove la stessa si delocalizza. Nel caso di delocalizzazione ai sensi del comma 2, lettera b), qualora sia documentata l’impossibilità di delocalizzazione sul lotto di pertinenza, in area adiacente o in altra area nella disponibilità del richiedente nello stesso comune, la delocalizzazione può essere autorizzata in area ubicata in altro comune, acquisito il parere favorevole del comune sede dell'attività economica e di quello ove la stessa si delocalizza.  4. La richiesta di delocalizzazione temporanea è presentata dal soggetto legittimato, per il tramite del tecnico procuratore incaricato, anche mediante l’utilizzo della piattaforma informatica messa a disposizione dal Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla comunicazione di inizio lavori o comunque, ove già iniziati, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente Testo unico, a pena di decadenza dal relativo diritto. L'Ufficio Speciale per la ricostruzione procede all'esame ed alla valutazione delle richieste di delocalizzazione presentate e informa il comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge speciale Sisma.  5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera a), il rimborso mensile massimo ammissibile, per la durata della locazione e fino alla fine dei lavori di riparazione o di ripristino dell'edificio preesistente, è pari al canone medio di locazione nel comune ove è ubicato l'immobile danneggiato, indicato nella perizia asseverata tenendo conto delle valutazioni di mercato. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), il rimborso massimo ammissibile inerente al noleggio della struttura temporanea sul lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti è pari al minor importo tra il costo dell'intervento quale costo del noleggio per la durata dei lavori come fissata dalle ordinanze commissariali, a cui vanno aggiunte le spese tecniche, ed il costo convenzionale determinato in misura di euro 350 mq per una superficie equivalente a quella dell'edificio danneggiato o distrutto, come indicata nella perizia asseverata. Restano a carico del beneficiario i costi per gli interventi anche impiantistici eventualmente necessari a rendere l’edificio o l’unità immobiliare o la struttura temporanea idonea alla continuazione dell’attività produttiva. |  |
| Art. 32 - Acquisto di edificio abitativo in alternativa alla delocalizzazione1. In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi del precedente art. 26, il Vice Commissario può autorizzare l'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, con capacità di resistenza alle azioni sismiche non inferiore al valore del 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 477 del 27 dicembre 2016, ubicato nello stesso comune o in un comune confinante, con popolazione non superiore a trentamila abitanti, previo assenso del comune interessato.2. L'acquisto di edificio equivalente di cui al comma 1 è ammissibile a condizione che abbia a oggetto un edificio che sia stato sottoposto alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle Norme tecniche sulle costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e sia munito dell'attestazione di compatibilità, dal punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove è ubicato.3. Nei casi di cui al comma 1, il contributo massimo concedibile per l'acquisto dell'edificio e della relativa area di pertinenza è pari al minore importo tra: il prezzo di acquisto dell'edificio e dell'area di pertinenza, determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato e il costo parametrico previsto nella tabella 6 degli allegati 4 e 5 al presente Testo unico per il livello operativo L4, calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare.4. L'acquisto di edificio equivalente ai sensi del comma 1 può avere a oggetto anche un edificio avente superficie utile complessiva inferiore a quella dell'edificio preesistente. In tal caso, il costo convenzionale di cui al precedente comma 3 è determinato sulla base della superficie dell'edificio acquistato.5. Qualora all'interno di un edificio rientrante nell'ambito di applicazione del presente articolo, siano presenti più unità immobiliari, di diversa proprietà, è riconosciuta la facoltà, in alternativa alla delocalizzazione dell'intero edificio in altro sito, ovvero in alternativa all'ipotesi di acquisto di altro edificio di cui al comma 1, di procedere, previa deliberazione unanime dell'assemblea di condominio, all'acquisto di abitazione equivalente da parte dei proprietari delle singole unità immobiliari. In presenza di soggetti legittimati sulla base di un diritto reale di godimento l'acquisto equivalente è subordinato all'assenso del nudo proprietario. Restano fermi i requisiti in ordine alle caratteristiche urbanistiche, edilizie, sismiche e di localizzazione dell'immobile.6. Il contributo concedibile per ogni singola unità immobiliare è pari al minore tra il costo di acquisto della nuova unità immobiliare, di superficie non superiore a quella da delocalizzare, e la quota, di pertinenza della medesima unità immobiliare, del costo parametrico dell'intero edificio calcolato ai sensi del comma 3.7. Per le finalità di cui al precedente comma, il costo parametrico di pertinenza delle unità immobiliari che compongono l'edificio da delocalizzare è commisurato alla superficie netta delle medesime. Il costo parametrico degli edifici, composti esclusivamente da unità immobiliari di cui all'art. 6, comma 2, lettera c) ricadenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, della legge speciale Sisma, che non siano ricomprese all'interno di centri storici e borghi caratteristici, ovvero non siano utilizzate come abitazione principale, è ridotto del 50%. Qualora nell'edificio sia presente almeno una unità immobiliare utilizzata come prima abitazione la riduzione del 50% prevista per le altre unità immobiliari di cui al precedente periodo è limitata al costo delle finiture esclusive.8. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 le pertinenze esterne all’edificio o all’unità immobiliare oggetto delle richieste di cui al presente articolo sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'edificio o dell’unità immobiliare equivalenti e con lo stesso costo parametrico.9. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, fermo restando il rispetto del predetto limite massimo complessivo.10. Nel caso di cui al comma 1, l'area su cui insiste l'edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del soggetto legittimato, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Al contributo come determinato ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 6 si aggiunge in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per la demolizione e la rimozione delle macerie nonché per l'atto pubblico di trasferimento della proprietà e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti all'imposta di registro, catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile. L'importo riconosciuto per le dette voci di spesa, comprensive delle spese tecniche per la presentazione della domanda e per la stima dei fabbricati, non può comunque essere superiore al 20% del costo convenzionale contributo concedibile.11. Nel caso di cui al comma 1, la domanda di concessione dei contributi è presentata, dai soggetti legittimati, all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente unitamente alla seguente documentazione:a. relazione tecnica asseverata a firma del professionista iscritto all'elenco speciale di cui all'art. 34 della legge speciale Sisma, attestante che l’edificio è agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, con capacità di resistenza alle azioni sismiche non inferiore al valore del 60% di quello previsto per le nuove costruzioni ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 477 del 27 dicembre 2016, che è stato sottoposto alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle Norme tecniche delle costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, nonché la congruità del prezzo di acquisto dell'edificio e dell'area di pertinenza sulla base del valore di mercato;b. attestazione di compatibilità, dal punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove è ubicato l’edificio da acquistare;c. certificato energetico (APE);d. contratto preliminare di compravendita dell’edificio di cui al comma 2 registrato presso la competente Agenzia delle entrate con le modalità di cui all’art. 48, comma 7 della legge speciale Sisma. Il contratto preliminare deve contenere clausola di salvaguardia a favore dell’acquirente per il caso di mancata erogazione del contributo e non deve prevedere alcun acconto del costo e/o caparra confirmatoria;e. nel caso di cui al comma 5, il verbale dell’assemblea di condominio dal quale risulti la deliberazione unanime all’acquisto dell’abitazione equivalente da parte dei proprietari delle singole unità immobiliari;f. qualora ricorra la polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto;g. atto d’obbligo a favore del comune territorialmente competente alla cessione gratuita, in data antecedente all’erogazione del contributo dell’area di cui al comma 8.h. relazione geologica secondo quanto previsto dalle NTC 2018 dell’area interessata dall’edificio esistente.12. Il richiedente, a pena di decadenza dal contributo, trasmette all’ufficio speciale l’atto pubblico di compravendita dell’immobile entro il termine perentorio di tre mesi decorrente dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo.13. Per le finalità di cui al presente articolo non è consentito l’acquisto della proprietà dell’edificio di cui al comma 1 dal coniuge, dai parenti o affini fino al prima grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.14. Il Vice Commissario dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi in caso di:a. mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 12 e 13 del presente articolo ovvero accertata falsità delle dichiarazioni rese;b. carenza o incompletezza insanabile della documentazione prodotta. Il richiedente il contributo è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.15. Il contributo determinato ai sensi del presente articolo è erogato in una unica soluzione dall'istituto di credito prescelto dal richiedente sul conto corrente dedicato acceso dai soggetti legittimati. Il contributo determinato ai sensi del presente articolo è erogato in una unica soluzione a valere sui fondi di cui all’art. 5 comma 3 della legge speciale Sisma.16. I contributi per il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, aventi destinazione d'uso abitativo ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati inagibili con ordinanza comunale, possono essere concessi altresì per l'acquisto, nello stesso comune, di edifici aventi caratteristiche equivalenti a quelli dichiarati inagibili che non possono essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente nei casi previsti nella Sezione III del Capo II della Parte II del presente Testo unico. |  |
| Art. 33 – I contenuti della domanda per acquisto di immobili ad uso abitativo1. La domanda di contributo per l'acquisto di edifici aventi caratteristiche equivalenti a quelli dichiarati inagibili che non possono essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente nei casi previsti è inviata all’Ufficio speciale con le modalità di cui al presente Testo unico.2. La domanda di contributo per l'acquisto di edifici nel caso di delocalizzazione, può essere riferita sia a edifici già acquisiti, purché in data successiva agli eventi sismici, sia a edifici ancora da acquisire.3. La domanda deve contenere le indicazioni previste dalla vigente disciplina e alla stessa deve essere allegata una relazione dettagliata che attesti la sussistenza delle condizioni stabilite dal precedente art. 32 del presente Testo unico.4. Nel caso di domanda riferita a edificio già acquisito, comunque in data successiva al sisma, alla stessa devono essere allegate:a. una dichiarazione con cui le parti del contratto attestano di essere a conoscenza che l'immobile alienato o ceduto potrebbe essere oggetto di contributo ai sensi del presente Testo unico e che il corrispettivo pattuito tiene conto di tale possibilità, con contestuale rinuncia da parte dell'alienante o cedente a qualunque pretesa sugli eventuali contributi;b. una dichiarazione con cui il richiedente attesti l'eventuale esistenza di una polizza assicurativa sull'immobile al momento del sisma. In tale ipotesi, il contributo concesso è al netto dell’indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall’interessato per le medesime finalità di quelli di cui alla legge speciale Sisma |  |
| SEZIONE IV- Interventi di demolizione o messa in sicurezza |  |
| Art. 34 - Interventi di demolizione o di messa in sicurezza degli edifici1. Gli edifici danneggiati dal sisma che, in relazione al proprio stato di danno, costituiscono pericolo per la pubblica incolumità ovvero siano causa di rischio per la salubrità e l’igiene pubblica dei luoghi o, comunque, impediscono o ostacolano l’avvio dei lavori per la ricostruzione o riparazione di immobili adiacenti o limitrofi ovvero ne impediscano il rilascio dell’agibilità, devono essere messi in sicurezza o demoliti a cura del proprietario ovvero, ove sussista una motivata richiesta, sono demoliti dal Comune tramite appalti unitari di esecuzione dei lavori, a valere sulla contabilità speciale di cui all’art. 4 della legge speciale Sisma, previa comunicazione all’USR competente, anche ai fini della programmazione dei lavori. La stessa disciplina si applica alla demolizione degli immobili ricostruiti su altro sito in forza di delocalizzazione, salva diversa intesa con il proprietario.2. Ove la demolizione sia ad iniziativa del proprietario, spetta allo stesso un contributo massimo di euro 100 al metro quadro per la superficie complessiva dell’edificio.3. I Comuni, ai sensi dell’articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, intimano al proprietario dell’edificio di avviare gli interventi di cui ai precedenti commi ovvero di formulare la richiesta di cui al comma 1, fissando un termine per l’esecuzione. Trascorso inutilmente tale termine, i Comuni provvedono, con apposita ordinanza, agli interventi edilizi di demolizione finalizzati a tutelare l’incolumità, la sicurezza urbana e la salute pubblica nonché la speditezza dei lavori di ricostruzione.4. Le spese di demolizione ovvero di messa in sicurezza sostenute dal Comune, a seguito dell’inerzia del proprietario, sono autorizzate e anticipate dagli Uffici speciali per la ricostruzione (USR), previa richiesta dello stesso Comune attestante il costo dell’intervento.5. Gli USR provvedono a richiedere al Commissario l’assegnazione dell’importo di cui al comma 1, che trova copertura nella contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 4, della legge speciale Sisma.6. L’importo delle spese di demolizione resta escluso dal contributo concesso per la realizzazione dell’intervento. |  |
| CAPO III - La disciplina del contributo |  |
| SEZIONE I - Disposizioni generali |  |
| Art. 35 - Ambito di applicazione1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti nel presente Testo unico, possono essere previsti:a. per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100% del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché' dell'eliminazione delle barriere architettoniche;b. per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100% del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;c. per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100% del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.2. Le spese tecniche e le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio o dei consorzi, al netto dell’IVA se detraibile, sono computate nel costo dell’intervento, ai fini del contributo previsto dal presente Capo, secondo le percentuali stabilite nelle intese sottoscritte dal Commissario Straordinario e dalla Rete nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica, a norma dell’articolo 34 della legge speciale Sisma. Le spese tecniche comprendono anche i compensi per la redazione delle perizie giurate relative alle schede AeDES, come definite dal “Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello – AeDES” approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011.3. Le disposizioni che seguono disciplinano la misura del contributo, degli incrementi e delle maggiorazioni, relativi a specifiche tipologie o categorie di danno. |  |
| Art. 36 - Divieto e limiti di cumulabilità dei contributi1. Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 35, i contributi per i danni gravi alle abitazioni non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni ad eccezione del contributo di cui all’articolo 5, comma 2, lettera f), della legge speciale Sisma, che è dovuto agli interessati fino al ripristino dell’agibilità dell’immobile originario. Ai fini del presente comma, non sono da intendersi come contributi le detrazioni di imposta operate ai sensi dell’articolo 16-bis comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.2. I contributi per i danni gravi alle attività produttive sono cumulabili con altri aiuti di Stato o con aiuti in regime de minimis, per gli stessi costi ammissibili, nei limiti di cui agli articoli 8 e 50 del Regolamento (UE) del 17 giugno 2014 n. 651/2014 e degli articoli 8 e 30 del Regolamento (UE) del 25 giugno 2014 n. 702/2014. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ad evitare il rischio di sovra compensazione, sin dal momento della presentazione della domanda di contributo. |  |
| Art. 37 - Obblighi del beneficiario ed esclusione dai contributi, revoca e rinuncia1. Sono esclusi dai contributi per danni gravi le abitazioni, gli immobili sui quali risultano eseguiti interventi in carenza o totale difformità dal titolo abilitativo e che non siano previamente sanati con le modalità di cui al presente Testo unico. Il mancato possesso in capo al richiedente dei requisiti di ammissibilità al contributo, anche se accertato successivamente al provvedimento di concessione, determina l’esclusione dall’accesso ai contributi.2. Oltre che nelle ipotesi di cui al comma 1, il Vice Commissario dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi per danni gravi alle unità immobiliari abitative in caso di mancato rispetto dei seguenti obblighi:a. mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta a norma del presente Testo unico;b. carenza o incompletezza insanabile della documentazione prodotta ovvero accertata falsità delle dichiarazioni rese.3. In ogni caso, il Vice Commissario può sospendere la concessione dei contributi qualora l’impresa affidataria non rispetti l’obbligo di provvedere, per ogni stato di avanzamento e per lo stato finale, al pagamento del subappaltatore e dei fornitori entro 30 giorni dalla riscossione della relativa quota di corrispettivo. Il direttore dei lavori vigila sull’osservanza delle prescrizioni di cui al presente comma e ne attesta il rispetto con esplicita dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori e sullo stato finale. In caso di revoca anche parziale del contributo, è escluso ogni diritto dei beneficiari a percepire le somme residue non ancora erogate ed essi sono obbligati a restituire, in tutto o in parte secondo le determinazioni assunte, i contributi indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, questi è tenuto al rimborso delle eventuali somme già riscosse maggiorate degli interessi legali.4. In caso di contributi concessi per danni gravi alle attività produttive il mancato possesso in capo al richiedente dei requisiti di ammissibilità di cui all’Allegato 3 al presente Testo unico, intitolato “Requisiti di ammissibilità a contributo per le imprese”, anche se accertato successivamente al provvedimento di concessione, può determinare l’esclusione dall’accesso ai contributi.Oltre che nelle ipotesi di cui al comma 4, il Vice Commissario dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi per danni gravi alle attività produttive in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dall’art. 50 del presente Testo unico per l’erogazione dei contributi relativi ai beni mobili strumentali e agli interventi di ripristino delle scorte e dei prodotti in corso di maturazione.5. Il Vice Commissario altresì dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi nei seguenti casi:a. accertata falsità delle dichiarazioni rese in ordine agli stessi;b. mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta a norma del presente Testo unico;c. carenza o incompletezza insanabile della documentazione prodotta;d. mancato esercizio del diritto di riscatto dei beni mobili alla scadenza del contratto in caso di demolizione e ricostruzione di edifici condotti in leasing, comprovato dalla mancata fattura di vendita e del relativo rogito di acquisto, indipendentemente da chi sia il soggetto intestatario del titolo abilitativo edilizio, per i contributi richiesti dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono a suo esclusivo carico ovvero qualora, anche in assenza di tale clausola, le parti del contratto manifestino con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale redatta da un notaio la volontà di porre in carico al conduttore gli interventi di demolizione e ricostruzione;e. qualora nel contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola, che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono ad esclusivo carico del conduttore ovvero qualora le parti del contratto non abbiamo disposto diversamente con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale, ed inoltre, nel caso di:f. risoluzione anticipata del contratto di leasing per inadempimento contrattuale o per qualsiasi altro evento che comporta l’impossibilità di riscattare il bene mobile e/o immobile concesso in godimento;g. dichiarazioni false in ordine alla ripresa e/o continuazione dell’attività produttiva;h. condanna in sede civile dell’impresa costruttrice dell’immobile distrutto o danneggiato al risarcimento dei danni a favore del beneficiario per vizi originari dell’immobile;i. fallimento del beneficiario o sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa (?);j. mancata produzione, in fase di controllo, delle quietanze comprovanti i pagamenti da parte del beneficiario delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari per la parte di spesa non coperta da contributo.6. In ogni caso, per contributi concessi per danni gravi alle attività produttive, il Commissario straordinario può sospendere la concessione dei contributi per gli stati di avanzamento dei lavori, qualora il beneficiario non rispetti l’obbligo di pagare le imprese esecutrici dei lavori ed i fornitori entro trenta giorni dall’erogazione del contributo, sia a saldo sia per stato di avanzamento dei lavori. In caso di revoca anche parziale del contributo, è escluso ogni diritto dei beneficiari a percepire le somme residue non ancora erogate ed essi sono obbligati a restituire, in tutto o in parte secondo le determinazioni assunte, i contributi indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali.7. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, questi è tenuto al rimborso delle eventuali somme già riscosse maggiorate degli interessi legali.8. Restano in ogni caso fermi i seguenti obblighi e condizioni:a. la perdita del diritto al contributo lascia in ogni caso impregiudicato il contributo determinato per le parti comuni dell’edificio;b. nel caso in cui l’alienazione del diritto sull’immobile o sull’unità immobiliare avvenga dopo la presentazione della domanda di contributo, il soggetto che acquista il relativo diritto può presentare al Vice Commissario domanda di subentro nel contributo, allegando la documentazione idonea a dimostrare il possesso del titolo di legittimazione, e la dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario;c. nel caso in cui l’alienazione del diritto di proprietà sull’immobile o sull’unità immobiliare avvenga in data antecedente alla presentazione della domanda, l’acquirente subentra nel diritto a chiedere il contributo alle medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi stabiliti dal presente Testo unico per il soggetto legittimato, proprietario, alla data dell’evento simico, dell’immobile o dell’unità immobiliare danneggiati o distrutti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;d. qualora il proprietario dell’unità immobiliare danneggiata sia deceduto successivamente alla data del sisma, il diritto a richiedere il contributo è trasferito agli eredi o legatari con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dal presente Testo unico;e. in caso di decesso del proprietario avvenuto prima degli eventi sismici, è riconosciuto a favore degli eredi e dei legatari dei diritti di proprietà e usufrutto sull’immobile il contributo stabilito dal presente Testo unico per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione su edifici classificati con livello operativo L1, L2, L3, L4 o, per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale su edifici classificati con livello L0, ai sensi degli allegati 4 e 5 al presente Testo, purché dimostrino la propria qualità in base a dichiarazione sostitutiva di atto notorio;f. possono chiedere il contributo anche coloro i quali abbiano acquistato la proprietà dell’immobile danneggiato dal sisma all’esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell’ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3;g. nei casi di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), della legge speciale Sisma, la concessione del contributo è subordinata all’assunzione dell’impegno, da parte del proprietario, dell’usufruttuario o del titolare del diritto di godimento alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all’esecuzione dell’intervento, per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data degli eventi sismici;h. la dichiarazione di assunzione dell’impegno di cui alla precedente lettera i) è presentata all’Ufficio speciale in allegato alla domanda di contributo, informandone anche il Comune. In caso di formale rinuncia degli aventi diritto, entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori l’unità immobiliare deve essere ceduta in locazione o comodato, ai sensi dell’articolo 6, comma della legge speciale Sisma, ad altro soggetto individuato tra quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici, come individuati dallo stesso proprietario o dal Comune, cui la rinuncia deve essere immediatamente comunicata. Trascorsi sei mesi senza che il Comune o il proprietario abbiano individuato il soggetto temporaneamente privo di abitazione interessato alla locazione alle condizioni preesistenti al sisma, lo stesso proprietario può cedere l’immobile in locazione ad altri soggetti sulla base di apposita convenzione stipulata col Comune ai sensi della legge n. 431 del 1998;i. nei casi di cui alla precedente lettera j), il proprietario è esonerato dall’obbligo di riattivare il contratto con il precedente locatario o comodatario qualora quest’ultimo, alla data del sisma, fosse destinatario di procedura di sfratto per morosità ovvero qualora, precedentemente agli eventi sismici, egli fosse stato convenuto in giudizio dal proprietario per inadempimento contrattuale;9. resta fermo, per le unità immobiliari destinate ad attività produttiva, che i beneficiari dei contributi concessi per il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione di edifici destinati ad attività produttiva, una volta completati e collaudati i lavori, sono obbligati a garantire, in caso di successivo trasferimento dell’immobile, il mantenimento della destinazione dello stesso ad attività produttiva per almeno due anni dal completamento degli interventi finanziati. Nel caso in cui i beneficiari siano persone fisiche o imprese non in attività al momento della domanda di contributo, gli stessi provvedono, entro sei mesi dal completamento dei lavori, a dimostrare all’Ufficio speciale la ripresa dell’attività produttiva e l’effettiva utilizzazione a tal fine dell’immobile da parte loro o di terzi ovvero a comunicare all’Ufficio speciale e al comune la disponibilità alla cessione dell’immobile in locazione o in comodato ad altre imprese per il prosieguo della stessa o di altra attività produttiva |  |
| SEZIONE II - Interventi per la riparazione dei danni lievi di edifici ad uso abitativo |  |
| Art. 38 - Determinazione del contributo1. Per l’esecuzione degli interventi di immediata riparazione e rafforzamento locale di edifici che hanno riportato danni lievi a norma dell’articolo 8 della legge speciale Sisma, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo dell’intervento e il costo convenzionale, secondo i parametri indicati nell’Allegato 2 al presente Testo unico, intitolato: “Parametri per la determinazione del contributo per i danni lievi”, in relazione alle diverse tipologie degli edifici interessati dagli interventi.2. Ai fini della determinazione del contributo, il costo dell’intervento comprende i costi sostenuti per le indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura ritenuti strettamente necessari, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per la riparazione dei danni e per il rafforzamento locale da eseguirsi mediante la riduzione delle principali vulnerabilità dell’intero edificio, secondo quanto indicato dal presente Testo unico, oltre alle spese tecniche e, nei limiti stabiliti, eventuali compensi dell’amministratore di condominio o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire interventi unitari, così come determinati dalle disposizioni del presente Testo unico. Il costo dell’intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l’esecuzione, da parte dell’impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell’articolo 179 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura.3. Il costo dell’intervento inoltre comprende le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, ove dovuti, per l’occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, ai sensi dell’art. 6, comma 8-bis della legge speciale Sisma.4. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge speciale Sisma il contributo è pari al 100% del costo ammissibile per ciascuna unità immobiliare e al 50% del medesimo costo ammissibile nell’ipotesi di cui all’articolo 6, comma 5, della stessa legge speciale Sisma. Per gli edifici situati fuori cratere e fuori centro storico e borghi caratteristici, al cui interno è presente almeno una unità immobiliare ricadente nelle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b), e) della legge speciale Sisma, il contributo per le parti comuni è pari al 100% per ciascuna unità immobiliare, fermo restando il limite del 50% del costo ammissibile per le unità immobiliari di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c). L’entità del contributo per l’intero edificio oggetto di intervento unitario è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.5. Per gli edifici di cui ai punti 1 e 2 dell’Allegato 2 al presente Testo unico, intitolato “Parametri per la determinazione del contributo per i danni lievi”, i contributi sono destinati per almeno il 50% all’eventuale pronto intervento e messa in sicurezza, anche se già eseguiti e quietanzati, alla riparazione dei danni, al rafforzamento locale con la riduzione delle principali vulnerabilità secondo quanto disposto dal presente testo unico e, per la restante parte, alle opere di finitura strettamente connesse. Solo in presenza di una quota residua dei contributi destinati alle opere di finitura strettamente connesse sono ammissibili al finanziamento interventi di efficientamento energetico ulteriori rispetto a quelli obbligatori per legge.6. Nel caso di edifici danneggiati, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell’evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull’intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, e il costo dell’intervento indispensabile per assicurare l’agibilità strutturale dell’intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili.7. Non sono considerate varianti le modifiche apportate al progetto approvato, necessarie durante l’esecuzione dei lavori, anche con l’introduzione di nuovi prezzi, tali da non richiedere l’acquisizione di un nuovo titolo edilizio e comunque nel limite del 20% dell’importo dei lavori, fermo restando il rispetto delle norme sismiche e delle percentuali previste dal comma 5 del presente articolo, nel limite del contributo concesso.8. Per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici di proprietà mista trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 12 del presente Testo unico. |  |
| Art. 39 - Incremento dei costi parametrici per particolari tipologie di edifici  1. Ai fini della determinazione del contributo di cui al precedente articolo 38, i costi parametrici, come definiti sulla base del sopra citato Allegato 2 al presente Testo unico, sono incrementati:  a. del 10% per ubicazione disagiata del cantiere in quanto ricompreso all’interno di un piano attuativo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e) della legge speciale Sisma oppure causata dalla distanza da altri edifici non appartenenti allo stesso cantiere inferiore a m. 1,50 su almeno due lati o causata dalla possibilità di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza tra ostacoli inamovibili inferiore a m. 2,00;  b. delle percentuali stabilite dall’Allegato 8 al presente Testo unico per gli immobili di proprietà privata di interesse culturale e paesaggistico, in relazione alla tipologia di immobile e di intervento proposto.  2. Nel caso di edifici a destinazione prevalentemente produttiva, i costi parametrici di cui al sopra citato Allegato 2 al presente Testo unico sono aumentati del 10% qualora l’altezza sotto le travi sia superiore a m. 4,00. |  |
| SEZIONE III - Interventi per la riparazione dei danni gravi di edifici ad uso abitativo |  |
| Art. 40 - Determinazione dei contributi1. Nei Comuni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge speciale Sisma il contributo previsto per gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, aventi destinazione d'uso abitativo ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva(industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati inagibili con ordinanza comunale, concesso a favore dei beneficiari di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) della stessa legge speciale Sisma, è pari al 100% del costo ammissibile, come determinato ai sensi dell’art. 42 per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva.2. Nei Comuni diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, della legge speciale Sisma il contributo previsto per gli interventi indicati al comma 1, concesso a favore dei beneficiari di cui all’art. 6, comma 2, lettera c), della stessa legge speciale Sisma, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 comprovato da apposita perizia asseverata, è pari al 50% del costo ammissibile, come determinato ai sensi del successivo articolo 44 per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione. Qualora nell’edificio sia ricompresa almeno una unità immobiliare ricadente nelle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b), e) della legge speciale Sisma, il contributo per le parti comuni è pari al 100% per ciascuna unità immobiliare, fermo restando il limite del 50% del costo ammissibile di cui al periodo precedente. L’entità del contributo per l’intero edificio oggetto di intervento unitario è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.3. Nei medesimi Comuni di cui al comma 2, il contributo è altresì pari al 100% del costo ammissibile qualora sia concesso a favore dei beneficiari di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b) ed e) ovvero si tratti di edifici ubicati nei centri storici, nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici comunali come zone A ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, nei borghi tipici per motivi ambientali, culturali, storici, architettonici, come riconosciuti da strumenti regionali o provinciali di pianificazione territoriale o paesaggistica.4. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo il contributo non può superare, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge speciale Sisma, la differenza tra il costo dell’intervento determinato ai sensi dell’art. 42 ed il predetto indennizzo assicurativo. |  |
| Art. 41 - Determinazione dei costi ammissibili a contributo1. Per l’esecuzione degli interventi di cui al comma 1, dell’articolo 40, il contributo è determinato sulla base del confronto tra il costo dell’intervento e il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all’Allegato 5 al presente Testo unico, intitolato “Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi di edifici a destinazione prevalentemente abitativa”, in relazione ai livelli operativi L1, L2, L3 od L4 attribuiti agli edifici interessati.2. Il costo dell’intervento di cui al comma 1 comprende i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza (come definite dal “Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello – AeDES” approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011), per le indagini e le prove di laboratorio, per le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione e per quelle relative alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, per gli impianti interni e comuni e per le opere di efficientamento energetico, nonché per le spese tecniche e i compensi per amministratori di condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire interventi unitari, così come determinati dalle disposizioni del presente Testo unico. Il costo dell’intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l’esecuzione, da parte dell’impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell’articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura.3. Qualora gli interventi siano stati approvati dal condominio con le maggioranze di cui all’articolo 6, comma 11, della legge speciale Sisma, ai fini della determinazione del costo ammissibile a contributo si tiene conto del costo dell’intervento indispensabile per assicurare l’agibilità dell’intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari per le quali i proprietari hanno prestato il proprio consenso all’esecuzione degli interventi.4. Il costo dell’intervento comprende anche:a. nel caso di ripristino con miglioramento sismico, le opere necessarie per assicurare l’adeguamento delle abitazioni e delle unità immobiliari destinate ad attività produttiva alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 di cui al sopra citato Allegato 5 al presente Testo unico;b. nel caso di interventi di ricostruzione, oltre alle opere di demolizione completa dell’edificio, anche quelle necessarie per l’adeguamento igienico-sanitario di cui alla precedente lettera a), nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 di cui all’Allegato 5 del presente Testo unico;c. in tutti i casi, le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nei confronti delle aziende erogatrici dei servizi ambientali, energetici e di telefonia per il riallaccio delle utenze disattivate a seguito degli eventi sismici. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, ove dovuti, per l’occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, ai sensi dell’articolo 6 comma 8-bis della legge speciale Sisma;d. le spese per le opere di ripristino strutturale dei muri o delle paratie di contenimento del terreno, necessarie ad assicurare l’agibilità dell’edificio danneggiato che abbiano un rapporto diretto con l’edifico stesso e/o ne garantiscano la stabilità del terreno. Nel caso in cui le spese per le opere sui muri o le paratie di contenimento di cui alla presente lettera risultino a carico di soggetti privati e di enti pubblici con quota prevalente privata, fermo restando l’unitarietà del progetto e l’applicazione delle diposizioni di cui al presente testo unico, l’ufficio speciale per la ricostruzione verifica l’ammissibilità degli interventi e, per la parte pubblica, procede alla determinazione dell’entità del finanziamento pubblico necessario per la realizzazione degli interventi, a valere sulla contabilità speciale di cui all’art. 4 della legge speciale Sisma. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano nel caso di opere connesse ad interventi di demolizione e ricostruzione di edifici in altra area di sedime, fanno eccezione le delocalizzazioni obbligatorie.5. Il contributo è destinato per almeno il 45% alle opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell’edificio e per la restante quota alle opere di finitura interne ed esterne, agli impianti interni e comuni ed all’efficientamento energetico, fatti salvi gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 40%. Nel caso di demolizione e ricostruzione la quota minima di contributo destinata alla realizzazione delle strutture è pari al 25%.6. Le opere ammesse a contributo riguardano le parti comuni dell’edificio, le unità immobiliari che lo compongono e le relative pertinenze ricomprese nell’edificio. Sono comunque ammesse a contributo nel limite stabilito dall’articolo 11, anche le pertinenze danneggiate, oggetto di ordinanza di inagibilità, esterne allo stesso edificio, quali cantine, autorimesse magazzini o immobili comunque funzionali all’abitazione o all’attività produttiva, dei titolari delle unità immobiliari inagibili destinate ad abitazione o ad attività produttiva, che non fanno parte di altro edificio ammesso a contributo.7. Ai fini della determinazione del costo dell’intervento, le opere di finitura interne alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono valutate assumendo a parametro il valore medio delle opere tipiche dell’edilizia ordinaria comunemente diffusa nel territorio, e le opere di finitura esterne facendo riferimento a quelle necessarie al ripristino delle condizioni preesistenti al sisma, per restituire all’intero edificio l’aspetto decorativo e funzionale originario. Ai medesimi fini, gli impianti interni alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono ripristinati o sostituiti, ove necessario, facendo riferimento a quelli tipici dell’edilizia ordinaria comunemente diffusa sul territorio, e adeguati alla vigente normativa in materia di sicurezza e di efficientamento energetico.8. Nel corso dell’esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti che si rendessero necessarie, nel limite del contributo concedibile, nel rispetto della vigente disciplina sismica ed urbanistica. Le varianti in aumento sono ammesse, nel limite costo convenzionale. Non sono considerate varianti le modifiche apportate al progetto approvato, necessarie durante l’esecuzione dei lavori, anche con l’introduzione di nuovi prezzi, tali da non richiedere l’acquisizione di un nuovo titolo edilizio e comunque nel limite del 20% dell’importo dei lavori, fermo restando il rispetto delle norme sismiche e delle percentuali previste dal comma 5, nel limite del contributo concesso.9. Nei casi di demolizione e ricostruzione volontaria, anche in altra area dello stesso Comune ai sensi degli articoli 25 e seguenti del presente Testo unico, il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell’intervento di nuova costruzione ed il costo convenzionale riferito al livello operativo ed alla superficie complessiva dell’edificio oggetto di demolizione ovvero a quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore. L’entità del contributo per l’intero edificio oggetto di intervento di cui al presente comma è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.10. Il numero di unità immobiliari che compongono gli edifici danneggiati o distrutti resta inalterato a seguito degli interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di ricostruzione ammessi a contributo.11. Gli aventi diritto possono chiedere, al momento della presentazione del progetto e sulla base delle esigenze familiari, l'incremento del numero di unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttiva a parità di superficie complessiva dell'edificio e ferma restando la destinazione d'uso preesistente. L'Ufficio speciale, all'esito dell'istruttoria condotta dal Comune sulla ammissibilità della richiesta in base alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, determina il contributo comparando il costo convenzionale determinato sulla superficie delle unità immobiliari alla data del sisma con il costo dell'intervento previsto dal progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione.12. Qualora il progetto preveda la riduzione del numero di unità immobiliari, ferme restando le condizioni di cui al comma 8, per la determinazione del contributo viene comparato il costo convenzionale calcolato per le unità immobiliari di progetto con il costo degli interventi previsti dal progetto depositato. |  |
| Art. 42 - Modalità di calcolo del contributo1. Il costo ammissibile a contributo, ai sensi del precedente articolo, viene determinato avendo riguardo al minore importo tra:a. il costo dell’intervento, al lordo dell’IVA se non recuperabile, determinato secondo il computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto, desunti dal Prezziario unico del cratere Centro Italia vigente, e tenuto conto delle voci non previste valutate attraverso il procedimento di analisi specifica dei prezzi di cui all’articolo 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, eb. il costo convenzionale ottenuto moltiplicando per la superficie complessiva dell’unità immobiliare il costo parametrico di cui alla Tabella 6 dell’Allegato 5 al presente Testo unico, articolato per classi di superficie e riferito al “livello operativo” attribuito all’edificio, oltre IVA se non recuperabile.2. Il “livello operativo” dell’edificio è determinato sulla base della combinazione degli “stati di danno” e dei “gradi di vulnerabilità” stabiliti nelle Tabelle 2 e 4 dell’Allegato 5 al presente Testo unico. Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttiva non si applicano le riduzioni del costo convenzionale per classi di superficie.3. Al fine di determinare la maggiorazione complessiva dell’IVA da applicare al costo convenzionale, lo stesso viene articolato in quota relativa ai lavori e quota relativa ad altre spese comunque ammissibili determinate nella stessa proporzione presente nel costo dell’intervento. Alle diverse quote viene poi attribuita l’aliquota IVA di competenza.4. I costi parametrici sono incrementati, per tenere conto di particolari condizioni dell’intervento, nella misura prevista nella Tabella 7 dell’Allegato 5 al presente Testo unico. |  |
| Art. 43 - Intervento diretto dei Comuni nella ricostruzione privata (\*nuovo)1. Al fine di salvaguardare il principio di completezza della ricostruzione e l’effettivo recupero dei centri storici, contrastare il deprezzamento degli immobili e garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica, nonché contrastare i processi di spopolamento delle aree interne, il Comune può sostituire il proprietario inerte nell’esercizio delle facoltà previste ai fini della ricostruzione e nel diritto al contributo, a far data dal 24 agosto 2026, previa reiterata diffida.2. Ai fini di cui al precedente comma, il Comune può altresì in ogni momento acquisire il consenso del proprietario all’esecuzione in sua vece degli adempimenti previsti dal presente Testo unico nonché alla realizzazione dei lavori tramite procedure ad evidenza pubblica, ove previsto. |  |
| SEZIONE IV - Interventi per la riparazione dei danni gravi di edifici ad uso produttivo e per la ripresa delle attività economiche e produttive |  |
| Art. 44 – Determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi agli edifici produttivi1. Per l’esecuzione degli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di edifici in sito o in altra area idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico e sismico, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi insediate, il contributo è determinato sulla base del confronto tra il costo dell’intervento ed il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all’Allegato 4 al presente Testo unico, intitolato “Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi di edifici a destinazione produttiva”, in relazione ai diversi livelli operativi attribuiti agli edifici interessati.2. Ai fini della determinazione del contributo e dei costi, agli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 41, comma 2.3. Il costo dell’intervento comprende anche:a. nel caso di ripristino con miglioramento sismico, le opere necessarie per assicurare l’adeguamento delle unità immobiliari destinate ad attività produttiva e delle eventuali abitazioni presenti nell’edificio alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 dell’Allegato 4 al presente Testo unico;b. nel caso di interventi di ricostruzione, oltre alle opere di demolizione completa dell’edificio, anche quelle necessarie per l’adeguamento igienico-sanitario di cui alla precedente lettera a), nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 dell’Allegato 4 al presente Testo unico;c. in tutti i casi, le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nei confronti delle aziende erogatrici dei servizi ambientali, energetici e di telefonia per il riallaccio delle utenze disattivate a seguito degli eventi sismici.d. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l’occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, ai sensi dell’articolo 6, comma 8-bis, della legge speciale Sisma.4. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:- il costo dell’intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile, così come risulta dal computo metrico- estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto desunti dal Prezzario unico del cratere Centro Italia vigente, fatte salve le voci non previste per le quali si farà riferimento a specifiche analisi dei prezzi come disciplinato dall’articolo 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, e- il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di cui alla Tabella 6 dell’Allegato 4 al presente Testo unico riferito al livello operativo attribuito all’edificio, a cui va aggiunta l’IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dello stesso. Il costo parametrico è incrementato come stabilito nella Tabella 7 dell’Allegato 4 al presente Testo unico.5. Al fine di determinare la maggiorazione complessiva dell’IVA da applicare al costo convenzionale, lo stesso viene articolato in quota relativa a lavori e quota relativa ad altre spese comunque ammissibili determinate nella stessa proporzione presente nel costo dell’intervento. Alle diverse quote viene poi attribuita l’aliquota IVA di competenza.6. Agli effetti del precedente comma 4 e ai sensi del precedente articolo 3:a. per “superficie complessiva” si intende la superficie utile destinata ad attività produttiva in essere al momento del sisma e quella eventualmente destinata ad abitazione ricompresa nell’edificio a prevalente destinazione produttiva, più la superficie accessoria delle pertinenze interne e quella delle pertinenze esterne nel limite massimo del 70% della superficie utile dell’unità immobiliare destinata ad attività produttiva o dell’eventuale abitazione presente nell’edificio;b. il “livello operativo” dell’edificio è determinato sulla base della combinazione degli “stati di danno” e dei “gradi di vulnerabilità” stabiliti nelle Tabelle 2 e 4 dell’Allegato 4 al presente Testo unico.7. Nel caso di edifici danneggiati adibiti ad uso produttivo, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell’evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull’intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, e il costo dell’intervento indispensabile per assicurare l’agibilità strutturale dell’intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili a fini abitativi o produttivi.8. Il costo ammissibile a contributo determinato ai sensi del comma 4 costituisce il tetto massimo degli aiuti consentiti anche ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato di cui all’articolo 50 del Regolamento (UE) del 17 giugno 2014 n. 651/2014 ed all’articolo 30 del Regolamento (UE) 25 giugno 2014 n. 702/2014.9. Nella quantificazione del contributo, le spese tecniche al netto dell’IVA, se detraibile, sono computate nel costo dell’intervento, secondo le percentuali stabilite nel Protocollo d’intesa sottoscritto fra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica, a norma dell’articolo 34 della legge speciale Sisma. Le spese tecniche comprendono anche i compensi per la redazione delle perizie giurate relative alle schede AeDES (come definite dal “Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello – AeDES” approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011).10. Per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di immobili aventi tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici a destinazione prevalentemente abitativa, la determinazione del livello operativo e dei costi parametrici avviene sulla base dei criteri stabiliti dal Capo III, Sezione III della Parte II. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente comma, nel caso di interventi relativi ad edifici di tipo rurale, è inoltre necessaria anche la dimostrazione dell’utilizzabilità a fini abitativi, alla data degli eventi sismici, di almeno un’unità immobiliare in essi ricompresa.11. Per gli interventi di ricostruzione degli edifici gravemente danneggiati o distrutti, eseguiti in altra area idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico e sismico ad ospitare l’edificio stesso ai sensi dei precedenti articoli 25 e seguenti, il contributo viene determinato sul minore degli importi risultanti dalla comparazione tra il costo dell’intervento di ricostruzione ed il costo convenzionale relativo al livello operativo attribuito all’edificio esistente danneggiato ai sensi della Tabella 6 dell’Allegato 4 al presente Testo unico. In ogni caso l’acquisto dell’area di pertinenza ove delocalizzare definitivamente l’attività e l’eventuale bonifica dell’area su cui sorgeva l’immobile danneggiato sono di competenza del beneficiario del contributo.12. In ogni caso, la superficie complessiva da considerare ai fini del costo convenzionale è quella complessiva dell’edificio oggetto di demolizione ovvero quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore. L’entità del contributo per l’intero edificio oggetto di intervento di cui al presente comma è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.13. Nel corso dell’esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti che si rendessero necessarie con le modalità ed entro i limiti stabiliti dal presente Testo unico.14. Per gli interventi di ripristino con miglioramento, adeguamento sismico o di ricostruzione degli edifici già realizzati, ancorché con interventi di manutenzione ovvero di ristrutturazione in corso d’opera di cui alla lettera e) del comma 2, dell’articolo 10 del presente Testo unico destinati ad uso produttivo o abitativo, il contributo determinato con le modalità di cui alla presente sezione è ridotto del 40% e senza l’applicazione degli incrementi e delle maggiorazioni al costo parametrico. Qualora i medesimi interventi non riguardino l’intera unità strutturale, ma una o più unità immobiliari, la riduzione di cui al precedente comma si applica alle sole finiture esclusive delle unità medesime. Per gli edifici o le unità immobiliari non situate nei comuni del cratere la percentuale è ulteriormente ridotta del 50%.15. Per gli interventi di ripristino con miglioramento, adeguamento sismico o di ricostruzione degli edifici in corso di costruzione di cui alla lettera e) del comma 2, dell’articolo 10 del presente Testo unico destinati ad uso produttivo o abitativo il contributo ammissibile è pari al 60% dei costi sostenuti come risultanti dall’ultimo SAL approvato del direttore dei lavori alla data del sisma dichiarati con perizia giurata del professionista incaricato. Il contributo è erogato a condizione che l’impresa si impegni con atto d’obbligo notarile a realizzare e rendere agibile l’immobile entro i termini di conclusione dei lavori previsti dalle vigenti ordinanze a pena di revoca del contributo. |  |
| Art. 45 – Determinazione dei costi ammissibili a contributo per beni mobili strumentali, prodotti e scorte1. Nei casi di interventi per:a. il ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di ristabilire l'effettiva ripresa dell'attività produttiva;b. la riparazione e l'acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti, macchinari, attrezzature anche acquisiti con contratto di leasing e la riparazione delle infrastrutture come definite al comma 5, lettera b), ultimo periodo del presente articolo;limitatamente a beni mobili strumentali, impianti, macchinari ed attrezzature, la determinazione del costo ammissibile a contributo avviene sulla base della valutazione del danno subito effettuata con la perizia giurata di cui al successivo art. 62, riferita ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal d.P.R. n. 600 del 1973 o da altri registri, ovvero a beni strumentali in disponibilità del beneficiario al momento del sisma, in virtù di un valido contratto riconosciuto dall’ordinamento giuridico vigente.2. In alternativa alla valutazione basata sul costo di sostituzione del bene danneggiato di cui al successivo comma 3, nei casi di cui al comma 1, limitatamente a beni mobili strumentali, impianti, macchinari ed attrezzature, la determinazione del costo ammissibile a contributo può avvenire sulla base della valutazione del danno subito effettuata con la perizia giurata di cui al successivo art. 62, riferita al complesso dei beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario. Per le imprese in esenzione dall'obbligo di tenuta dei libri contabili, l’utilizzo dei beni per l’esercizio dell’attività di impresa deve essere desunto da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 o da altri registri ovvero riferirsi a beni strumentali in disponibilità del beneficiario, al momento del sisma, in virtù di un valido contratto, riconosciuto dall'ordinamento giuridico vigente. In tale ipotesi la perizia giurata deve fornire gli elementi necessari dai quali emerga che l’acquisto dei nuovi beni, ancorché non corrispondenti a quelli danneggiati o dismessi, sia finalizzato a fornire piena funzionalità per le attività delle imprese destinatarie del contributo. Ai fini della valutazione del valore dei beni occorre applicare le tecniche e i metodi dell'estimo industriale o commerciale mediante l'utilizzo di formule che consentano di determinare il valore di ciascun bene utilizzando i parametri ritenuti più significativi tra i seguenti: valore corrente del bene nuovo; costo storico del bene, vita residua del bene, vita utile del bene, attualizzazione ISTAT del costo storico, coefficienti di obsolescenza, senescenza e deprezzamento del bene, costi della messa a norma del bene, valore commerciale del bene usato. Resta fermo che il costo complessivo riconosciuto ammissibile non può essere comunque superiore al costo storico complessivo dei beni alla data degli eventi sismici causa del danno, come risultante dal libro dei beni ammortizzabili, rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai ed impiegati, come risultante al mese precedente alla data di presentazione della domanda di contributo. Il valore massimo ammissibile di cui al precedente comma è sostituito dal Valore allo Stato d’Uso (VSU), inteso come valore di rivalutazione effettuato, ai sensi della vigente normativa civilistica e fiscale, sui beni materiali danneggiati, se risultante, alla data di entrata in vigore del presente Testo unico, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero in altri documenti contabili dell’impresa.3. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2, la valutazione del danno si basa anche sul costo di sostituzione del bene dismesso, al netto di eventuali valori di recupero dello stesso, con altro bene uguale o equivalente per rendimento economico, comprese le spese di smaltimento del bene danneggiato, trasporto, montaggio, collaudo del bene acquistato o riparato, ovvero sulle spese di ripristino del bene, a condizione che le stesse risultino inferiori al 70% del costo di sostituzione del bene stesso.4. Nel caso in cui i beni strumentali danneggiati o distrutti fossero, al momento degli eventi sismici, nella disponibilità dell’impresa in base a un contratto di leasing, i contributi possono essere chiesti secondo le seguenti modalità:a. i contributi relativi agli interventi di riparazione possono essere chiesti:i. dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a suo carico;ii. dalla società di leasing proprietaria del bene, qualora nel contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a carico del conduttore oppure qualora, per volontà dichiarata da entrambe le parti del contratto di leasing con scrittura privata regolarmente registrata, sia quest’ultima che intende presentare la domanda di contributo;b. i contributi relativi agli interventi di acquisizione in leasing di nuovi beni di uguale o equivalente rendimento economico rispetto a quelli distrutti possono essere chiesti dal conduttore del bene ovvero dalla società di leasing proprietaria dello stesso.5. Nei casi di cui alla prima ipotesi delle lettere a) e b) del precedente comma 4, il conduttore del bene deve allegare alla domanda di contributo:a. una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto;b. una dichiarazione della società di leasing di rinuncia a qualsiasi pretesa, nei confronti del Commissario Straordinario, relativamente al contributo richiesto per gli interventi di riparazione e che solleva al contempo il Commissario da qualsiasi responsabilità in merito a potenziali controversie tra le parti.6. Nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma 4, il conduttore, all’atto della presentazione della documentazione di spesa, deve altresì produrre le fatture di acquisto del bene acquisito in leasing emesse a carico della società di leasing concedente e le relative quietanze per la parte del costo non coperta dal contributo.7. In tutti i casi di cui al comma 4, il conduttore deve allegare alla domanda di contributo una dichiarazione di impegno della società di leasing a comunicare ogni fatto o evento che determini un inadempimento contrattuale da parte del conduttore stesso, tale da comportare la risoluzione del contratto di leasing e, conseguentemente, l’impossibilità di riscattare il bene concesso in godimento.8. Ai fini dell’ammissione al contributo, possono essere prese in considerazione le sole spese di riacquisto o ripristino sostenute successivamente alla data del sisma e riferite specificamente ai beni indispensabili e connessi con l’attività dell’impresa e finalizzati al rapido e completo riavvio dell’attività produttiva.9. Per la riparazione delle infrastrutture di cui al comma 1, lett. b), la determinazione del costo ammissibile a contributo avviene sulla base della valutazione del danno subito effettuata con la perizia giurata di cui al successivo art. 63, sottoposta alla verifica dell’Ufficio speciale, riferita all’intervento eseguito sulla base del computo metrico estimativo redatto utilizzando i prezzi del contratto di appalto, desunti dal prezziario unico del cratere Centro Italia vigente.10. Con riferimento alle scorte di magazzino danneggiate o distrutte di cui all’articolo 10 comma 2, lettera c), del presente Testo unico la determinazione del costo ammissibile a contributo è compiuta sulla base della quantificazione del danno attestata dalla perizia giurata di cui al successivo articolo 63, sottoposta alla verifica dell’Ufficio speciale. A tal fine il professionista incaricato dovrà:a. accertare la quantità dei beni (materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti) in magazzino al momento del sisma. L’ammontare delle quantità rilevate dovrà essere corrispondente, sulla base di apposita dichiarazione, alle risultanze delle scritture contabili di magazzino ovvero, in mancanza di queste, all’ultimo inventario redatto ai sensi degli articoli 2214 e 2217 del codice civile e dell’articolo 15 del d.P.R. n. 600/1973; qualora non siano previsti obblighi di scritture contabili o di magazzino, la dichiarazione della consistenza dei prodotti finiti dovrà essere comprovata in apposita perizia giurata;b. tener conto, ai fini del riconoscimento dei danni e della determinazione del contributo, soltanto di quei beni che hanno avuto una riduzione del valore finale di realizzo e/o del valore di acquisto superiore al 20%. Sono considerati, infatti, gravemente danneggiati e quindi soggetti a contributo, soltanto i beni che hanno avuto perdite di valore superiore a tale soglia. Il costo ammissibile a contributo è pertanto pari alla differenza tra il valore di mercato o di costo relativo a prodotti non danneggiati, entrambi ridotti del 20%, e il valore di realizzo del prodotto o del bene danneggiato;c. stimare il valore dei beni danneggiati sulla base del loro valore di mercato, al netto dei valori realizzati. Per valore di mercato, secondo corretti principi contabili, si intende, con riferimento al momento del sisma:i. il costo di sostituzione o riacquisto per le materie prime, sussidiarie e semilavorati anche acquisiti sul mercato, che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti;ii. il valore netto di realizzo per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione.11. Ai fini della ricostituzione delle scorte di cui all’articolo 10, comma 2, lettera c), le spese di riacquisto dovranno essere sostenute dal soggetto beneficiario del contributo successivamente alla data del sisma e riferirsi a beni (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa ed essere congrui rispetto ai prezzi/costi di mercato. Sono compresi nei costi di ricostituzione delle scorte i costi di smaltimento delle scorte danneggiate ed i costi, quali a titolo esemplificativo i consumi di energia elettrica, acqua, gas, direttamente imputabili – attraverso adeguata documentazione – al ciclo produttivo di ricostruzione delle scorte stesse.12. Con riferimento ai prodotti in corso di maturazione di cui all’articolo 5, comma 2, lett. c) della legge speciale Sisma, la determinazione del costo ammissibile a contributo è compiuta sulla base della quantificazione del danno attestata dalla perizia giurata sottoposta alla verifica dell’Ufficio speciale. A tal fine il professionista incaricato dovrà:a. accertare la quantità dei prodotti in magazzino al momento del sisma. L’ammontare delle quantità rilevate dovrà essere corrispondente alle risultanze delle scritture contabili di giacenza redatte ai sensi delle norme vigenti in materia. Per quanto concerne i prodotti ad indicazione geografica riconosciuti ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 dicembre 2012, n. 1151/2012/CE, si potranno utilizzare anche le registrazioni di cui alle attività di controllo previste dallo stesso regolamento;b. quantificare il danno subito con riferimento alle quotazioni della produzione vigente al momento degli eventi sismici desumibili dai listini prezzo delle CCIAA in relazione alla maturazione/stagionatura dei prodotti presenti nel magazzino e che risultano danneggiati. Qualora il prodotto non avesse al momento del danno una quotazione di riferimento si procederà con apposita stima per il collegamento ai valori ufficiali. La stima del danno dovrà tenere conto dei deprezzamenti o delle rivalutazioni rispetto alle quotazioni ufficiali, nonché dei costi di evacuazione e gestione del prodotto danneggiato e quanto altro necessario a garantire la protezione delle certificazioni e sarà a cura dei rispettivi Consorzi di tutela del prodotto DOP/IGP (ove presenti). Per quanto attiene la stima del valore residuo di prodotti DOP/IGP in corso di maturazione, per i quali l’effettivo valore potrà essere definito solo a seguito di definitiva espertizzazione a chiusura del periodo di maturazione stesso, il valore esperito potrà essere aggiornato.13. Il costo ammissibile a contributo per il ristoro dei danni subiti dai prodotti, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, coincide con il danno quantificato secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.14. Ai fini del mantenimento del ciclo produttivo dei prodotti in corso di maturazione di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c) della legge speciale Sisma, le spese di cui al comma 12 devono essere sostenute dal soggetto beneficiario del contributo successivamente alla data del sisma e possono riferirsi anche alla gestione dei prodotti che, pur non risultando danneggiati, necessitano per il mantenimento e protezione delle certificazioni di un procedimento di maturazione interrotto dall’inagibilità dell’edificio in cui era insediata l’attività produttiva.15. Le spese sostenute dai soggetti legittimati ai sensi dell’art. 6 comma 2 della legge speciale Sisma, successivamente alla data del sisma, per la gestione e il mantenimento del ciclo produttivo dei prodotti di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c) della legge speciale Sisma, che, pur non risultando danneggiati, necessitano per il mantenimento e protezione delle certificazioni di un procedimento di maturazione che risulti interrotto per effetto dell’inagibilità dell’edificio in cui era insediata l’attività produttiva, sono ammissibili rimborso nella percentuale del 60% del costo annuale documentato dal richiedente per il conferimento a terzi di parte delle lavorazioni dei predetti prodotti, fino al ripristino o ricostruzione dell’edificio danneggiato.16. Le spese tecniche per la progettazione, installazione, verifiche e collaudi della funzionalità dei beni mobili nonché per le relative perizie, al netto dell’IVA se detraibile, sono ammesse a contributo secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:a. 4% per gli interventi sui beni strumentali fino alla somma di 300.000 euro;b. 2,5 % per gli interventi sui beni strumentali per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro;c. 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti un milione di euro.17. Le spese tecniche per il ripristino delle scorte e dei prodotti di cui all’articolo 10, comma 2, lettera c), comprensive della perizia giurata, sono ammesse a contributo nella misura dell’1% dei costi sostenuti e documentati.18. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento ai beni strumentali per i quali risulti ineseguibile effettuare le valutazioni del danno subito, di cui al comma 1 del medesimo articolo, in quanto situati all’interno di edifici che presentano uno stato di danno superiore al gravissimo per il quale sulla base di perizia giurata venga dimostrata l’impossibilità materiale del recupero dei beni medesimi nonché, in relazione ai rischi di incolumità, l’inaccessibilità, anche temporanea, allo stesso edificio derivante dallo stato di dissesto delle strutture. |  |
| Art. 46 – Determinazione del contributo per gli edifici colpiti dal sisma del 2009 e del 20161. Per gli edifici ad uso abitativo e ad uso produttivo danneggiati sia dal sisma del 2009 che dal sisma del 2016, la determinazione del contributo è calcolata sulla base del principio del danno prevalente, con le modalità previste dall’ordinanza commissariale n. 51 del 28 marzo 2018 e successive modifiche e integrazioni, e dai relativi allegati. |  |
| SEZIONE V - L'erogazione del contributo |  |
| Art. 47 – L’erogazione del contributo e il credito d’imposta1. I contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 dell’art. 6 della legge speciale Sisma sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.2. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 della legge speciale Sisma, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall'evento sismico.3. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.4. I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale e possono coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo anche parziale per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario Straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 4. |  |
| Art. 48 – Tempi e modalità di erogazione degli stati di avanzamento lavori per i danni lievi e per i danni gravi1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente, all'impresa esecutrice dei lavori nonché al professionista incaricato della progettazione architettonica e dell’asseverazione, che è anche il coordinatore dell’intervento nei rapporti con l’USR e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio, nonché, ove diversi dal precedente e fatta salva una diversa futura disciplina per gli interventi relativi agli aggregati, al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, se diverso, dal coordinatore in fase di esecuzione, al geologo, al collaudatore dell'intervento, nonché a non più di due figure specialistiche, che devono essere espressamente indicate nel contratto, e non ad altre figure professionali che eventualmente collaborano nell'esecuzione delle attività, nonché all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio, che hanno presentato la domanda di contributo; nel caso in cui il beneficiario del contributo abbia provveduto all’anticipazione, seppur parziale, delle spese eleggibili, l’istituto di credito prescelto procede al rimborso su indicazione del Vice Commissario.2. Il Direttore dei lavori nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ai fini dell’erogazione del contributo in occasione della richiesta di pagamento, esercita un servizio di pubblica necessità ed assevera, ai sensi dell’art. 19, primo comma, della legge n. 241 del 1990, ferme le facoltà di controllo degli uffici competenti, quanto segue:a. lo stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 7 marzo 2018, n. 49, utilizzando i prezzi del contratto di appalto;b. l’esecuzione della quota dei lavori corrispondenti alle percentuali stabilite al successivo art. 49, ricondotti alle macrocategorie del quadro economico, dichiarando inoltre quali imprese (appaltatrici e sub appaltatrici) sono intervenute nell’esecuzione;c. il quadro economico relativo al SAL di cui si chiede l’erogazione;d. l’avvenuta richiesta da parte della impresa esecutrice o da parte dello stesso Direttore dei lavori del DURC Congruità ai sensi dell’ordinanza n.78 del 2 agosto 2019.3. Il Direttore dei lavori è tenuto a trasmettere per l’erogazione dei contributi:a. con riferimento all’importo relativo al primo Stato di Avanzamento dei Lavori e a quelli intermedi, la sola asseverazione prevista dal precedente comma 2, entro 15 giorni dal raggiungimento delle percentuali lavori ammessi, come individuate dal successivo art. 49;b. con riferimento all’importo relativo al saldo finale ovvero al saldo unico, l’asseverazione di cui al comma 2, nonché la documentazione di cui al successivo comma 7, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori. Eventuali ritardi, non congruamente motivati, da parte del Direttore dei lavori costituiscono presupposto per la segnalazione della condotta da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione all'Ordine professionale di appartenenza. Resta ferma la possibilità tra le parti di individuare nel contratto di affidamento dell’incarico professionale relativo alla direzione lavori ulteriori penali correlate agli inadempimenti di cui al precedente periodo.4. Per gli interventi di ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione degli immobili privati per i quali il costo convenzionale, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a euro 2.000.000,00, l’interessato può chiedere l’erogazione di un SAL straordinario, per una sola volta, in una percentuale diversa da quelle indicate al successivo articolo 49, comma 2, per lavori effettivamente eseguiti, come accertati dal direttore dei lavori, fermo restando l’impegno sottoscritto dell’impresa alla prosecuzione dei stessi lavori. In tale caso lo stato di avanzamento lavori è trasmesso all’Ufficio speciale con le modalità di cui al presente articolo e il relativo importo non può superare il 90 per cento del contributo concesso. La predetta facoltà può essere esercitata durante il corso dei lavori, ma non oltre il termine previsto dal successivo comma 12, ai fini della domanda di riconoscimento dell’anticipo, qualora il richiedente intenda avvalersene.Il valore limite del costo convenzionale di cui sopra non trova applicazione per gli interventi di riparazione dei danni lievi. In tale ipotesi, qualora l’interessato si sia avvalso dell’anticipazione di cui al comma 12 in concomitanza dell’istanza di SAL 0, il SAL straordinario può essere richiesto per un importo che attesti l’esecuzione di almeno il 30% dei lavori, negli altri casi può essere richiesto in percentuale diversa da quella prevista al successivo articolo 49, comma 1, fermo restando il limite del 90 per cento del contributo concesso.5. I termini di cui al precedente comma 3 sono sospesi, per una sola volta, in tutte le ipotesi in cui sia necessaria l’acquisizione di dati, attestazioni e documentazione, non già in possesso della pubblica amministrazione, richiesti dalla presente disciplina e decorrono dal ricevimento della domanda, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorsi i termini senza che il procedimento sia concluso, chi vi ha interesse può chiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 70 del presente Testo unico.6. La conclusione del procedimento per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, di cui agli articoli 5 e seguenti della legge speciale Sisma, coincide con il collaudo finale dei lavori effettuati e la conseguente liquidazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori.7. Ai fini dell'erogazione del saldo di cui alle lettere b) e c) del successivo art. 49, comma 1, e di cui alle lettere d) ed e) del medesimo art. 49, comma 2, il direttore dei lavori trasmette all'Ufficio speciale la seguente documentazione:a. collaudo dei lavori eseguiti anche con la verifica della realizzazione dell’impiantistica di pertinenza dell’edificio oggetto di riparazione o ricostruzione, ove rientrante nel progetto di intervento, necessaria ai fini del collegamento con la rete dei servizi pubblici e le opere di urbanizzazione primaria;b. collaudo statico per gli interventi di miglioramento sismico, di adeguamento sismico e di ricostruzione, come previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni vigenti;c. conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e corredato di quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori; inoltre dove previsto dalla normativa di riferimento dovrà essere trasmesso il DURC Congruità;d. rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, ivi compresi i costi anticipati dal professionista ai sensi del protocollo d’intesa di cui all’art. 126, comma 3 del presente Testo unico, da documentarsi a mezzo fatture e idonea documentazione contabile, che debbono essere conservate dal beneficiario ed esibite a richiesta del Commissario e degli organi di controllo. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo erogato dall'Istituto di credito e per quelli in eccedenza a carico dal richiedente;e. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti.8. La consegna dell’immobile è effettuata in favore del soggetto beneficiario del contributo e, nel caso di condomini, ove il condominio non abbia ottenuto il contributo mediante un unico rappresentante, in favore dell’amministratore del condominio. Non ostano alla conclusione del procedimento di cui al comma 6 la fase di acquisizione del certificato di agibilità, di cui all’articolo 24 Testo unico dell’edilizia, le eventuali pratiche di accatastamento, variazione catastale, classamento o altri adempimenti fiscali, eventuali esigenze di rogito di atti notarili e pubblici, né eventuali questioni insorte tra i proprietari in ordine all’esatto riparto delle singole porzioni della costruzione, della suddivisione delle quote millesimali od ogni altra questione condominiale o comunque riguardante i rapporti tra privati titolari di diritti sull’immobile.9. Il beneficiario può inoltre richiedere dopo l’emissione del decreto di concessione del contributo, l’erogazione ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione, di un importo non superiore all’80%, della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte (SAL 0).10. L’importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste.11. Il beneficiario può chiedere che siano integralmente rimborsate le spese ammissibili, sostenute e documentate mediante produzione di fatture e di documenti comprovanti l’avvenuto pagamento, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza e per indagini preliminari geognostiche e/o prove d i laboratorio sui materiali affidate dal soggetto legittimato o dal progettista dallo stesso incaricato a imprese specializzate, purché queste risultino iscritte all’Anagrafe di cui all’art. 30 della legge speciale Sisma.12. Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 2, in occasione del SAL 0, l'interessato può chiedere il riconoscimento di un anticipo, non superiore al 30% dell'importo lavori ammessi a contributo, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria. L’anticipo può essere corrisposto, anche nel corso dei lavori, in corrispondenza dei SAL intermedi, e comunque non oltre il termine per la corresponsione del secondo SAL.13. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In tale ipotesi il richiedente inoltra all'Ufficio speciale, tramite la procedura informatica, la richiesta di anticipo, allegando la fattura e la polizza fideiussoria sotto forma di documento informatico con apposizione da parte di entrambi i contraenti della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, di importo pari all'anticipo richiesto, incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Vice Commissario, che la svincola dopo l’erogazione del contributo a saldo, a seguito della verifica dell’insussistenza di motivi ostativi.14. Nell’ipotesi in cui la polizza non sia munita di doppia firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata da parte di entrambi i contraenti, l’impresa provvede ad inviare l'originale analogico della polizza al Vice Commissario, che la conserva per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo, a seguito della verifica dell’insussistenza di motivi ostativi.15. Dopo l’erogazione del contributo a saldo, il Vice Commissario, provvede a svincolare la polizza a seguito della verifica della sussistenza di motivi ostativi.16. Alla compensazione dell’anticipo percepito ai sensi del comma 12: per i danni gravi si procede in occasione dell’erogazione dello stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera c) dell’art. 49, comma 2 nella misura percentuale del 10%; la restante quota del 20% è compensata a saldo del contributo di cui alla lettera d) del medesimo comma 2; per i danni lievi in occasione del pagamento del saldo del contributo di cui alla lettera b) dell’art. 49, comma 1.17. L'Ufficio speciale, entro 20 giorni dal deposito nella piattaforma degli stati di avanzamento economico di cui al comma 2, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente l’autorizzazione all'erogazione del contributo ad ogni stato di avanzamento previa verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del relativo documento unico (DURC).18. L’Ufficio speciale, ad ogni stato di avanzamento, autorizza il pagamento degli importi rispettivamente spettanti a tutti i soggetti destinatari, che siano risultati in regola con gli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali/assistenziali e della Cassa Edile, lasciando sospeso il pagamento della quota parte del corrispettivo dovuto ai soggetti che non risultano in possesso di DURC regolare al momento della effettiva liquidazione, nei confronti dei quali la pubblica amministrazione provvederà ad attivare l’intervento sostitutivo, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50. Il rispetto della disciplina in materia di DURC è vincolante al fine della concessione ed erogazione dei contributi.19. Gli Uffici speciali entro 30 giorni dal deposito nella piattaforma informatica del quadro economico a consuntivo di cui al comma 2, autorizzano l'erogazione a saldo del contributo.20. Ai fini dell’autorizzazione gli Uffici speciali verificano la coerenza del conto consuntivo presentato dal direttore dei lavori con gli importi delle macro-voci di cui si compone il computo metrico relativo agli interventi assentiti con il decreto di concessione del contributo, fatta salva l'approvazione di successive varianti progettuali e la regolarità contributiva tramite acquisizione del relativo documento unico (DURC) anche per le eventuali imprese sub-appaltatrici.21. Ai fini e per gli effetti di cui al comma precedente, non costituiscono varianti al progetto le variazioni non significative delle singole voci che compongono il computo metrico tali da non determinare una modifica del costo complessivo dell'intervento.22. Il contributo è liquidato dagli Istituti di credito aderenti alla convenzione “Plafond Sisma Centro Italia”, sottoscritta tra l’ABI e la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) il 18 novembre 2016, nel rispetto delle tempistiche, come modificate nell’Addendum alla predetta convenzione sottoscritto dalle medesime parti il 5 luglio 2021. |  |
| Art. 49 - Disposizioni specifiche per l’erogazione del contributo per i danni lievi e per i danni gravi1. Per i danni lievi, fatta salva la verifica da parte dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, il contributo è erogato nei tempi e nei modi di seguito indicati:a. fino al 50 % del contributo, entro venti giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 50 % dei lavori ammessi e della dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'impresa esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della prima quota di contributo;b. il restante contributo a saldo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale degli elaborati e delle dichiarazioni a consuntivo dei lavori, che attestino l'esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli necessari per la completa agibilità dell'edificio;c. l’erogazione del contributo può avvenire in un’unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione prevista per la presentazione della richiesta del saldo.2. Per i danni gravi, fatto salvo il rispetto dell’ordinanza 78 del 2 agosto 2019, il contributo è erogato nei tempi e nei modi di seguito indicati:a. fino al 20% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi e della dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'impresa esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della prima quota di contributo;b. fino al 20% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera a) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della seconda quota di contributo;c. fino al 30% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera b) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della terza quota di contributo;d. il restante contributo a saldo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, che attesti l'esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli necessari per la completa agibilità dell'edificio e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera c) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione del saldo;e. l’erogazione del contributo può avvenire in un’unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione prevista per la presentazione della richiesta del saldo. |  |
| Art. 50 – L’erogazione del contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali e al ripristino delle scorte e di ristoro dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione1. Per gli interventi sui beni mobili strumentali ed impianti, il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto, alle ditte fornitrici ed eventualmente ai tecnici incaricati. Pertanto, il richiedente può optare:a. per l'erogazione per stati di avanzamento, asseverati dal tecnico incaricato, nel numero massimo di tre, a cui si aggiunge il saldo finale che non può essere inferiore al 30% del contributo concesso, incluso anche l'eventuale anticipo di cui al successivo comma 6, previa produzione di documentazione di spesa e relative quietanze di pagamento per le spese già sostenute;b. per l'erogazione in unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente eseguiti, dietro presentazione della documentazione di spesa ed eventuali quietanze di pagamento delle spese già sostenute e di asseverazione di ultimazione lavori da parte del tecnico incaricato.2. Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in parte dal beneficiario, l'istituto di credito può procedere a erogare il contributo direttamente a suo favore.3. La richiesta di concessione del contributo è presentata dal beneficiario con le modalità di cui al presente Testo unico. In ogni caso, l'erogazione del contributo è subordinata alla produzione:a. di copia delle fatture relative alle spese sostenute e delle relative quietanze;b. di copia del certificato di collaudo dei beni strumentali acquistati o, in alternativa, asseverazione del tecnico incaricato del regolare ripristino dei beni.4. La documentazione di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3 è depositata dal beneficiario con le seguenti modalità:a. nei casi di cui alla lettera a) del comma 1 è allegata alla domanda di contributo ovvero, in alternativa, allegata anche disgiuntamente ai diversi stati di avanzamento, in occasione della loro presentazione;b. nei casi di cui alla lettera b) del comma 1 è obbligatoriamente allegata alla domanda di contributo.5. Nel caso di allegazione disgiunta della documentazione ai diversi stati di avanzamento, a norma della lettera a) del precedente comma, l'Ufficio speciale procede alla liquidazione del contributo anche per stralci, fino a concorrenza dell'importo determinato a norma dell'art. 45 del presente Testo unico.6. Il beneficiario può richiedere un anticipo fino al 20% dell'importo ammesso a contributo, la cui erogazione è subordinata a condizione che venga allegata polizza fidejussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Commissario Straordinario di importo almeno pari all'ammontare delle somme richieste, comprensive della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante.7. L'anticipo di cui al precedente comma 6 può essere richiesto anche nell'interesse delle imprese affidatarie della fornitura e installazione delle strutture prefabbricate. In tale ipotesi, l'anticipo è erogato a condizione che:a. il contratto con le imprese affidatarie dei lavori o della fornitura e installazione dei prefabbricati sia stato stipulato in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo;b. vengano prodotte fatture di importo pari all'anticipo richiesto, da computare al netto dell'IVA se recuperabile;c. vengano allegate polizze fidejussorie incondizionate ed escutibili a prima richiesta a favore del Commissario straordinario di importo almeno pari all'ammontare delle somme richieste fatturate quali anticipo, comprensive della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante.8. La fidejussione di cui al comma 7, lett. c), deve avere i requisiti di cui al comma 3 del precedente articolo 49.9. La richiesta di anticipo di cui al comma 6 è presentata all'Ufficio speciale con le modalità di cui al presente Testo unico e deve essere corredata da dichiarazione auto-certificativa con la quale il richiedente attesti di avere verificato la regolarità contributiva delle imprese affidatarie e fornitrici alla data di emissione delle fatture.10. L'istituto bancario prescelto può procedere all’ erogazione dei contributi solo dopo che l'Ufficio speciale abbia comunicato l'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta.11. All’erogazione del contributo si provvede:a. entro trenta giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario all'Ufficio speciale della documentazione tecnica e contabile richiesta al precedente comma 1, lettera a), per gli stati di avanzamento lavori;b. entro trenta giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario all'Ufficio speciale della documentazione tecnica e contabile richiesta per la liquidazione del saldo al precedente comma 1, lettere a) o b).12. I termini di cui al precedente comma sono sospesi in caso di richieste di integrazioni o chiarimenti da parte dell'Ufficio speciale. Essi ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni o chiarimenti, che devono comunque pervenire all'ufficio entro trenta giorni dalla richiesta, pena la mancata erogazione del contributo.13. I contributi relativi agli interventi di ripristino delle scorte e dei prodotti in corso di maturazione sono erogati con i tempi e le modalità di cui al presente articolo. |  |
| SEZIONE VI - I bonus edilizi e i contributi della ricostruzione |  |
| Art. 51 – Disposizioni generali1. Le disposizioni della presente Sezione disciplinano le modalità di predisposizione dei progetti per chi intenda fruire dei benefici fiscali di cui all'art. 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , e successive modificazioni e integrazioni (sisma bonus) in relazione agli interventi sugli edifici privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.2. Le disposizioni della presente Sezione si applicano altresì agli interventi edilizi che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rientrino nelle previsioni di cui all'art. 119 del medesimo decreto-legge (cosiddetto «superbonus»), nonché di ogni altro incentivo fiscale applicabile ai sensi della legislazione vigente.3. La disciplina della presente Sezione si applica ai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 6 della legge speciale Sisma per gli interventi finalizzati alla riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui alla legge speciale Sisma, limitatamente, con rifermento alle agevolazioni di cui al comma 2, a quelli con destinazione abitativa. |  |
| Art. 52 - Coordinamento tra le istanze per la ricostruzione privata e le agevolazioni fiscali sugli edifici1. Gli incentivi fiscali previsti dal precedente art. 51 sono fruibili, per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, per tutti gli interventi edilizi di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dal presente Testo unico, nonché per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria, a seguito di provvedimenti della pubblica autorità, la ricostruzione in altro sito.2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi per i quali sia già stato emanato il decreto di concessione del contributo anche, ove occorra, previa presentazione di varianti in corso d’opera nel rispetto della normativa sulla ricostruzione. |  |
| Art. 53 – Principi generali e normativa applicabile1. Ai fini dell'applicazione delle detrazioni fiscali di cui alla presente Sezione, i soggetti legittimati completano la domanda di contributo presentata ai sensi del presente Testo unico con apposita dichiarazione con cui si impegnano a richiedere le detrazioni fiscale di cui al precedente articolo.2. In sede di richiesta di erogazione del saldo finale, a pena di decadenza del contributo, è altresì allegata la documentazione prescritta dai provvedimenti dell’Agenzia delle entrate atte a dimostrare le spese sostenute eccedenti il contributo concesso ammissibili ai benefici fiscali ai sensi dell’art. 51.3. Per tutti gli interventi di cui alla presente Sezione, la progettazione e l’esecuzione dei lavori è effettuata unitariamente. |  |
| Art. 54 – Interventi su edifici con danni lievi – interventi ammessi e termini di conclusione dei lavori1. Nel caso di interventi sugli edifici residenziali e su quelli a destinazione produttiva che presentano danni lievi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, della legge speciale Sisma, il progetto unitario di cui al comma 3, dell’art. 53 può prevedere altresì l'esecuzione di opere finalizzate:a. alla riduzione delle vulnerabilità al fine di consentire almeno il passaggio ad una classe di vulnerabilità inferiore e alla conseguente rideterminazione della classe di rischio dell'edificio;b. al miglioramento sismico dell’edificio ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;c. all’adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni ovvero alla demolizione e ricostruzione dell'edificio.2. Con riferimento agli interventi edilizi su edifici con danni lievi, per gli interventi previsti dal precedente comma per i quali si intende fruire degli incentivi fiscali di cui ai commi 1, 2, 4-bis, 5, 6 e 8 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto “ecobonus”) il termine di esecuzione dei lavori è ulteriormente prorogato di sei mesi; in caso di interventi edilizi su edifici con danni lievi che comportano lavorazioni finalizzate al miglioramento o all’adeguamento sismico, ovvero alla demolizione e ricostruzione dell’edificio che rientrino nelle previsioni di cui all’art.119, comma 4, del citato decreto-legge n.34 del 2020 (cosiddetto “super sisma bonus”), il medesimo termine è equiparato a quello previsto per gli interventi sugli edifici con danni gravi, fermi restando i termini individuati dalla vigente normativa fiscale.3. Per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 vanno in ogni caso espletati gli adempimenti in materia sismica previsti dalla vigente normativa.4. Resta fermo, indipendentemente dal contenuto dei progetti unitari di cui al presente articolo, quanto stabilito in ordine alla non operatività del limite massimo di incarichi professionali dall' art. 121 del presente Testo unico. |  |
| Art. 55 – Esecuzione dei lavori1. Per l'esecuzione degli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 54, si applicano le disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del presente Testo unico.2. Le disposizioni della presente Sezione si applicano anche nel caso di progetti unitari relativi ad unità immobiliari ricomprese all'interno di unità strutturali o edifici facenti parte di aggregati edilizi come disciplinati dal presente Testo unico. |  |
| Art. 56 – Erogazione del contributo per la ricostruzione privata e super sisma bonus1. Ai fini dell’erogazione del contributo ricostruzione e della fruizione degli incentivi fiscali, le percentuali degli stati avanzamento lavori stabilite dalle rispettive normative sono determinate con riferimento all’intervento nel suo complesso.2. Resta ferma la facoltà per il soggetto legittimato, in considerazione dell’unitarietà dell’intervento, di avvalersi dei predetti finanziamenti, in relazione ai lavori realizzati, prioritariamente per l’uno o per l’altro procedimento amministrativo. |  |
| SEZIONE VII - Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione |  |
| Art. 57 – Misure straordinarie e Prezzario unico del cratere Centro Italia1. Il Commissario Straordinario provvede con ordinanza, ai sensi dell’art. 2 della legge speciale Sisma, all’adozione di eventuali misure, anche in via di urgenza, volta a fronteggiare i fenomeni straordinari di aumento dei prezzi dei materiali da costruzione ed ogni altra congiuntura eccezionale in grado di incidere gravemente sulla programmazione e l’esecuzione dei lavori della ricostruzione.2. A tali fini, il Commissario Straordinario ha approvato Il “Prezzario unico del cratere del Centro Italia-2022”, con ordinanza del 28 aprile 2022, n.126, che resta in vigore per i profili sostanziali e procedurali.3. Ai lavori della ricostruzione privata si applicano altresì le misure in materia di compensazione dei sovraccosti e di revisione prezzi previste dalle leggi dello Stato in materia. |  |
| Art. 58 - Ulteriori misure emergenziali1. Per far fronte ai fenomeni straordinari di cui all’articolo precedente, lo stato di avanzamento lavori (SAL) può essere liquidato anche nel caso in cui il direttore dei lavori accerti l’esecuzione parziale dei lavori relativi, per l’importo minimo di euro 5.000 per una sola volta, fermo l’impegno sottoscritto dall’impresa alla prosecuzione dei lavori. L’importo del SAL deve essere determinato in misura corrispondente alle lavorazioni eseguite. In nessun caso l’importo del SAL può determinare il superamento del 90% di erogazione del contributo.2. Entro il medesimo termine, l’USR è autorizzato alla liquidazione del SAL finale al momento della dichiarazione asseverata di fine lavori da parte del direttore dei lavori che attesti anche la sussistenza degli allacciamenti alle opere di urbanizzazione comunale, nel caso in cui si sia in presenza di circostanze impeditive, accertate dal comune, in ordine al rilascio dell’agibilità o abitabilità, anche per l’assenza di documentazione di natura amministrativa o di competenza notarile. |  |
| Art. 59 - Misura di proroga eccezionale e temporanea dei lavori1. Ai fini degli articoli precedenti, i termini previsti per la conclusione dei lavori della ricostruzione pubblica e della ricostruzione privata, ai sensi delle leggi e delle ordinanze vigenti, nonché delle previsioni contrattuali, a causa delle straordinarie criticità determinate dall’imprevista variazione dei prezzi dei materiali e della carenza degli stessi, sono eccezionalmente prorogati nella misura massima di 90 giorni, su disposizione del direttore dei lavori.2. Al di fuori della fattispecie di cui al primo comma, il direttore dei lavori nella ricostruzione privata con finanziamento pubblico esercita i poteri previsti dal codice dei contratti pubblici in materia di sospensione motivata dei lavori. La sospensione dei lavori è autorizzata dall’USR competente entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza. |  |
| Art. 60 - Osservatorio per il monitoraggio dei prezzi1. Ai fini di monitorare gli effetti straordinari dei mutamenti dei costi delle materie prime, è istituito l’“Osservatorio per il monitoraggio dell’evoluzione dei prezzi”, costituito da un rappresentante della Struttura commissariale, che lo presiede, da un rappresentante per ciascuna delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, da un rappresentante delle principali associazioni datoriali, da un rappresentante della Rete delle Professioni Tecniche, e da un rappresentante delle Organizzazioni sindacali di settore. L’Osservatorio ha il compito di monitorare l’andamento dei prezzi delle materie prime al fine di verificare la sostenibilità degli interventi di ricostruzione rispetto all’andamento dei prezzi. L’Osservatorio redige una relazione al Commissario circa gli esiti del monitoraggio. In caso di variazioni significative dei prezzi, in aumento o in ribasso tali da suggerire la revisione del prezziario di cui al precedente articolo 57, l’Osservatorio ne dà immediata informazione al Commissario suggerendo gli eventuali nuovi prezzi da adottare.2. Ai membri dell’Osservatorio non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. |  |
| CAPO IV - I contenuti della domanda di contributo |  |
| Art. 61 - I contenuti della domanda di contributo per gli interventi su edifici ad uso abitativo o produttivo1. Le domande di contributo sono presentate dai soggetti legittimati ai sensi dell’art 6, comma 2 della legge speciale Sisma agli Uffici speciali per la ricostruzione entro il termine stabilito con i provvedimenti di cui all’art. 2, comma 2 della medesima legge speciale mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario.2. La domanda di contributo, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo il modello disponibile sul sito web www.sisma2016.gov.it e completa delle indicazioni e degli allegati stabiliti per ciascuna tipologia di intervento dai successivi commi riguarda gli interventi:a. di immediata esecuzione e rafforzamento locale sugli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, della legge speciale Sisma, eseguiti con le procedure di cui all'art. 8 del medesimo decreto;b. per danni gravi, di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione con ricostruzione di edifici aventi destinazione d'uso abitativo ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati inagibili con ordinanza comunale.c. per danni gravi, di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione con ricostruzione degli edifici adibiti ad attività produttive ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione abitativa dichiarati inagibili con ordinanza comunale.3. La domanda di contributo per gli interventi di cui al comma 2, lett. c), relativi agli edifici adibiti ad attività produttive o che al momento degli eventi sismici erano nella disponibilità di un'impresa sulla base di un contratto di leasing riguarda congiuntamente:a. il ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;b. la riparazione o acquisto dei beni mobili, macchinari, attrezzature ed infrastrutture, anche acquisiti in caso di leasing;c. la ricostituzione delle scorte e la sostituzione dei prodotti danneggiati e il ristoro dei danni subiti ai prodotti in corso di maturazione;d. l'acquisto di edifici, beni mobili e scorte nel caso di delocalizzazione ai sensi del comma 4, lettera a).4. La domanda di cui al comma 3 può riguardare separatamente le tipologie di interventi previste dal medesimo comma secondo le seguenti modalità:a. domanda per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto (in caso di delocalizzazione) di edifici di cui rispettivamente al comma 2 lettera c) e di cui alla lettera d) del comma 3;b. domanda per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui alla lettera a) del precedente comma 3;c. domanda per i beni mobili strumentali e per le scorte e i prodotti di cui alle lettere b) e c) del comma 3. Qualora le domande siano separate a norma del presente comma la domanda per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto di edifici deve precedere quella relativa a beni mobili e scorte.5. Per gli interventi sugli edifici di cui al comma 2, la domanda deve indicare, con riferimento alla tipologia di intervento e alla data dell'evento sismico:a. gli estremi e la categoria catastale dell'edificio o di ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio;b. gli estremi della scheda FAST, AeDES o GL-AeDES che attesti l'inutilizzabilità dell'edificio, ove previsto;c. il nominativo dei proprietari di ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio o dell’edificio e/o delle imprese operanti;d. i nominativi degli eventuali locatari o comodatari e gli estremi del contratto di locazione o comodato;e. nel caso di edificio abitativo la superficie complessiva utile destinata alle abitazioni ed all'attività produttiva nonché alle pertinenze interne ed a quelle esterne, ove esistenti e danneggiate;f. nel caso di edificio per l’esercizio dell’attività produttiva la superficie utile destinata ad attività produttiva in essere al momento del sisma, e quella eventualmente destinata ad abitazione ricompresa nell'edificio a prevalente destinazione produttiva, più la superficie accessoria e le pertinenze esterne nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva o dell'abitazione presente nell'edificio;g. la destinazione d'uso;h. nel caso di edificio di cui alla lettera e), l'indicazione di eventuale domanda di delocalizzazione temporanea e/o di eventuali contributi già percepiti.6. Nella domanda devono inoltre essere indicati:a. i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza e gli eventuali compilatori delle schede AeDES o GL-AeDES redatte ai sensi del “Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello – AeDES” approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011;b. l'istituto di credito prescelto per l'erogazione del contributo;c. l'importo del costo ammissibile a contributo, calcolato si sensi del presente Testo unico.7. Fatto salvo quanto previsto dal successivo Capo V in tema di procedura semplificata, alla domanda di contributo devono essere allegati, ai sensi delle disposizioni della legge speciale Sisma:a. perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici, con espresso riferimento alla scheda AeDES o GL-AeDES ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità emessa per l'edificio in questione con la scheda FAST ed alla successiva scheda AeDES o GL-AeDES redatta ai sensi del “Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello – AeDES” approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio;b. progetto degli interventi che si intendono eseguire con:i. descrizione puntuale dei danni rilevati e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall'ordinanza comunale;ii. rappresentazione degli interventi edilizi da eseguire mediante elaborati grafici e documentazione necessaria a conseguire il titolo edilizio abilitativo a norma della vigente legislazione, ivi compresa ogni documentazione attestante lo stato dei luoghi preesistente e la sua conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa vigente;iii. indicazione degli interventi strutturali da eseguire mediante gli elaborati grafici, relazioni e documentazione richiesta dalle Norme tecniche sulle costruzioni vigenti alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, e necessaria ai fini del deposito o dell'eventuale autorizzazione sismica ai sensi della vigente legislazione;iv. nel caso di abitazioni indicazione degli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario necessari per superare le gravi carenze presenti nell'edificio e rappresentate in dettaglio nella perizia di cui alla precedente lettera a);v. nel caso di edifici per l’esercizio di attività produttiva indicazione degli eventuali interventi minimi necessari per conseguire l'agibilità dell'edificio sotto l'aspetto igienico-sanitario;vi. indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico dell'intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle dispersioni termiche ovvero, mediante impiego di fonti energetiche rinnovabili, di riduzione dei consumi da fonti tradizionali in conformità alla vigente legislazione;vii. computo metrico estimativo dei lavori di riparazione, miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione nonché di realizzazione delle finiture, degli impianti e delle eventuali opere di adeguamento igienicosanitario per abitazione, e di efficientamento energetico, redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto, desunti dall'Elenco prezzi unico vigente alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 e l'indicazione separata dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;viii. per i soli progetti riconducibili alla tipologia della ristrutturazione edilizia di interi edifici di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni tecniche in materia di barriere architettoniche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13;ix. documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;x. esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall'edificio;c. dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l'immobile interessato dall'intervento non presenti abusi non sanabili ai sensi dell’art. 1-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 55 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2018, secondo quando previsto dall’atrt. 71 del presente Testo unico e che lo stesso non risulta interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale;d. dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di essere iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 34, comma 2, della legge speciale Sisma;e. eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto;f. delibera di nomina dell'amministratore di condominio o del presidente del consorzio incaricato di presentare la domanda di contributo, nonché eventuale delibera indicante la percentuale pattuita ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente Testo unico. |  |
| Art. 62 - Domanda di contributo per beni strumentali e scorte1. Per gli interventi di cui all’art. 10, comma 2, lett. b), c), e d), la domanda di contributo inviata all'Ufficio speciale mediante la procedura informatica deve indicare, con riferimento alla data dell'evento sismico:a. nel caso di beni strumentali, compresi i macchinari e le attrezzature ed infrastrutture nonché di impianti, una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o di riparazione dei beni danneggiati, con l'indicazione dettagliata dei relativi costi;b. nel caso di scorte e/o di prodotti di consumo una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o ripristino delle scorte di magazzino corrispondenti al valore delle scorte gravemente danneggiate e il dettaglio dei relativi costi;c. in ogni caso una perizia giurata, redatta a cura di professionista abilitato.2. La domanda deve inoltre contenere:a. descrizione dell'azienda e dell'attività svolta ovvero, per i soggetti di cui all'art. 6, comma 2, lettera e della legge speciale Sisma, la descrizione del solo immobile e della sua destinazione produttiva;b. dichiarazione autocertificativa attestante la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti;c. dichiarazione autocertificativa attestante il possesso di idonea Autorizzazione integrata ambientale (AIA) o delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA, rilasciate dalle autorità competenti, ovvero di avere proceduto alla richiesta delle suddette autorizzazioni; in tale ultima ipotesi, la concessione del contributo è condizionata all'effettivo ottenimento del titolo autorizzativo;d. documentazione fotografica, ove producibile, del danno subito dai beni strumentali, dalle scorte e dai prodotti;e. copia di eventuali polizze assicurative o dichiarazione di non avere attivato copertura assicurativa;f. dichiarazione autocertificativa attestante che i contratti stipulati con i fornitori contengono la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per l'ipotesi di diniego dell'iscrizione dei fornitori stessi nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, della legge speciale Sisma.3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 61, comma 2, lett. c), le perizie da allegare alla domanda di contributo devono essere redatte dai professionisti incaricati con riferimento a ciascuno degli interventi relativi:a. agli edifici;b. agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;c. ai beni mobili strumentali ed infrastrutture fisse o mobili;d. alle scorte e al ristoro dei danni subiti dai prodotti DOP/IGP;e. alla delocalizzazione definitiva mediante acquisto.4. Le perizie relative alle varie tipologie di intervento devono essere asseverate nei casi di cui alla lettera del precedente comma 1, e giurate nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma. Le stesse devono descrivere e documentare in modo esauriente, col corredo di adeguata documentazione tecnica e ove possibile fotografica, l'ubicazione degli immobili, i beni danneggiati, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi sismici, i costi relativi al ripristino o riacquisto dei beni danneggiati e al ristoro del danno economico relativo ai prodotti DOP/IGP, ovvero per gli edifici la quantificazione del costo degli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione ai fini della comparazione col costo convenzionale determinato applicando le tabelle di cui all'Allegato 2 al presente Testo unico.5. Le perizie devono dimostrare, altresì, la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva o il recupero a fini produttivi dell'edificio.6. Con riferimento ai prodotti in corso di maturazione, la perizia giurata dovrà attestare che il valore del contributo massimo concedibile dei beni determinato ai fini dell'ammissione al contributo ai sensi della stessa disposizione, compresi i pagamenti di eventuali polizze assicurative, non superi il 100 per cento dei costi ammissibili e cioè dei costi dei danni subiti come conseguenza diretta degli eventi sismici, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 50 del regolamento (UE) del 17 giugno 2014 n. 651/2014 e dall’articolo 30 del regolamento (UE) del 25 giugno 2014 n. 702/2014. |  |
| CAPO V - Il procedimento semplificato e l’istruttoria |  |
| Art. 63 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni del presente Capo, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa stabiliti dall’articolo 12-bis della legge speciale Sisma, e dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono finalizzate a definire le modalità procedimentali della semplificazione e accelerazione degli interventi edilizi della ricostruzione privata, nonché della concessione del contributo.2. La presente disciplina si applica a tutti gli interventi di riparazione, consolidamento, adeguamento sismico, ricostruzione anche previa demolizione compresi gli interventi di delocalizzazione e le nuove costruzioni disciplinate dalla presente Parte, e alle relative varianti, anche in accollo rispetto al contributo massimo concedibile, degli edifici residenziali e produttivi, che presentano danni lievi o gravi, anche con le modalità degli interventi unitari, volontari o obbligatori.3. Il mutamento della destinazione d’uso degli immobili, con opere o senza opere, è disciplinato ai sensi degli articoli 23-ter e 23-quater del Testo unico dell’edilizia. |  |
| Art. 64 - Titoli abilitativi dell’intervento edilizio e domanda di concessione del contributo1. Agli interventi edilizi della ricostruzione privata si applicano le norme del Testo unico dell’edilizia in quanto compatibili con quanto disposto dalla legge speciale Sisma.2. Ai fini della disciplina dei procedimenti di concessione dei contributi, si applicano gli articoli 6 e 12 della legge speciale Sisma.3. Ai sensi dell’art. 12, secondo comma, della legge speciale Sisma, all'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del Testo unico dell’edilizia, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo Testo unico. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis alla legge speciale Sisma gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni. |  |
| Art. 65 - Procedura semplificata, procedura ordinaria e termini di esecuzione dei lavori1. Agli interventi edilizi di riparazione e ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione anche previa demolizione degli immobili privati, realizzati con Scia edilizia o con permesso di costruire, ai sensi degli artt. 10, 22 e 23 del Testo unico dell’edilizia nonché degli artt. 12 e 12-bis della legge speciale Sisma, si applica la procedura semplificata di cui al presente Capo, nei limiti delle soglie di valore previste dal successivo comma 3.2. I soli interventi edilizi che determinano aumenti di volumetrie o superfici o nuove costruzioni, anche tramite delocalizzazione, sono soggetti a permesso di costruire, e si applicano le disposizioni del Testo unico dell’edilizia nonché l’art. 12 della legge speciale Sisma, ai fini del rilascio del titolo edilizio e il successivo art. 72, ai fini della concessione del contributo.3. Le procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata disciplinate dal presente Capo si applicano a tutti gli interventi di riparazione, ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione anche previa demolizione degli immobili privati per i quali il costo convenzionale, al netto dell’IVA, determinato con certificazione dal professionista, sia pari o inferiore a:a. euro 1.000.000,00, per gli interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi;b. euro 5.000.000,00, per gli interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di nuova costruzione per le abitazioni o le attività produttive che presentano danni gravi;c. euro 15.000.000,00, per gli interventi unitari volontari o obbligatori. Le disposizioni di semplificazione di cui al presente Capo si applicano sia agli interventi realizzati con Scia edilizia, sia agli interventi soggetti a permesso di costruire, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.4. Le comunicazioni di inizio e fine dei lavori, redatte dai direttori dei lavori, sono trasmesse immediatamente all’Ufficio speciale mediante le procedure informatiche previste.5. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro 24 mesi dalla data di inizio dei medesimi. Per gli interventi di importo superiore a 5 milioni di euro il termine è di 30 mesi. Restano ferme la disciplina della proroga del termine prevista dal successivo comma 6 e le cause di decadenza dal contributo.6. A richiesta dei proprietari interessati, gli Uffici speciali possono autorizzare, per giustificati motivi e sentito il Comune competente, la proroga del termine di cui al precedente comma per non più di sei mesi.7. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dall’Ufficio speciale, non è calcolato ai fini del termine per l’ultimazione degli stessi.8. Ad ultimazione dei lavori il soggetto beneficiario comunica all’Ufficio speciale l’avvenuta esecuzione delle opere finanziate, allegando apposita certificazione. L’Ufficio speciale può disporre verifiche in loco per accertare la veridicità di quanto dichiarato.9. Qualora i lavori non vengano iniziati ed ultimati entro i termini di cui ai commi precedenti, ovvero in caso di grave inadempienza, il Vice Commissario competente procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro ulteriori sessanta giorni ovvero novanta nel caso di immobili adibiti ad attività produttive. In caso di ulteriore inadempienza, il Vice Commissario decreta la decadenza e chiede la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi maturati. |  |
| Art. 66 - Compiti del professionista1. Il professionista, che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’art.29 comma 3, del Testo unico dell’edilizia, assevera e attesta sotto la propria responsabilità, ad ogni effetto di legge:a. la conformità edilizia del progetto attraverso la presentazione della Scia, ai sensi del Capo III, Titolo II, Parte I del Testo unico dell’edilizia o, ove occorrente, della domanda di rilascio del permesso di costruire, ai sensi del Titolo II, Parte I del medesimo Testo unico o del titolo unico ai sensi dell’articolo 7 del d.P.R. 160 del 2010;b. la conformità urbanistica dell’intervento proposto attraverso:1. la documentazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare, ai sensi di quanto previsto dall’art.9-bis del Testo unico dell’edilizia. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare come stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Tali disposizioni si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia;2. nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso, comunque denominati, rilasciati direttamente al professionista o al titolare dell’intervento che ne fa richiesta alle Autorità competenti in presenza di vincoli di ogni natura, anche idrogeologici, relativi all’esecuzione dei lavori sull'edificio danneggiato dal sisma, o richiesta di convocazione della Conferenza regionale, ai sensi dell'art.12-bis, comma 1, della legge speciale Sisma;3. attestazione dell’ufficio comunale competente da cui risulti che il fabbricato non è soggetto a procedimenti sanzionatori o a domande di sanatoria o condono edilizio. L’attestazione deve essere rilasciata da parte dell'ufficio comunale competente nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, decorso il quale la domanda si intende assentita;4. scheda di conformità urbanistica attestante la legittima preesistenza dell’edificio danneggiato, ai sensi dei precedenti punti 1. e 3., per l’assenza di vincoli urbanistici di inedificabilità assoluta dell’area;c. l’importo del contributo concedibile determinato nei limiti del costo ammissibile, con le modalità previste dal presente Testo unico, provvedendo ad attestare la congruità dell’importo dell’intervento e la coerenza dello stesso con gli elaborati tecnici del progetto presentato, comunque non superiore ai costi parametrici, nei limiti previsti dall’art. 6 della legge speciale Sisma e con le modalità di cui al successivo art. 72 del presente Testo unico, fatti salvi i maggiori costi per lavori di miglioria in accollo del richiedente, anche tramite bonus fiscali previsti per legge;d. l’utilizzabilità dell’edificio alla data degli eventi sismici, ai sensi dell’art. 10 della legge speciale Sisma e delle previsioni vigenti con riferimento agli edifici collabenti.2. La domanda di contributo e la Scia edilizia, secondo gli schemi ed i modelli indicati nella piattaforma informatica, sono presentate dai soggetti legittimati mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario, per gli adempimenti degli Uffici speciali per la ricostruzione, per quanto concerne la competenza sul contributo, e degli uffici comunali, per quanto concerne la competenza sui titoli edilizi. Gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli uffici comunali procedono, in autonomia e parallelamente, all'istruttoria e all'adozione dei provvedimenti di competenza, assicurando la massima collaborazione reciproca, al fine di evitare ogni aggravio procedimentale, nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. |  |
| Art. 67 - Contenuti della Scia edilizia1. Negli interventi disciplinati dal presente Capo, la Scia edilizia, ai sensi degli artt. 22 e 23 del Testo unico dell’edilizia, è costituita dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell’articolo precedente, e dagli elaborati progettuali richiesti. La Scia attestante la congruità del contributo è disciplinata dal successivo art. 72.2. La presentazione della Scia edilizia, ai sensi dell’articolo 22 del Testo unico dell’edilizia, con le autorizzazioni e gli atti di assenso, comunque denominati, eventualmente necessari, consentono l’inizio dei lavori dopo 30 giorni dalla presentazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Testo unico dell’edilizia.3. Entro tale termine gli uffici comunali, in carenza dei presupposti, possono adottare motivati provvedimenti di divieto di avvio dell’attività e richiedere integrazioni e regolarizzazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art.19, comma 6 della legge n. 241 del 1990.4. Il termine di inizio dei lavori è differito al momento della concessione del contributo ai sensi e nei termini del successivo art. 68.5. Gli interventi realizzati ai sensi della legge speciale Sisma rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 17 comma 3 lett. d) del Testo unico dell’edilizia. |  |
| Art. 68 - Disciplina degli interventi conformi1. Gli interventi di ricostruzione privata sui singoli edifici sono immediatamente attuabili e non sono condizionati dalla previa approvazione dei piani attuativi, o comunque denominati, salvi i casi di delocalizzazione di insiemi di edifici che richiedono varianti urbanistiche o la preventiva definizione di aggregati strutturali.2. Ai sensi dell’art. 3-bis del decreto legislativo 24 ottobre 2019, n. 123 e dell’art.10, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in tutti i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, della legge speciale Sisma, gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati e immediatamente attuabili anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza e per l’accessibilità.3. Per gli interventi di cui al comma 1, le deroghe riguardano prescrizioni, indici, parametri edilizi e urbanistici contenuti negli strumenti urbanistici comunali, nei regolamenti edilizi e nella pianificazione territoriale.4. Per gli interventi edilizi di cui al presente articolo si applicano le norme del Testo unico dell’edilizia, come modificato dall’art. 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Tutti gli interventi conformi ai volumi preesistenti, nei limiti di cui all’art. 3-bis del decreto-legge n.123 del 2019, anche per le ristrutturazioni con totale demolizione nei centri storici, sono realizzati attraverso la Scia edilizia, mentre le ristrutturazioni difformi, ossia eccedenti le modeste variazioni ammesse, sono assoggettate a permesso di costruire che dovrà valutare il miglioramento della qualità architettonica nel contesto urbano in cui si colloca.5. Gli interventi riguardanti nuove costruzioni, delocalizzazioni o che determinano aumenti di volumetrie rispetto a quelle preesistenti, salvo che per ragioni di efficientamento energico e sismico, sono attuati previo rilascio di permesso di costruire.6. Il permesso di costruire, ove convenzionato ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avere ad oggetto anche opere di urbanizzazione o la realizzazione di servizi che non richiedono atti di pianificazione urbanistica.7. Il professionista presenta la domanda di rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 20 del Testo unico dell’edilizia. Sulla base del permesso rilasciato, il professionista, che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assevera e attesta sotto la propria responsabilità la congruità del contributo richiesto ai sensi del successivo art. 72.8. Gli interventi edilizi attuati nei limiti dell’art. 3-bis del decreto legge n.123 del 2019 non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del d.P.R. 31 dicembre 2017, n. 31, nonché del successivo art. 70.9. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo, le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi gravi, che non siano compresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto- legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89. |  |
| Art. 69 - Interventi edilizi e prescrizioni urbanistiche1. Agli interventi della ricostruzione privata a causa del sisma, realizzati in modo conforme all'immobile preesistente di cui è dichiarato lo stato legittimo, ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. b), punto 1 del presente Testo unico, trattandosi di conforme ricostruzione di quanto già legittimamente esistente, non si applicano le prescrizioni dei piani urbanistici, degli strumenti comunali e della pianificazione territoriale, riguardanti nuovi interventi e costruzioni edilizie, in materia di altezza, distanze, indici di edificabilità, parametri edilizi e urbanistici, vincoli di qualsivoglia natura, salvo quelli previsti dall’art.12 della legge speciale Sisma per gli interventi sugli immobili esistenti.2. Per gli interventi di nuova costruzione, le ristrutturazioni con aumenti di volumetrie e le delocalizzazioni di edifici, i comuni possono stabilire, con propri provvedimenti e nei modi previsti dalle leggi, deroghe o prescrizioni diverse da quelle attualmente in vigore. |  |
| Art. 70 - Vincoli ed interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica preventiva1. Ai fini della ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, per gli interventi sottoposti a vincoli di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni del comma 1, terzo e quarto periodo, dell’articolo 12-bis della legge speciale Sisma. Per i beni di interesse paesaggistico non è richiesta l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo quanto previsto dall’articolo 149 dello stesso decreto legislativo, per le tipologie di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e consolidamento sismico che, in quanto finalizzati alla riparazione e consolidamento degli edifici o al ripristino con miglioramento sismico o adeguamento sismico e ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti, in nessun caso alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.2. Non costituiscono comunque alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici, ai sensi dell’articolo 149, comma 1, della lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, le opere interne e di consolidamento che non modificano la sagoma, siano eseguite nel rispetto dei limiti volumetrici e del colore delle facciate degli edifici, secondo quanto previsto dall'art. 154 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 o dai regolamenti comunali ed inoltre per gli interventi edilizi sanabili, inclusi nelle deroghe e nelle nuove tolleranze introdotte dall’art. 1-sexies, commi 4 e 5 della legge 24 luglio 2018, n. 89.3. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere previsti dall’articolo 2 del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, elencati nell’Allegato al predetto decreto, nonché gli interventi sanabili ai sensi dell’art. 1-sexies, combinato disposto dei commi 4 e 5 della legge 24 luglio 2018, n. 89.4. Tenuto conto di quanto previsto al comma 3, sono sempre esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, sulla base di apposita asseverazione, resa dal professionista di cui all’articolo 3 del presente Testo unico, della sussistenza dei pertinenti presupposti, le seguenti tipologie di interventi, corrispondenti alle voci “A.3” e “A.29" dell’Allegato “A" al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.5. In coerenza con quanto precisato dalla Circolare MIC del 7 marzo 2022, prot. 8510-P, non necessitano di autorizzazione paesaggistica gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione, conformi agli edifici preesistenti, che non prevedono incrementi volumetrici o di superfici, salve le modeste variazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici, nonché quelle necessarie per l’efficientamento energetico dell’edificio e per l’adeguamento agli standard igienico sanitari, comunque nel rispetto delle prerogative dell’autorità preposta al vincolo circa la conforme e regolare attuazione degli interventi. Parimenti non necessitano della autorizzazione paesaggistica le modifiche dei prospetti negli interventi di ricostruzione, secondo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 2, dell’articolo 12, della legge speciale Sisma, che si applica ai territori colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.6. Le segnalazioni certificate di inizio attività attestano la conformità degli interventi alle prescrizioni, anche relative ai materiali, contenute nei piani attuativi dei centri storici aventi valore di piani paesaggistici, ai sensi dell'art.11, comma 7, della legge speciale Sisma. |  |
| Art. 71 - Edifici soggetti a sanatoria o condono edilizio1. Ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 28 maggio 2018 n.55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, per gli interventi eseguiti in assenza della Scia o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell’abuso, presenta contestualmente alla domanda di contributo una Scia in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui all' art. 37, comma 4 e dell' art. 93 del Testo unico dell’edilizia, nei modi e agli effetti ivi previsti. Le domande in sanatoria devono essere definite dai comuni con priorità ed urgenza.2. Le Scia o le domande di permesso di costruire relative a edifici per i quali siano state presentate istanze di sanatoria o di condono edilizio, diverse rispetto a quelle riconducibili all'art.1-sexies del decreto legge 28 maggio 2018 n.55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n.89 sono disciplinate secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo.3. Nel caso di abusi in totale o grave difformità, o variazione essenziale, dal titolo edilizio, o che determinino un aumento della superficie o dei volumi o rischi per la statica e la sicurezza dell'edificio, risultanti dalle pratiche di condono o sanatoria pendenti o riscontrati su segnalazione dei professionisti incaricati, ai fini dell'efficacia del titolo edilizio abilitativo e della concessione del contributo, nei modi previsti dal presente Capo, è necessario che sia rilasciato il conseguente titolo in sanatoria oppure, in caso di esito negativo del procedimento, sia stato demolito quanto abusivamente realizzato.4. Le difformità parziali o lievi nelle tipologie di interventi soggetti a Scia o permesso di costruire, sono sanzionate ai sensi del Titolo IV, Capo II, del Testo unico dell’edilizia, secondo i procedimenti previsti dalla legge, i cui esiti sono comunicati dal Comune agli Uffici Speciali per la Ricostruzione.5. Alle sanatorie, relative ai casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, presentate successivamente alla data del 24 agosto 2016 e relative ad abusi che hanno determinato un aumento di superficie o di volume, non spetta comunque il contributo per la parte eccedente. Sono comunque fatti salvi gli aumenti di cubatura o di superficie consentiti dalle leggi regionali o da miglioramenti antisismici o di efficientamento energetico.6. Ai sensi del precedente comma 1 non costituisce abuso edilizio:a. la realizzazione di un manufatto di minori dimensioni rispetto al progetto autorizzato;b. gli interventi che rientrano nelle tolleranze esecutive ammesse all’epoca di realizzazione del manufatto nonché quelli realizzati anteriormente alla data del sisma nei limiti non superiori al 5%, ai sensi dell’art.34-bis del Testo unico dell’edilizia;c. le difformità tra lo stato legittimo, come desumibile dai titoli edilizi presentati o rilasciati, e le mappe e le piantine catastali, che presentano difformità grafiche anche in planimetria o traslazioni formali dell'immobile, solitamente dovute anch’esse ai differenti strumenti di misurazione o di disegno utilizzati nel corso dei decenni.7. Al fine di favorire la semplificazione nel rispetto dei principi di legge, si applica di regola la sanzione di euro 516, che è raddoppiata per i casi di ristrutturazione edilizia e nei casi in cui risulti complessa o impossibile la stima dell'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente all'abuso. |  |
| Art. 72 - Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi1. Per gli interventi disciplinati dal presente Capo, la domanda di concessione del contributo è presentata, dai soggetti legittimati, all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta o certificazione del titolo abilitativo, ossia del permesso di costruire o della Scia, ai sensi degli artt. 20, 22 e 23 del Testo unico dell’edilizia, necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Ai fini della semplificazione dell’esame può svolgersi una consultazione preliminare con gli Uffici in merito alla completezza della domanda. La domanda di contributo costituisce segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990, con cui il professionista attesta la conformità dei contenuti della domanda ai requisiti e ai presupposti previsti da leggi, ordinanze commissariali o di atti amministrativi generali.2. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, ad eventuale integrazione della documentazione necessaria per il rilascio del permesso di costruire o della presentazione della Scia, ai sensi del precedente art. 61:a. l’indicazione degli estremi della scheda AeDES di cui all'articolo 7, comma 1 redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, o altra certificazione resa dai professionisti ai sensi dell’art. 120 del presente Testo unico;b. la relazione tecnica asseverata a firma del professionista iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34 della legge speciale Sisma, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, e la Scia con i documenti previsti dall'art. 61 del presente Testo unico;c. il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di riparazione danni e rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico, demolizione e ricostruzione, riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da una relazione asseverata del professionista che attesta sotto la propria responsabilità la congruità del computo metrico estimativo in relazione al progetto e all'entità del contributo richiesto, comunque non superiore ai costi parametrici nei limiti previsti dall’art. 6 della legge speciale Sisma e degli Allegati 4 e 5 al presente Testo unico, fatti salvi i maggiori costi per lavori di miglioria, che possono riguardare anche opere strutturali, in accollo del richiedente, anche tramite bonus fiscali previsti per legge;d. nelle ipotesi di cui alla precedente lettera, nel rispetto dei termini previsti, il soggetto legittimato ha la facoltà di riproporre la domanda, che sarà esaminata e trattata dall’USR come una domanda nuova secondo l’ordine cronologico di esame delle pratiche in base alla data di presentazione.3. Per ogni tipologia di intervento disciplinato dal presente Testo unico, l’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori relativi alla riparazione o ricostruzione degli edifici privati, può essere comunicata, entro e non oltre i 120 giorni successivi alla data di adozione del decreto di concessione del contributo. Trascorso il termine di cui al precedente periodo, in caso di mancata comunicazione dell’impresa appaltatrice, l’USR procede alla revoca del decreto di concessione del contributo, fatta salva la facoltà per il soggetto legittimato di riproporre, entro e non oltre i successivi 120 giorni, la domanda di contributo con le modalità previste dalle norme e dalle ordinanze vigenti. Resta fermo che, in caso di comunicazione dell’impresa, non potranno essere iniziati i lavori prima del rilascio da parte dell’ufficio regionale competente dell’attestato di deposito sismico o dell’autorizzazione sismica ai sensi di quanto previsto dal Testo unico dell’edilizia. Per gli interventi di cui al presente Capo, nel caso in cui il contratto di appalto sia stato concluso con un corrispettivo inferiore rispetto al contributo concesso, il professionista ne dà comunicazione all’USR competente, ai fini della determinazione del nuovo importo del contributo concedibile.4. Verificata la completezza delle certificazioni asseverate dal professionista e le documentazioni prodotte, anche in contraddittorio con il soggetto interessato e con le rettifiche eventualmente necessarie della domanda, l’Ufficio speciale adotta la proposta di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche, che trasmette al Vice Commissario o suo delegato, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda.5. L'Ufficio speciale per la ricostruzione provvede, entro il termine di 10 giorni dalla data di presentazione della domanda, alla convocazione della Conferenza regionale nei casi previsti dall’art. 12-bis della legge speciale Sisma, trasmettendo la domanda. Il termine massimo di conclusione del procedimento è di 90 giorni nei casi di convocazione della Conferenza regionale prevista dall’art. 12-bis della legge speciale Sisma ovvero quando le domande siano state sorteggiate ai fini della verifica preliminare. I termini di cui sopra possono essere sospesi per una sola volta, e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità, anche relativi ai titoli edilizi, non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990.6. Il Vice Commissario o suo delegato, nei successivi 10 giorni, definisce il procedimento emanando il provvedimento di concessione del contributo, in osservanza di quanto disposto dal presente articolo, ovvero rigettando la domanda, anche parzialmente, previa congrua motivazione.7. Gli Uffici speciali procedono alle verifiche a campione, preventive e successive alla concessione del contributo, e a quelle, per quanto possibile, ritenute in ogni momento opportune, ai sensi dell'art. 77 del presente Testo unico.8. Tutti i termini per la conclusione del procedimento, previsti dal presente Capo, decorrono dal ricevimento della domanda, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 241 del 1990.9. Decorsi i termini senza che il procedimento sia concluso, chi vi ha interesse può chiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 2, commi 9, 9-bis, ter, quater, quinquies della legge n. 241 del 1990 da parte del Commissario Straordinario, nell'esercizio di quanto previsto dall'art. 2 della legge speciale Sisma, nonché, ai sensi dell’art. 31 del codice del processo amministrativo, può agire in giudizio per l'accertamento dell'obbligo dell’amministrazione di provvedere.10. In relazione agli immobili privati ricompresi nei programmi di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di superamento delle opere di messa in sicurezza, nonché́ di demolizione volontaria, ove ammissibili, definiti dai Gruppi tecnici di valutazione (GTV) istituiti dalle ordinanze speciali adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, i soggetti legittimati ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge speciale Sisma possono chiedere l’anticipo delle spese per la demolizione dell’edificio danneggiato prima della presentazione della domanda di contributo di cui al comma 1, a condizione che sia stato approvato il livello operativo di cui all’articolo 7 del presente Testo unico dall’Ufficio Speciale.11. La richiesta di concessione ed erogazione dell’anticipazione per le spese di demolizione di cui al comma 11 è presentata dal Professionista incaricato mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario, all’Ufficio speciale anche contestualmente alla richiesta preventiva del livello operativo. La richiesta deve contenere i dati di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 61 del presente Testo unico, ad essa devono essere inoltre allegati:-le dichiarazioni rese dai proprietari delle unità immobiliari o dell’edificio con cui attestano il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall’art. 6, del presente Testo unico per beneficiare del contributo per gli interventi di ricostruzione;-l’attestazione da parte del professionista dello stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’art. 66 del presente Testo unico;- la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47, del DPR n. 445/2000 del contributo concedibile determinato ai sensi del successivo comma 13;- il progetto di demolizione corredato delle necessarie autorizzazioni;-atto di impegno da parte dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda di contributo di cui al comma 2 entro il termine stabilito con i provvedimenti di cui all’art. 2, comma 2 della legge speciale Sisma.12. Le spese per la completa demolizione dell’edificio di cui al comma 11, e delle relative spese tecniche nel limite del 10% del costo ammissibile, sono provvisoriamente determinate nella misura forfettaria pari a 100 euro per i metri quadrati di superficie complessiva dell’edificio da demolire. Tale anticipazione del contributo deve essere compensata nella somma totale del contributo da concedere per l’intervento di ricostruzione dell’edificio con le modalità di cui al presente Testo Unico.13. L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 12, procede alla verifica della ammissibilità della richiesta e alla valutazione del livello operativo per l’edificio danneggiato, qualora non ancora approvato e con proprio provvedimento, concede l’anticipazione delle spese per la demolizione a valere sul contributo per la ricostruzione con le modalità di cui all’articolo 5 della legge speciale Sisma. Gli importi richiesti sono erogati dall’Ufficio speciale per la ricostruzione in un’unica soluzione, previa rendicontazione da parte del professionista delle spese effettivamente sostenute da documentarsi a mezzo di fatture e idonea documentazione contabile, dall’istituto bancario prescelto dal beneficiario, sul conto corrente dedicato indicato dai singoli soggetti professionali e dall’impresa esecutrice.14. La mancata presentazione della successiva domanda di contributo per la ricostruzione nei termini stabiliti dai provvedimenti del Commissario straordinario determina la revoca dell’anticipazione di cui al comma 12. L’Ufficio speciale adotta i provvedimenti per l’immediato recupero di quanto erogato in anticipazione.15. La procedura di cui ai precedenti commi da 10 a 14 può essere altresì adottata in ogni altro caso in cui, per gli edifici classificati L4, ricorrano le condizioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. u). |  |
| Art. 73 - Ulteriori disposizioni sulla presentazione della domanda1. Il soggetto legittimato, a pena di improcedibilità della domanda di contributo, trasmette all’Ufficio speciale l’indicazione dell’impresa di cui al comma 3 dell’articolo precedente, incaricata di eseguire i lavori, scelta direttamente dal soggetto legittimato a chiedere il contributo tra quelle che risultino iscritte nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, della legge speciale Sisma e che abbia altresì prodotto l’autocertificazione di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Contestualmente alla predetta indicazione, il soggetto legittimato deve produrre:a. il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, attestante che l’impresa incaricata non sia incorsa nella violazione degli obblighi di legge in materia contribuiva e previdenziale;b. l’autocertificazione, proveniente dall’impresa incaricata, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione soggettiva previsti dall’articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti previsti dall’articolo 8, comma 5, lettera c), della legge speciale Sisma;c. l’autocertificazione con cui l’impresa incaricata attesti di essere iscritta nell’anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, della legge speciale Sisma.d. dichiarazioni autocertificative con le quali il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori, nonché l'amministratore di condominio o il presidente del consorzio incaricati della presentazione della domanda di contributo, attestino di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. |  |
| Art. 74 - Stato legittimo dell’edificio e Conferenza regionale1. Nel caso in cui, a causa del sisma o per motivi di forza maggiore, il titolo edilizio relativo all’edificio oggetto del contributo non sia più disponibile, il professionista può limitarsi, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 12-bis della legge speciale Sisma, ad attestare in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma.2. Ai fini dell’attuazione del comma 1-bis dell’art. 12-bis della legge speciale Sisma, la conformità dell’intervento all’edificio preesistente al sisma consiste nell’attestare, da parte del professionista, anche sulla base di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese dal proprietario, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, o di documentazione fotografica probante e comunque nei modi previsti dall’art. 9-bis del Testo unico dell’edilizia, che l’intervento non determini variazioni volumetriche dell'edificio preesistente e risulti conforme alla normativa edilizia ed antisismica vigente.3. La Conferenza regionale, ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 241 del 1990:a. si esprime sulla conformità urbanistica dell'intervento, attestando la legittima preesistenza dell’edificio danneggiato e l’assenza di vincoli urbanistici di inedificabilità assoluta dell’area, nonché la conformità dell’intervento al Programma straordinario di ricostruzione di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.123, ove adottato;b. acquisisce, ove necessario, i pareri ambientali, paesaggistici e culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ivi compresi quelli idrogeologici, fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 68;c. acquisisce l’autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli Enti competenti ai fini della formazione del titolo edilizio, nel rispetto dell’art. 1-sexies, del decreto-legge n. 55 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2018, per gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente, o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione di cui alla precedente lettera a).4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza costituisce il presupposto del decreto di concessione del contributo e per il rilascio del titolo edilizio. Tale determinazione è adottata di regola entro il termine di 30 giorni dalla convocazione e comunque, ove necessario, nei termini stabiliti dall’art. 14-ter della legge n. 241 del 1990.5. Qualora sia necessario acquisire un solo parere o una sola autorizzazione, non si fa luogo a convocazione della conferenza e il parere o l’autorizzazione sono acquisiti secondo le procedure ordinarie. |  |
| Art. 75 - Attività del Comune1. Resta ferma la competenza dei comuni in materia di edilizia e di urbanistica nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, in materia di sportello unico delle attività produttive.2. Le domande di permesso di costruire o di titolo unico sono esaminate dai comuni, rispettivamente ai sensi dell'art. 20 del Testo unico dell’edilizia e dell’art. 7 del d.P.R. 7 settembre 2010 n. 160; le Scia sono esaminate ai sensi degli artt. 22 e 23 del Testo unico dell’edilizia.3. Sono compresi nel regime della Scia tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione dell'edificio, purché nei limiti dei volumi preesistenti, fatti salvi i modesti incrementi derivanti per ragioni di adeguamento alla normativa antisismica, di adeguamento igienico sanitario e di efficientamento energetico e previsti dalle norme vigenti.4. Compete altresì al Comune in tutti i casi di cui all’articolo 12- bis, comma 1-bis, della legge speciale Sisma e cioè nei casi in cui il professionista non abbia certificato la conformità urbanistica, nonché nei casi in cui sia necessario il rilascio del permesso di costruire o del titolo unico ai sensi del d.P.R. n. 160 del 2010, il rilascio del relativo parere in seno alla Conferenza regionale. Nell’ipotesi in cui il professionista non abbia accertato la conformità urbanistica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 64, comma 1, del presente Testo unico, il Comune esprime parere sulla conformità urbanistica in seno alla Conferenza regionale in ordine alla legittima preesistenza dell’edificio danneggiato e all’assenza di vincoli urbanistici di inedificabilità assoluta dell’area.5. Competono al Comune le attività previste dal Testo unico dell’edilizia e dalle leggi, i controlli nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo Capo VI del presente Testo unico, nonché il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 64, comma 1, punto 3, del presente Testo unico e degli atti relativi alla sanatoria degli interventi edilizi indicati nell’art. 1-sexies del decreto-legge n. 55 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2018.6. Competono altresì ai Comuni le attività istruttorie eventualmente delegate ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis della legge speciale Sisma. |  |
| Art. 76 - Attività dell’Ufficio Speciale1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione procedono all’attività istruttoria delle domande di contributo, ai sensi degli articoli precedenti del presente Capo, provvedendo preliminarmente a verificare la legittimazione del richiedente e l’abilitazione del professionista e quindi all’accertamento della completezza delle certificazioni e dei documenti prodotti, sotto propria responsabilità, dal professionista.2. In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista. Ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ove persistano motivi ostativi all’accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di 10 giorni, gli Uffici speciali trasmettono al Vice Commissario la proposta di rigetto della domanda di contributo.3. Nel caso di positivo riscontro, gli Uffici speciali provvedono a trasmettere la proposta di concessione del contributo al Vice Commissario, che delibera in via definitiva.4. Per tali adempimenti e per la convocazione della Conferenza regionale, ove prevista dalla legge speciale Sisma, si applicano le modalità procedimentali e i termini stabiliti dal Capo VII del presente Testo unico. Le verifiche a campione sono svolte ai sensi del successivo 78 del presente Testo unico.5. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono altresì a definire elenchi separati delle richieste di contributo. Gli Uffici speciali, esclusivamente per gli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 12-bis della legge speciale Sisma, definiscono gli elenchi A e B di cui al comma 2 dello stesso articolo 12-bis e delle disposizioni del Commissario Straordinario, sulla base delle liste generate automaticamente dalla procedura informatica conseguenti alle conformi dichiarazioni contenute nelle domande di contributo. L’istruttoria degli elenchi A e B è condotta contemporaneamente. L’istruttoria di ciascuno degli elenchi di cui alle lettere A e B è effettuata sulla base delle priorità stabilite dall’articolo 12-bis comma 2, della legge speciale Sisma, rispettivamente, alle lettere a) e b). All’interno della stessa priorità è garantita la precedenza in relazione al numero di protocollo della domanda di contributo e delle varianti in corso d’opera per le quali il professionista è ricorso alla Scia. Gli Uffici speciali determinano inoltre le modalità di organizzazione delle attività istruttorie secondo le disposizioni di cui al comma 1-bis dell’articolo 12-bis nonché di quelle di cui all’articolo 12 della legge speciale Sisma, ivi comprese quelle pendenti alla data di entrata in vigore del presente Testo unico, al fine di non pregiudicare i diritti acquisiti conseguenti al numero di protocollo delle singole domande di contributo. In ogni caso le domande presentate ai sensi del presente Testo unico devono essere verificate nei termini indicati dalla legge.6. Gli Uffici speciali, approvato il progetto per l’importo ritenuto congruo, provvedono tempestivamente a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed il codice CIG, dandone comunicazione al richiedente mediante la procedura informatica a tal fine predisposta. |  |
| Art. 77 - Servizio Assistenza Sisma1. Al fine di assicurare un costante ed uniforme supporto ai soggetti interessati dal processo della ricostruzione post sisma 2016, è stato istituto il Servizio Assistenza Sisma (S.A.S.), composto da tecnici ed esperti della Struttura commissariale, allo scopo di fornire un servizio continuo di consulenza in favore di cittadini, uffici comunali, professionisti incaricati.2. Il supporto viene offerto contemporaneamente su più livelli, attraverso:-servizio di ticketing, che consente sia l’invio di un nuovo quesito che la visualizzazione di risposte già fornite dalla Struttura commissariale;-servizio di supporto telefonico per i chiarimenti e le risposte orali;-FAQ, ossia le risposte fornite dalla Struttura commissariale alle domande più frequenti poste dai soggetti interessati dal processo di ricostruzione;-guide e modulistica, pubblicate sul sito web della Struttura commissariale;-pareri giuridici e circolari interpretative, alla cui predisposizione provvede l’Ufficio del Consigliere giuridico della Struttura commissariale a seguito di specifici quesiti posti dai professionisti, dai cittadini o dagli Uffici speciali per la ricostruzione.3. Le risposte ai quesiti sono date immediatamente e comunque entro e non oltre 15 giorni, garantendo il coinvolgimento degli Uffici speciali per la ricostruzione al fine della omogeneità dell’interpretazione. |  |
| CAPO VI - I controlli |  |
| Art. 78 - Verifiche a campione e controlli nella procedura semplificata1. Sulle domande di concessione del contributo certificate dai professionisti abilitati, presentate ai sensi del presente Capo, le verifiche e i controlli sono preventivi e successivi alla concessione del contributo.2. Le verifiche ed i controlli delle domande di contributo relative agli interventi previsti del presente Capo sono svolti in via preventiva anche ai sensi dell’articolo 12-bis, comma 3, primo periodo, della legge speciale Sisma.3. Gli Uffici speciali provvedono al controllo di cui al comma precedente mediante procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri casuali, della lunghezza pari alla approssimazione per intero superiore alla percentuale del 20% delle domande di contributo presentate nel mese precedente.4. Le verifiche successive al rilascio del provvedimento di concessione del contributo, di cui al presente Capo, sono svolte con cadenza mensile dagli Uffici speciali, mediante verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi ai sensi dell’articolo 12, comma 5 della legge speciale Sisma, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10% dei decreti di concessione dei contributi. Le verifiche di cui al presente comma sono svolte nella stessa misura anche a fine lavori, sulla certificazione del direttore lavori che attesta la regolare esecuzione delle opere ed il ripristino dell’agibilità. Ove possibile, anche al di fuori dei casi precedenti, gli Uffici speciali procedono comunque a controlli e verifiche prima della conclusione dei lavori, assumendo i relativi provvedimenti o segnalando al comune le eventuali irregolarità.5. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Vice Commissario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.6. Gli Uffici speciali provvedono alle verifiche ed ai controlli successivi alla concessione del contributo ai sensi del comma 5 del successivo art. 80.7. Le verifiche ed i controlli da parte del comune sulla Scia edilizia o il permesso di costruire sono svolte ai sensi di quanto previsto dal Testo unico dell’edilizia.8. Nel corso dei controlli espletati ai sensi del precedente comma 4, non rilevano le difformità di lieve entità inferiori alla tipologia di lavori classificati come manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 3, lett. b) del Testo unico dell’edilizia, che non aumentano le superficie e non incidono sugli interventi di carattere strutturale dell’edificio. La conformità delle varianti diverse da quelle precedentemente indicate deve essere certificata con Scia dal direttore dei lavori nella dichiarazione di fine lavori, ai sensi degli articoli 22 e 22-bis del Testo unico dell’edilizia.9. Il livello operativo per l'edificio danneggiato, approvato definitivamente dall'Ufficio speciale per la ricostruzione e comunicato ai soggetti legittimati, non può essere soggetto a modifiche in sede di controllo. Resta ferma la possibilità da parte del professionista di chiedere la determinazione preventiva del livello operativo ai sensi del presente Testo unico.10. Il professionista ha la facoltà di concordare con L’USR competente, in via preventiva ossia prima della presentazione del progetto, la definizione del livello operativo dell’intervento di ricostruzione.11. In sede di verifiche e controlli la congruità del contributo certificata dal professionista è oggetto di accertamento con riferimento all’erroneità dei presupposti o a false attestazioni. |  |
| Art. 79 – I controlli1. I presidenti di Regione -Vice Commissari provvedono, nell'ambito dei territori interessati e per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, ai controlli previsti dall’articolo 12, comma 5 della legge speciale Sisma sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente Testo unico secondo le disposizioni del presente Capo.2. Resta ferma la competenza dei Comuni, anche in relazione alle attività di controllo, in materia di edilizia e di urbanistica nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, in materia di Sportello unico delle attività produttive. |  |
| Art. 80 - Modalità di effettuazione dei controlli successivi alla concessione del contributo1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, in relazione ai territori di rispettiva competenza, anche coordinandosi con la struttura commissariale centrale, provvedono all'effettuazione delle verifiche successive all'adozione del decreto di concessione del contributo di cui all'art. 12, comma 4, della legge speciale Sisma, procedendo al sorteggio di un primo quantitativo pari alle percentuali indicate nel successivo comma 2 e relativo ai decreti di concessione dei contributi richiamati.2. I sorteggi di cui al comma 1 sono effettuati, con cadenza mensile, mediante procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri casuali della lunghezza pari alla approssimazione per intero superiore delle seguenti percentuali:a. 5% dei decreti di concessione dei contributi adottati nel mese antecedente il sorteggio e per i quali non siano ancora iniziati i relativi lavori;b. 5% dei decreti di concessione dei contributi relativi ad interventi che risultino in corso di esecuzione nel mese antecedente il sorteggio, gli Uffici speciali per la ricostruzione possono comunque procedere al controllo di un quantitativo di decreti superiore alle percentuali indicate dal presente comma, dandone comunicazione al Commissario Straordinario.3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla verifica accertando l'effettiva sussistenza dei presupposti per la concessione del contributo, come stabiliti dal presente Testo unico. Non possono procedere ai controlli i funzionari degli Uffici speciali che - a qualunque titolo - abbiano partecipato all'istruttoria della pratica di erogazione del contributo o comunque ad ogni altra e diversa fase ad essa riconducibile.4. Nel caso di controlli relativi ai decreti di cui al comma 2, lettera a), gli Uffici speciali per la ricostruzione verificano, in particolare, la sussistenza dei seguenti presupposti:a. la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;b. la verifica del nesso di causalità danno sisma mediante la corrispondenza tra documentazione fotografica e quadro fessurativo dell'edificio;c. il controllo sull'esatta individuazione del livello operativo verificando gli stati di danno e i gradi di vulnerabilità dichiarati con l'effettivo stato dei luoghi;d. la verifica della corrispondenza tra quanto rappresentato in progetto e quanto rilevato in sede di avvio dell'intervento.5. Nel caso dei controlli di cui al comma 4, lettere b) e c), gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono a verificare la sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma 4 e al controllo sull'intervento in corso di esecuzione o eseguito accertando: la conformità dell'intervento alle previsioni di progetto; la rispondenza delle tipologie di materiali impiegati con riferimento a macro-voci (opere strutturali, opere non strutturali, finiture connesse, impianti), tenuto conto del valore dell'opera. Gli Uffici speciali possono provvedere a verificare la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni contenute nel progetto anche con prove o sondaggi da effettuarsi da parte del direttore dei lavori, qualora dal controllo eseguito ai sensi del precedente periodo emergano indicazioni univoche e concordanti sulla mancanza dei requisiti richiesti.6. Possono essere regolarizzate le difformità riscontrate nel corso dei controlli di cui al comma 2 riguardanti:a. la ripartizione delle somme destinate alle opere strutturali e di quelle relative alle opere di finitura strettamente connesse;b. l’adozione di prezzi unitari non compresi nel prezzario cratere e/o privi della dovuta analisi;c. le carenze negli elaborati tecnici del progetto, comunque tali da non pregiudicare la lettura progettuale complessiva;d. le differenze tra misure del rilievo in sito e misure di progetto, ivi compreso il computo metrico tramite idonea campionatura nel limite del 20%.7. All'esito dei controlli di cui ai commi 5 e 6, gli Uffici speciali per la ricostruzione redigono apposito verbale. Qualora dal verbale risulti accertata almeno una delle difformità indicate al comma 6, l'Ufficio speciale per la ricostruzione comunica al professionista incaricato, al soggetto beneficiario del contributo e al direttore dei lavori, mediante posta elettronica certificata, ovvero qualora non conosciuta mediante raccomandata a.r., l'esito del sopralluogo e le difformità riscontrate concedendo un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione. Nel corso del medesimo termine i lavori sono provvisoriamente sospesi. Analoga comunicazione è inviata qualora dall'esito dei sopralluoghi venga riscontrata l'assenza dei presupposti per la concessione del contributo nonché difformità non regolarizzabili, fatta salva in tale ultima ipotesi in cui, qualora sulla base di quanto dichiarato in sede di richiesta di contributo ovvero nel corso della verifica si accerti che l’immobile oggetto dell’intervento è interessato da abusi parziali o totali, ancorché per gli stessi non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori, se questi risultano sanabili sulla base della vigente normativa urbanistica e il soggetto interessato non abbia provveduto a chiedere la sanatoria ai sensi dell’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il Comune invita il richiedente a presentare la relativa istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, quantificando gli oneri da corrispondere; in caso di inutile decorso del predetto termine, il Comune informa l’Ufficio speciale che provvede a definire la domanda di contributo con dichiarazione di improcedibilità.8. Nel caso in cui non si provveda alla regolarizzazione nel termine indicato al secondo periodo del comma 7 e comunque nei casi di cui al quarto periodo dello stesso comma 7 trovano applicazione le disposizioni recate ai commi 10 e 11.9. Gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle ipotesi di cui al comma 8 avviano il procedimento di revoca anche parziale del contributo mediante comunicazione, in cui sono indicati i motivi che sostengono la revoca, inviata a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero qualora non conosciuta mediante raccomandata a.r., al professionista incaricato, al direttore dei lavori e all'impresa esecutrice nonché ai singoli beneficiari del contributo. Dell'avvio del procedimento di revoca è data comunicazione al Comune. La ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca determina l'immediata sospensione dei lavori.10. Il professionista incaricato può, anche in nome e per conto del soggetto legittimato, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, formulare osservazioni e/o produrre documentazione ritenuta utile, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 9, mediante posta elettronica certificata. Gli Uffici speciali per la ricostruzione nei successivi sessanta giorni valutano le eventuali osservazioni formulate, esaminano la eventuale documentazione prodotta e concludono il procedimento avviato ai sensi del comma 9. La conclusione del procedimento avviene con l'adozione, entro il termine massimo di sei mesi dalla data del sorteggio e comunque non oltre diciotto mesi dall'erogazione del contributo, del provvedimento di revoca totale o parziale del contributo ovvero di archiviazione.11. La comunicazione dell'archiviazione del procedimento di revoca determina il riavvio dei lavori.12. I termini di cui al terzo periodo del comma 10 non si applicano qualora emerga che i provvedimenti di concessione del contributo siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà o di ogni altro documento allegato alle istanze risultati falsi o mendaci. In tali ipotesi, ferma restando l'eventuale segnalazione agli organi competenti, si procede comunque, ove ne ricorrano i presupposti, alla revoca anche parziale del contributo e al recupero delle somme indebitamente erogate.13. I presidenti di Regione - Vice Commissari provvedono, con cadenza semestrale, ad inoltrare al Commissario Straordinario una relazione riassuntiva contenente l'elenco delle pratiche oggetto di controllo e delle verifiche svolte corredata della relativa documentazione.14. Con provvedimento del direttore, ciascun Ufficio speciale per la ricostruzione provvede a definire i criteri e le modalità organizzative per l'effettuazione delle verifiche di cui al presente articolo. |  |
| Art. 81 - Ambito di applicazione e modalità di effettuazione delle verifiche da parte del Commissario straordinario1. La struttura commissariale provvede, tramite gli Uffici speciali per la ricostruzione, alle verifiche previste dall’art. 12, comma 5, della legge speciale Sisma sui contributi complessivamente concessi, con le modalità previste dagli articoli precedenti. Gli Uffici speciali per la ricostruzione segnalano al Vice Commissario e al Commissario Straordinario, per quanto di competenza, i casi di gravi inadempimenti che possono comportare la revoca, l’annullamento o la decadenza dal contributo. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario Straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.2. Al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di cui al comma 1, gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono ai sorteggi previsti dalla legge speciale Sisma e dalle disposizioni del presente Testo unico e alla successiva trasmissione, in via telematica, dei provvedimenti e della relativa documentazione al Commissario Straordinario.3. Con provvedimento dirigenziale, si può provvedere a definire i criteri e le modalità organizzative per l'effettuazione delle verifiche di competenza del Commissario Straordinario. |  |
| Art. 82 - Revoca dei contributi e dei rimborsi e attività di riscossione1. Nel caso in cui all'esito delle verifiche disciplinate dal presente Capo, i Presidenti di Regione-Vice Commissari o il Commissario Straordinario accertino l'avvenuta concessione di un contributo o di un rimborso non dovuto ovvero l'esecuzione di interventi difformi da quelli finanziati provvedono all'immediata revoca, anche parziale, del provvedimento e alla richiesta di restituzione delle somme eventualmente erogate e dei relativi interessi.2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al beneficiario, anche, ove possibile, tramite posta elettronica certificata, con richiesta di provvedere all'integrale restituzione della somma capitale e degli interessi entro il termine di trenta giorni. Il Commissario Straordinario può provvedere alla comunicazione di cui al comma 1 per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, a cui sono trasmessi i provvedimenti di revoca disposti all'esito delle verifiche.3. I presidenti di Regione-Vice Commissari o il Commissario Straordinario possono, in relazione ai provvedimenti di cui al comma 1, disporre, su richiesta dell'interessato da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 2, la rateizzazione del pagamento della somma capitale e dei relativi interessi. A tal fine, si tiene conto delle condizioni economiche del richiedente anche in relazione all'entità del contributo o del rimborso oggetto della richiesta di ripetizione, disponendo, in caso di accoglimento dell'istanza, che il pagamento avvenga secondo un numero di rate non superiore a 24 e di importo non inferiore ad euro 100,00. In ogni caso, il debito può essere estinto in qualsiasi momento mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dai Presidenti di Regione o dal Commissario Straordinario ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare dovuto in un'unica soluzione.4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 3, i Presidenti di Regione - Vice Commissari o il Commissario Straordinario provvedono alla riscossione coattiva di quanto dovuto. Si applicano per la riscossione coattiva le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 603 e s.m.i. Il Commissario Straordinario può avvalersi degli Uffici speciali per la ricostruzione per gli adempimenti richiesti all'ente impositore dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1972.5. Al fine di regolare l'attività di riscossione coattiva delle somme indebitamente erogate, il Commissario Straordinario provvede a stipulare un'apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e riscossione. |  |
| CAPO VII - La disciplina delle conferenze di servizi permanente e regionale |  |
| Art. 83 - Attività della Conferenza permanente1. La Conferenza permanente, istituita dall’articolo 16, comma 1, della legge speciale Sisma al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, esercita l’attività di direzione, di coordinamento e di controllo delle operazioni di ricostruzione ed adotta gli atti decisori relativi agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti.2. Ferme le previsioni di cui al comma 1, la Conferenza permanente:a. esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi;b. approva, ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 i progetti esecutivi delle opere pubbliche, dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario e di quelli predisposti dai soggetti indicati dall’art. 14, comma 4 e dall’art. 15, comma 1, lett. b) e c) della legge speciale Sisma ed acquisisce l’autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero della cultura.c. esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali di cui all’articolo 14, comma 2, lettera f) della legge speciale Sisma. |  |
| Art. 84 – Composizione della Conferenza permanente1. La Conferenza permanente di cui al precedente articolo 83, è presieduta dal Commissario Straordinario o da un suo delegato ed è composta da:a. un rappresentante del Ministero della cultura;b. un rappresentante del Ministero della transizione ecologica;c. un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;d. un rappresentante unico delle Amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b) e c);e. un rappresentante unico della Regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Regione territorialmente competente;f. un rappresentante dell’Ente Parco territorialmente competente;g. un rappresentante unico della Provincia e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Provincia territorialmente competente;h. un rappresentante unico del Comune e di tutte le amministrazioni riconducibili al medesimo Comune territorialmente competente.2. Partecipano alle riunioni della Conferenza permanente:i. il Commissario straordinario o il suo delegato;j. i rappresentanti del Ministero della cultura, del Ministero della transizione ecologica e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e, in ragione della decisione oggetto della conferenza e della loro competenza territoriale,k. i rappresentanti degli Enti parco,l. delle altre amministrazioni dello Stato,m. delle Regioni e delle altre amministrazioni regionali,n. delle Province e delle altre amministrazioni provinciali,o. dei Comuni e delle altre amministrazioni comunali.3. Il Ministero della cultura, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvedono a designare, il proprio rappresentante in seno alla Conferenza prevista dall’articolo 1, individuandone, altresì, il sostituto in caso di impedimento.4. Il rappresentante unico di cui alla lettera d) del comma 1 è individuato secondo le modalità previste dall’articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, il Prefetto, territorialmente competente, provvede alla designazione del rappresentante unico entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della conferenza permanente.5. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria provvedono alla designazione del rappresentante unico di cui alla lettera e) del comma 1.6. Gli Enti Parco, le Province ed i Comuni territorialmente competenti provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro cinque giorni dal ricevimento dalla convocazione della conferenza permanente.7. Ciascuna amministrazione o ente è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso.8. Resta salva la possibilità di invitare alle riunioni della conferenza permanente tutti i soggetti interessati e, per le singole amministrazioni dello Stato, rappresentante nei modi e nelle forme di cui alla lettera e) del comma 1, di intervenire a dette riunioni esclusivamente in funzione di supporto. |  |
| Art. 85 - Modalità di funzionamento della Conferenza permanente1. Al fine di potenziare ed accelerare l’attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la Conferenza permanente opera esclusivamente secondo le modalità previste dall’articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990.2. La Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.3. La Conferenza permanente si riunisce, di regola, con cadenza settimanale, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate.4. Il Commissario straordinario provvede, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente alle attività descritte nel precedente articolo 83, a comunicare, secondo le modalità previste dall’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti ed alle altre amministrazioni interessate:a. l’oggetto della determinazione da assumere, inviando i relativi documenti ovvero le credenziali per l’accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria;b. il termine perentorio, non superiore a sette giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;c. la data della prima riunione della Conferenza permanente che non può essere fissata prima di tre giorni dalla scadenza del termine previsto dalla precedente lettera b).5. I lavori della Conferenza si concludono non oltre quindici giorni, decorrenti dalla data della riunione di cui alla lettera c) del comma 4. Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non può superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. |  |
| Art. 86 - Determinazioni della Conferenza permanente1. La Conferenza permanente delibera a maggioranza dei presenti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento.2. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte.3. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l’applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 7 del Testo unico dell’edilizia. Della eventuale variante urbanistica è data specifica evidenza nella determinazione conclusiva ai fini dell’aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico da parte dell’amministrazione competente.4. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero della cultura in seno alla Conferenza.5. Il parere del rappresentante del Ministero della transizione ecologica è comunque necessario ai fini dell’approvazione del programma delle infrastrutture ambientali.6. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi previsti dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. |  |
| Art. 87 - Attività delle Conferenze regionali1. Presso ciascuna delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria è istituita la Conferenza regionale prevista dall’articolo 16, comma 4, della legge speciale Sisma.2. La Conferenza regionale di cui al comma 1:a. esprime il parere sui progetti relativamente agli interventi privati concernenti edifici sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, su richiesta del Comune competente al rilascio del titolo abilitativo. Nell’ambito della conferenza è inoltre acquisita l’autorizzazione sismica, qualora ne ricorrano le condizioni;b. approva i progetti definitivi relativi agli interventi attuati dai soggetti indicati nell’articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2 della legge speciale Sisma;c. esprime il parere obbligatorio per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. |  |
| Art. 88 - Composizione delle Conferenze regionali1. La Conferenza regionale di cui al precedente articolo 87, è presieduta dal Presidente della Regione-Vice Commissario o da un suo delegato ed è composta da:a. un rappresentante del Ministero della cultura;b. un rappresentante del Ministero della transizione ecologica;c. un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;d. un rappresentante unico delle Amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b) e c).e. un rappresentante unico della Regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Regione territorialmente competente;f. un rappresentante dell’Ente Parco territorialmente competente;g. un rappresentante unico della Provincia e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Provincia territorialmente competente;h. un rappresentante unico del Comune e di tutte le amministrazioni riconducibili al medesimo Comune territorialmente competente.2. Partecipano alle riunioni della Conferenza regionale:i. il Presidente della regione – Vice Commissario o il suo delegato e, in ragione della decisione oggetto della conferenza e della loro competenza per materia e territoriale,j. i rappresentanti del Ministero della cultura,k. del Ministero della transizione ecologica el. del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,m. i rappresentanti degli enti parco,n. delle altre amministrazioni dello Stato,o. della regione e delle altre amministrazioni regionali,p. delle province e delle altre amministrazioni provinciali,q. dei comuni e delle altre amministrazioni comunali nonchér. il dirigente dell’Ufficio speciale per la ricostruzione competente o un suo delegato;3. Il Ministero della cultura, il Ministero della transizione ecologica e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili designano il proprio rappresentante in seno alla Conferenza prevista dall’articolo 87, individuandone, altresì, il sostituto in caso di impedimento.4. Il rappresentante unico di cui alla lettera d) del comma 1 è individuato secondo le modalità previste dall’articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, il Prefetto, territorialmente competente, provvede alla designazione del rappresentante unico entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza regionale.5. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria designano il rappresentante unico di cui alla lettera e) del comma 1.6. Gli Enti Parco, le Province ed i Comuni territorialmente competenti provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro cinque giorni dal ricevimento dalla convocazione della Conferenza regionale.7. Ciascuna amministrazione o ente è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso.8. Resta salva la possibilità di invitare alla riunione della Conferenza tutti i soggetti interessati e, per le singole amministrazioni dello Stato, rappresentante nei modi e nelle forme di cui alla lettera e) del comma 1, di intervenire a dette riunioni esclusivamente in funzione di supporto.9. La partecipazione alla Conferenza regionale costituisce dovere d’ufficio. |  |
| Art. 89 - Modalità di funzionamento delle Conferenze regionali1. Al fine di potenziare ed accelerare l’attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la Conferenza opera esclusivamente secondo le modalità previste dall’articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990.2. La Conferenza regionale è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti.3. La Conferenza regionale si riunisce, di regola, con cadenza settimanale, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni, di volta in volta, interessate.4. Il Presidente della Regione – Vice Commissario provvede, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente alle attività descritte nel precedente articolo 86, a comunicare, secondo le modalità previste dall’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti ed alle altre amministrazioni interessate:a. l’oggetto della determinazione da assumere, inviando i relativi documenti ovvero le credenziali per l’accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria;b. il termine perentorio, non superiore a sette giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;c. La data della prima riunione della Conferenza regionale che non può essere fissata prima di tre giorni dalla scadenza del termine previsto dalla precedente lettera b).5. I lavori della conferenza si concludono in quindici giorni, decorrenti dalla data della riunione di cui alla lettera c) del comma 4. Qualora alla conferenza partecipino amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non può superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. |  |
| Art. 90 - Determinazioni delle Conferenze regionali1. La Conferenza regionale delibera a maggioranza dei presenti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento.2. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte.3. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l’applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 7 del Testo unico dell’edilizia.4. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni sono rese dal rappresentante del Ministero della cultura in seno alla Conferenza.5. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni contenute nel precedente art. 89, e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi previsti dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. |  |
| PARTE III - I procedimenti speciali |  |
| CAPO I - Immobili di proprietà privata di interesse culturale e paesaggistico |  |
| Art. 91 - Definizioni1. Ai fini del presente Titolo, si intendono per «immobili di interesse culturale e paesaggistico» le seguenti tipologie di beni:a. «immobili dichiarati di interesse culturale»: gli immobili dichiarati di interesse culturale particolarmente importante ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato “codice”, e gli immobili verificati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del medesimo “codice”;b. «immobili sottoposti a tutela ope legis»: gli immobili appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sottoposti alle disposizioni della Parte II del “codice” fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui all’articolo 12, comma 2, stesso “codice”;c. «immobili sottoposti a prescrizioni di tutela indiretta»: gli immobili, la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, sottoposti alle prescrizioni di cui agli articoli 45 e seguenti del “codice”;d. «edifici collabenti»: gli immobili di cui all’articolo 10, comma 3-bis, della legge speciale Sisma formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del “codice”;e. «immobili qualificati di interesse culturale dagli strumenti di pianificazione urbanistica»: gli immobili, la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, ricompresi nelle “zone a carattere storico, ambientale, paesistico” previste dai piani regolatori comunali ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge n. 1150 del 1942 (nel testo introdotto con la legge 19 novembre 1968, n. 1187), oppure che siano qualificati di interesse culturale nella strumentazione urbanistica comunale, provinciale o regionale vigente o rientrino nelle perimetrazioni dei centri storici e dei borghi tipici per motivi ambientali, culturali, storici, architettonici, effettuate dalle Regioni;f. «immobili sottoposti a tutela paesaggistica provvedimentale specifica»: gli immobili la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, dichiarati di notevole interesse pubblico paesaggistico ai sensi delle lettere b) - ville, giardini e parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del “codice” – e c) - complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici – dell’articolo 136 del “codice” (o ai sensi delle previgenti normative richiamate dall’articolo 157 stesso “codice”);g. «immobili sottoposti a tutela paesaggistica ex lege o come bellezza panoramica, ovvero in base a previsioni del piano paesaggistico»: gli immobili, la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, ricadenti in una delle aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del “codice” o sottoposti a tutela paesaggistica con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera d), del “codice” (o ai sensi delle previgenti normative richiamate dall’articolo 157 stesso “codice”), nonché gli immobili specificamente sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 del “codice”.h. «ruderi»: gli immobili contemplati dall’articolo 10, comma 3-bis, della legge speciale Sisma, formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del “codice”, (edifici allo stato di rudere aventi le seguenti caratteristiche: perimetro delimitato da pareti murarie che raggiungano l’altezza media di almeno m. 2,00 da terra, non individuabili né perimetrabili catastalmente, nonché privi totalmente di copertura e della relativa struttura portante e di tutti i solai, o con alcune volte e/o orizzontamenti).2. Ai fini del presente Titolo si intendono per:a. «restauro»: l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero del bene medesimo, assicurandone la funzionalità, nonché alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali;b. «ripristino»: l’intervento diretto a restituire l’aspetto e la consistenza che un edificio aveva a una data epoca, perlopiù fra le più antiche della sua storia, e che aveva perduto in seguito a crolli o ad opere successive di trasformazione e adattamento, mediante rimozione di aggiunte o parziali ricostruzioni, al fine di restituire all’edificio la sua integrità e funzionalità;c. «ricostruzione»: l’intervento riguardante edifici distrutti o in avanzato stato di disfacimento, condotto, sul medesimo sito e senza dislocazione, con l’intento di restituire l’edificio allo stato precedente il danno, in riferimento ad una solida base documentaria ed in coerenza con la natura storica dei luoghi.3. L’Allegato n.8 al presente Testo unico, intitolato “Beni culturali”, elenca le tipologie di interventi, gli elementi paesaggistici, urbani, architettonici di contesto e gli elementi costitutivi dell’architettura storica in relazione ai quali sono declinati e articolati gli incrementi percentuali.4. Ai fini della dimostrazione della sussistenza del requisito della conclusione della costruzione in data anteriore al 1945 è possibile utilizzare ogni mezzo di prova, ivi inclusi i documenti, le informazioni, i dati e le riprese fotografiche e ogni altro strumento probatorio previsti dall’articolo 9-bis del Testo unico dell’edilizia. |  |
| Art. 92 - Finalità1. Le disposizioni del presente Titolo, in attuazione dell’articolo 9, secondo comma, della Costituzione e dell’articolo 5, comma 2, della legge speciale Sisma, sono finalizzate a riconoscere un contributo fino al 100% delle spese occorrenti a realizzare gli interventi di restauro, riparazione e ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione degli immobili di interesse culturale e paesaggistico danneggiati o distrutti dal sisma, in modo da assicurare il conseguimento di elevati livelli qualitativi nella progettazione e nella realizzazione dei suddetti interventi, al fine di renderli compatibili con la tutela degli aspetti architettonici, storici e paesaggistici e di salvaguardare i caratteri identitari degli insediamenti dei Comuni colpiti dal sisma. |  |
| Art. 93 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni del presente Titolo in materia di riparazione, ripristino, recupero, restauro e ricostruzione degli immobili di interesse culturale appartenenti a soggetti privati si applicano a tutti gli immobili sottoposti a regime di tutela ai sensi della Parte II del “codice”, agli immobili sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del “codice”, la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, nonché, nei limiti e secondo le modalità definiti negli allegati, agli immobili qualificati di interesse culturale dagli strumenti di pianificazione urbanistica o da altri atti generali regionali, provinciali o comunali e la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945.2. Sono ricompresi nell’ambito applicativo del presente Titolo, ove ricadenti in una delle categorie elencate nell’articolo 91, anche gli interventi che hanno ad oggetto tipologie particolari di immobili di interesse culturale, di proprietà privata, non qualificabili come abitazioni di carattere ordinario, quali, a titolo esemplificativo, i complessi monastici e abbaziali, le chiese, i castelli, ivi incluse le fortificazioni e altri manufatti architettonici che, in relazione alle peculiari tipologie edilizie e costruttive, richiedano una specifica valutazione del connesso costo economico. Sono compresi altresì gli interventi di riparazione e consolidamento di tutti gli elementi architettonici anche complementari quali, ad esempio, fontane, recinzioni, scaloni, chiostre, giardini, che concorrono a determinare il carattere di pregio dell’immobile, nonché il restauro pittorico e degli apparati decorativi fissi che facciano parte integrante della struttura e limitatamente alle parti danneggiate dal sisma e/o interessate dagli interventi. Alle particolari tipologie di immobili di cui al presente comma non si applica la riduzione del costo parametrico per classi di superficie.3. Resta fermo nei Comuni diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, della legge speciale Sisma il contributo previsto per gli interventi di cui al presente Titolo, concesso a favore dei beneficiari di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c), della stessa legge speciale che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 comprovato da apposita perizia asseverata, è pari al 50% del costo ammissibile, per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione. Nei medesimi Comuni il contributo è altresì pari al 100% del costo ammissibile qualora sia concesso a favore dei beneficiari di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b) ed e) della legge speciale Sisma ovvero si tratti di edifici ubicati nei centri storici, nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici comunali come zone A ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, nei borghi tipici per motivi ambientali, culturali, storici, architettonici, come riconosciuti da strumenti regionali o provinciali di pianificazione territoriale o paesaggistica.4. Nei soli casi eccezionali di immobili rientranti nella previsione dell’articolo 91, comma 1, lettera a) per i quali l’applicazione dei parametri valutativi e dei criteri applicativi stabiliti nell’Allegato n.8 al presente Testo unico risulti insufficiente a coprire i costi effettivi degli interventi progettati, in considerazione della peculiare o unica configurazione strutturale dell’immobile, il soggetto avente titolo può domandare che si proceda a una stima diretta del contributo allegando un’apposita relazione tecnica che dimostri l’insufficienza del contributo come calcolato in base al presente Testo unico, tenuto conto delle speciali esigenze dell’intervento. Il Vicecommissario provvede sulla domanda di ammissione alla stima diretta previo parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente e, ove ritenga sussistenti le condizioni di cui ai periodi precedenti, dispone che si proceda alla stima diretta del contributo. La stima diretta è operata secondo la procedura ordinaria di cui all’articolo 12 della legge speciale Sisma. Se all’esito dell’istruttoria risulta che non sussiste il presupposto dell’insufficienza del contributo, si applicano gli incrementi e la procedura previsti dal presente Titolo.5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì agli immobili rientranti nella previsione dell’articolo 91, comma 1, lettera d), limitatamente agli edifici isolati e non facenti parte di complessi edilizi, quali ad esempio torri, campanili, fari, per i quali l’applicazione dei costi convenzionali di cui al successivo articolo 96 non consenta il recupero in ragione della ridotta superficie. |  |
| Art. 94 - Interventi ammissibili a contributo1. Nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 91, di restauro, riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici di interesse culturale e paesaggistico compresi nell’ambito applicativo del presente Titolo, rientrano nel costo dell’intervento anche quelle ulteriori lavorazioni, connesse agli interventi medesimi, finalizzate al recupero ovvero al restauro di beni ed elementi architettonici e storico-artistici di pregio, caratterizzanti l’architettura dell’edificio oggetto di intervento (quali, ad esempio, stipiti, angolari, portali, mensole, architravi, elementi decorativi, stemmi), ivi incluse le superfici decorate e altri apparati decorativi. Sono ammesse a contributo anche le lavorazioni di restauro delle superfici decorate e degli altri apparati decorativi non inclusi nelle Tabelle di cui all’Allegato 8 al presente Testo unico.2. Per gli edifici di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b), del presente Testo unico, le opere ammissibili a contributo sono determinate sulla base delle indicazioni contenute nel già menzionato Allegato 8. Le predette indicazioni sono applicabili, in quanto compatibili, anche agli interventi di ricostruzione pubblica eseguiti su beni culturali.3. In ogni caso, l’Ufficio speciale ha facoltà di non ammettere a contributo gli interventi motivatamente ritenuti incongrui o non giustificati in relazione al danno subito, alla dimensione ed alle caratteristiche dell’opera.4. Per gli edifici di cui all’ articolo 91, comma 1 lett. a) e b), qualora sia stato necessario trasferire temporaneamente in depositi idonei gli arredi e le suppellettili di interesse culturale, è riconosciuto a copertura dei costi del trasloco e della successiva riallocazione nell’edificio un contributo pari all’80% dei costi sostenuti comprovati con fattura o con altra idonea documentazione.5. Qualora gli edifici di cui al presente articolo siano totalmente o parzialmente crollati, o comunque abbiano riportato danni tali da renderne necessaria la demolizione e l’integrale ricostruzione, è sempre possibile procedere al loro smontaggio controllato e alla successiva rimessa in opera, purché in modo fedele all’assetto preesistente, anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.6. Gli immobili di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 103 del presente Testo unico, anche non adibiti ad usi pubblici, vincolati dalla disciplina di tutela ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, alla data degli eventi sismici, possedevano tutti i requisiti per essere utilizzabili in base alla loro specifica destinazione, ma non erano al momento utilizzati sono ammissibili a contributo limitatamente alle opere indispensabili ad assicurare l'agibilità strutturale e le opere di finitura interne ed esterne, facendo riferimento a quelle necessarie al ripristino delle condizioni preesistenti al sisma, per restituire all'intero edificio l'aspetto decorativo e funzionale originario. Ai fini della determinazione del costo convenzionale, in ogni caso, è assunto il livello operativo attribuito e trova applicazione lo scaglionamento per classi di superficie previste dalla Tabella 5 degli Allegato 4 e 5 al presente Testo unico. Sono riconosciute le maggiorazioni di cui alla Parte II del presente Testo unico, laddove compatibili con le opere ammesse a contributo. L’Ufficio speciale ha facoltà di non ammettere a contributo gli interventi motivatamente ritenuti incongrui o non giustificati in relazione al danno subito, alla dimensione ed alle caratteristiche dell’opera. |  |
| Art. 95 - Base di calcolo del contributo1. Gli incrementi del contributo riconoscibili per gli interventi di cui agli articoli 91 e 92 sono applicati ai costi parametrici definiti, in relazione alla destinazione residenziale, produttiva o di uso pubblico. In ogni caso il contributo complessivo, incluse tutte le maggiorazioni, non può superare il 100% delle spese occorrenti per realizzare gli interventi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 6, della legge speciale Sisma.2. In considerazione dell’esigenza di promuovere e di favorire, nel processo di ricostruzione, i più alti livelli di protezione sismica compatibili con le esigenze di tutela del valore culturale e paesaggistico degli immobili interessati dagli interventi, non assume rilievo, nel riconoscimento degli incrementi, la distinzione tra danni lievi e danni gravi, fermi restando i termini di decadenza per la presentazione delle domande di contributo stabiliti dalle disposizioni vigenti. Le disposizioni del presente Titolo si applicano indistintamente sia agli immobili con destinazione residenziale, sia a quelli con destinazione produttiva o mista. |  |
| Art. 96 - Incrementi del costo parametrico1. Per ciascuna delle tipologie di immobili di interesse culturale e paesaggistico indicate nell’articolo 91, comma 1, ad esclusione di quella prevista dalla lettera h), sono previsti i seguenti incrementi percentuali del costo parametrico:a. - fino al 100% per gli immobili rientranti nella lettera a) dell'art. 91 (beni vincolati/dichiarati);b. - fino al 70% per gli immobili rientranti nella lettera b) dell'art. 91 (ope legis);c. - fino al 35% per gli immobili rientranti alla lettera c) dell'art. 91 (prescrizioni di tutela indiretta) per gli interventi di conservazione e restauro; fino al 14% per gli interventi di ricostruzione;d. - fino al 50% per gli immobili rientranti alla lettera d) dell'art. 91 (edifici collabenti vincolati/dichiarati);e. - fino al 50% per gli immobili rientranti alla lettera e) dell'art. 91 (urbanistica) per gli interventi di conservazione e restauro; fino al 20% per gli interventi di ricostruzione;f. - fino al 70% per gli immobili rientranti alla lettera f) dell'art. 91 (paesaggistici «specifici»);g. - fino al 35% per gli immobili rientranti alla lettera g) dell'art. 91 (paesaggistici «generici» o di piano paesaggistico) per gli interventi di conservazione e restauro;h. -fino al 14% per gli interventi di ricostruzione.2. Gli incrementi di cui all'art. 91, comma 1, lettera a), sono articolati, entro il limite massimo percentuale ivi previsto, in una quota minima garantita, pari al 30%, e in ulteriori maggiorazioni condizionate all'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto richiedente, tramite il professionista che ha redatto il progetto, di realizzare uno o più degli interventi, specificati nelle tabelle di cui all’Allegato n.8 al presente Testo unico. Nel caso di vincoli parziali, che riguardino, ad esempio, la sola facciata o singole parti dell'edificio, è esclusa la quota minima garantita di incremento automatico del 30%, di cui al precedente periodo.3. Per gli immobili rientranti nella tipologia di cui all’articolo 91, comma 1, lettere d) ed e), è riconosciuto un incremento massimo del 50% per gli interventi di conservazione e restauro e, solo per la tipologia di cui alla lettera e), del 20% per quelli di ricostruzione. Per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 91, comma 1, lettere c) e g), è riconosciuto un incremento massimo del 35% per gli interventi di conservazione e restauro e del 14% per quelli di ricostruzione.4. L’incremento del contributo complessivo effettivamente spettante per le voci variabili, entro il limite percentuale massimo previsto per ciascuna delle tipologie di immobili di cui al comma 1, è determinato dalla somma delle singole voci parametriche, relative alle tipologie di immobile e di intervento proposto, purché rientrante nella categoria di intervento di conservazione o ricostruzione, e alla considerazione degli elementi paesaggistici, urbani, architettonici di contesto e degli elementi costitutivi dell’architettura storica riportati nelle tabelle dalla n. 1 alla n. 3 dell’Allegato n.8 al presente Testo unico.5. In particolare:a. - per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a), b) ed f), l’incremento del contributo economico è determinato, in relazione agli specifici interventi proposti tra quelli indicati nella tabella 1 dell’Allegato n.8, denominata “Conservazione e restauro”, nelle corrispondenti misure percentuali ivi indicate;b. - per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 91, comma 1, lettere c) e g), la cui realizzazione sia antecedente al 1945, l’incremento del contributo economico è determinato, nelle corrispondenti misure percentuali ivi indicate, in relazione agli specifici interventi proposti, nonché in relazione alla considerazione del contesto edilizio, urbano e paesaggistico e degli elementi costitutivi dell’architettura storica indicati nelle tabelle 2A e 3 dell’Allegato n.8, denominate rispettivamente “Salvaguardia e conservazione dei contesti edilizi, urbani e paesaggistici - Conservazione degli elementi costitutivi dell’architettura storica” e “Riduzione delle vulnerabilità sismiche attraverso interventi compatibili con il carattere dell’ architettura storica”, integrando la documentazione progettuale con gli elaborati esplicativi ivi indicati;c. - per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 91, comma 1, lettere d) ed e), la cui realizzazione, per quest’ultima tipologia, sia antecedente al 1945, l’incremento del contributo economico è determinato, nelle corrispondenti misure percentuali ivi indicate, in relazione agli specifici interventi proposti, nonché in relazione alla considerazione del contesto edilizio, urbano e paesaggistico e degli elementi costitutivi dell’architettura storica indicati nelle tabelle 2B e 3 dell’Allegato n.8 al presente Testo unico, denominate rispettivamente “Salvaguardia e conservazione dei contesti edilizi, urbani e paesaggistici - Conservazione degli elementi costitutivi dell’architettura storica” e “Riduzione delle vulnerabilità sismiche attraverso interventi compatibili con il carattere dell’ architettura storica”, integrando la documentazione progettuale con gli elaborati esplicativi ivi indicati.6. La documentazione progettuale allegata alla domanda deve contenere un’adeguata descrizione, asseverata dal progettista, che dettagli e giustifichi le singole soluzioni progettuali per le quali si chiede l’incremento.7. Ad eccezione dell’incremento minimo garantito del 30% previsto per gli interventi sui beni appartenenti alla tipologia di cui alla lettera a) dell’articolo 91, primo comma, e del 15% previsto per gli interventi sui beni appartenenti alla tipologia di cui alla lett. f), a condizione, in questo caso, che tali interventi siano rispondenti alla nozione di “ricostruzione” di cui all’articolo 91, comma 2 ,lett. c), la domanda degli incrementi di cui al presente Titolo I, come articolati nelle tabelle di cui all’Allegato 8 al presente Testo unico, è facoltativa. La mancata compilazione, in tutto o in parte, delle predette tabelle non incide sul diritto al contributo corrispondente al costo parametrico. |  |
| Art. 97 – Beni culturali, collabenti e ruderi1. In attuazione dell’articolo 10, comma 3-bis, della legge speciale Sisma, per gli edifici collabenti formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del “codice” è consentita la copertura, nel limite del costo convenzionale, degli interventi di restauro, ripristino e ricostruzione, sulla base del progetto approvato dalla competente Soprintendenza ai sensi degli articoli 21 e seguenti del “codice”. A tal fine sono riconosciuti gli incrementi percentuali, fino al 50% del contributo di base, come articolati nelle tabelle 2b) e 3 dell’Allegato n.8 al presente Testo unico.2. Agli immobili di cui all’articolo 10, comma 3-bis, della legge speciale Sisma, ridotti allo stato di rudere, è riconosciuto il contributo non superiore a euro 250/mq senza maggiorazioni, onnicomprensivo di ogni onere relativo a lavori e spese tecniche, al netto di IVA. È escluso il riconoscimento delle maggiorazioni di cui all’Allegato n.8 al presente Testo unico. |  |
| Art. 98 - Rapporti con altri incrementi e maggiorazioni e con altre forme di contribuzione1. Le maggiorazioni previste dal presente Titolo I non sono cumulabili tra di loro.2. Le maggiorazioni previste dal presente Titolo I sono cumulabili con le altre maggiorazioni già previste ad altro titolo dal presente Testo unico, ad eccezione delle seguenti:a. incremento del 20% per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni;b. incremento del 10% per gli edifici vincolati ai sensi dell’articolo 136 e dell’articolo 142 del medesimo decreto legislativo n.42 del 2004 e successive modificazioni e integrazioni;c. Allegato n.4 al presente Testo unico, intitolato “Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione produttiva”;d. Allegato n.5 al presente Testo unico, intitolato Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione prevalentemente abitativa”.3. Per gli edifici di interesse culturale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora l’immobile sia dotato di elementi architettonici peculiari che concorrono a determinarne il carattere di pregio (quali, a mero titolo esemplificativo, fontane, recinzioni, chiostre, torri, torrini, portali, ponti levatoi, balaustre, opere di contenimento), l’Ufficio speciale riconosce un incremento non superiore all’80% dei costi eccedenti l’importo massimo ammissibile a finanziamento, determinato sulla base dei costi parametrici applicati alle opere ammissibili a contributo, a condizione che i predetti costi eccedenti siano comprovati con preventivi di spesa o altra documentazione equivalente.4. In ogni caso il cumulo totale delle maggiorazioni, non può superare il 100% del costo parametrico per gli interventi sugli immobili rientranti nella tipologia di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a) e non può superare l’80% del costo parametrico per tutte le altre tipologie.5. È escluso il cumulo tra gli incrementi previsti dal presente Titolo e i contributi pubblici per la spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi di conservazione di cui agli articoli 31 e seguenti del “codice”, se riferiti ai medesimi interventi.6. Per gli immobili di interesse culturale e paesaggistico danneggiati o distrutti dal sisma appartenenti ad imprese, i contributi di cui al presente Titolo sono ammissibili nei limiti di cui alla vigente normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. |  |
| Art. 99 - Livelli di sicurezza1. Gli interventi che beneficiano degli incrementi del contributo previsti dal presente Titolo devono conseguire un maggior grado di sicurezza dell’edificio rispetto alle condizioni preesistenti al danno, compatibilmente con l’interesse culturale dell’edificio. L’intervento, pertanto, deve sempre garantire un aumento efficace dei livelli di sicurezza, valutati rispetto alla condizione precedente al danno, e comunque in misura tale da garantire almeno i livelli di sicurezza minimi, di cui al successivo comma 3, in misura non inferiore all’indice 0,6.2. Gli interventi locali non possono limitarsi alla semplice riparazione ma devono prevedere interventi di rafforzamento locale. Il progettista è tenuto ad elaborare, anche attraverso il confronto con la Sovraintendenza competente, le soluzioni progettuali più idonee al fine di garantire, allo stesso tempo, i livelli di sicurezza minimi e il rispetto delle peculiarità nella tutela del bene culturale.3. Gli interventi di miglioramento sismico per i quali viene richiesto il contributo devono essere volti a conseguire almeno i livelli di sicurezza minimi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 477 del 27 dicembre 2016 di definizione delle caratteristiche tecniche per la ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. a) della legge speciale Sisma.4. Per i beni di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a), b) e d), per i quali viene richiesto il contributo, qualora le esigenze di tutela non consentano il raggiungimento dei migliori livelli di sicurezza, deve essere garantito un incremento della capacità di resistenza “R”, come definita nel decreto sopra richiamato, comunque non inferiore al valore di 0,6. In quest’ultimo caso, nella relazione tecnica strutturale devono essere evidenziate, per le diverse ed alternative soluzioni strutturali necessarie per elevare la capacità resistente, sottoposte ad autorizzazione, le esigenze di tutela del bene culturale rispetto alle quali le diverse soluzioni proposte risultino non compatibili, richiamando a tal fine anche le eventuali prescrizioni degli enti preposti alla tutela che determinano il mancato raggiungimento della migliore capacità di resistenza richiesta dal decreto sopra richiamato. In ogni caso, per gli edifici scolastici con oltre 70 anni di vita va garantito un indice di resistenza non inferiore a 0.8.5. L’intervento deve garantire in ogni caso l’eliminazione di carenze e criticità gravi che possono dare luogo a meccanismi di collasso rovinosi della costruzione o di sue parti rilevanti, che possano avvenire prematuramente e improvvisamente senza che la costruzione esprima un efficace comportamento resistente di insieme.6. Indipendentemente dal livello di sicurezza globale raggiunto, resta fermo l’obbligo del progettista strutturale di esprimersi, all’esito della valutazione globale della sicurezza finale, in ordine alle condizioni d’uso della costruzione, secondo quanto stabilito dalle norme tecniche vigenti.7. Al fine di perseguire nel processo di ricostruzione, con riferimento agli edifici rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 91, il massimo livello di sicurezza e una significativa riduzione della vulnerabilità sismica, il Commissario provvede a definire apposite regole tecniche, d’intesa con il Ministero della cultura, sulla base di una proposta tecnica elaborata dal tavolo tecnico costituito con decreto n. 396 del 30 dicembre 2020, a tal fine integrato con ulteriori esperti in possesso di adeguata professionalità, di cui due designati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. |  |
| Art. 100 - Procedimento1. La sussistenza dei presupposti e delle condizioni per conseguire gli incrementi previsti dal presente Titolo I è asseverata dal professionista, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Capo V, Parte II, all’atto della presentazione della domanda di contributo, corredata dei documenti progettuali, dei dati e degli elementi informativi indicati nelle tabelle contenute nell’Allegato n.8 al presente Testo unico, mediante la procedura informatica messa a disposizione del Commissario.2. In particolare, il soggetto richiedente, al fine di ottenere gli incrementi relativi alle quote variabili, deve presentare i documenti progettuali specificati nelle tabelle contenute nell’Allegato n.8 al presente Testo unico e deve barrare le caselle corrispondenti alle singole voci descrittive degli elementi o delle caratteristiche dell’intervento, specificate nelle predette tabelle, la cui somma determina la percentuale totale dell’incremento spettante.3. Con la presentazione della domanda completa delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, la parte richiedente e il progettista assumono il formale impegno di adottare effettivamente le misure e di perseguire gli obiettivi di salvaguardia e conservazione e di qualità architettonica e del restauro, tra quelli previsti nelle tabelle contenute nell’Allegato 8, indicati nella domanda.4. Nel caso di interventi aventi ad oggetto gli immobili di cui alle lettere a), b) e d) dell’articolo 91, comma 1, sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda del “codice”, il progetto, corredato dei documenti progettuali, dei dati e degli elementi informativi indicati nelle tabelle di cui all’Allegato n.8 al presente Testo unico, è presentato all’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, secondo le modalità telematiche previste dal presente Testo unico. In tali casi il soggetto richiedente può presentare il progetto in via preventiva alla Soprintendenza territorialmente competente ai fini dell’autorizzazione prevista dagli articoli 21 e seguenti del “codice”.5. Il comma 3 si applica anche nel caso di interventi aventi ad oggetto immobili di cui alle lettere e), f) e g) dell’articolo 91, comma 1, sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della Parte terza del “codice”, per i quali sia richiesta la previa autorizzazione paesaggistica e non trovi applicazione il combinato disposto degli articoli 146 e 149 del “codice” e del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13 febbraio 2017, nonché quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo V, Parte II del presente Testo unico.6. L’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente procede, sulla base delle asseverazioni rese dal professionista ai sensi del comma 1, alla concessione del contributo, ivi incluse le maggiorazioni previste dal presente Titolo, sulla base della disciplina e nei limiti di cui al presente Testo unico. |  |
| disposto degli articoli 146 e 149 del “codice” e del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13 febbraio 2017, nonché quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo V, Parte II del presente Testo unico.6. L’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente procede, sulla base delle asseverazioni rese dal professionista ai sensi del comma 1, alla concessione del contributo, ivi incluse le maggiorazioni previste dal presente Titolo, sulla base della disciplina e nei limiti di cui al presente Testo unico.Art. 101 - Controlli1. Si applicano le disposizioni sui controlli contenute nel Capo VI della Parte II del presente Testo unico. Nel caso in cui risulti, sulla base delle verifiche a campione sulla ricostruzione privata previste dal presente Testo unico, che gli interventi realizzati o in corso di realizzazione non corrispondono in tutto o in parte a quelli progettati e presentati in sede di richiesta di contributo, la concessione degli incrementi è revocata e il contributo complessivo è ridotto nella misura corrispondente alla percentuale di incremento relativa alle lavorazioni e agli interventi non eseguiti o eseguiti in difformità.2. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.3. Restano fermi i controlli inerenti alle funzioni di vigilanza previste dagli articoli 18, 19 e 155 del “codice” e dal Titolo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. |  |
| Art. 102 - Accordi di collaborazione1. Il Commissario Straordinario, gli Uffici speciali per la ricostruzione e le Soprintendenze territorialmente competenti possono definire appositi accordi, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività di reciproca competenza, anche ai fini di cui all’articolo 99, in modo da assicurare la speditezza della trattazione delle pratiche e la massima semplificazione procedurale. La predetta collaborazione istituzionale può svolgersi ed essere avviata anche prima della formale stipula degli accordi di cui al primo periodo. |  |
| CAPO II - Disposizioni su edifici di proprietà privata destinati a uso pubblico, mutamento di destinazione d’uso e interventi nel “doppio cratere” |  |
| Art. 103 - Ambito di applicazione e soggetti beneficiari1. Le disposizioni del presente Capo, in attuazione dell’articolo 5, comma 2, lettere a), c), d) ed e) della legge speciale Sisma, disciplinano gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione dei seguenti edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili con ordinanza sindacale, ubicati nei Comuni di cui all’articolo 1 della citata legge:a. edifici a destinazione diversa da quella prevalentemente abitativa o produttiva, che, al momento dei suddetti eventi sismici, erano adibiti a funzioni culturali, sociali o religiose;b. edifici i quali al momento degli eventi sismici erano adibiti ad usi pubblici, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, la destinazione a scuole private e paritarie, a strutture sanitarie e sociosanitarie e a caserme.2. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente Capo i soggetti privati proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari degli edifici di cui al comma 1. |  |
| Art. 104 - Criteri e modalità per l’accesso ai contributi1. Per tutto quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione sugli edifici di cui al comma 1 dell’articolo 103, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Parte II del presente Testo unico. Ai fini della determinazione del costo convenzionale, in ogni caso, non trova applicazione lo scaglionamento per classi di superficie.2. Per gli edifici di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 103, in ragione della loro destinazione necessitino di interventi di adeguamento sismico a norma dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto Sisma ai fini della determinazione del contributo è in ogni caso assunto il livello operativo L4. (Tabella 7.2 dell’allegato 5).3. Per gli edifici di cui di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 103, fermi restando i criteri di determinazione del contributo concedibile stabiliti nel Capo I, Parte II, come integrata dal presente Capo, la valutazione di congruità dell’Ufficio speciale per la ricostruzione assume quale parametro anche la media dei contributi riconosciuti a favore degli edifici pubblici aventi destinazione analoga, al fine di evitare significativi scostamenti.4. In caso di edifici di proprietà mista pubblica e privata, nei quali la destinazione di cui al comma 5 riguarda la sola porzione di proprietà pubblica, l’Ufficio speciale per la ricostruzione autorizza l’adeguamento sismico dell’intero edificio qualora non sia possibile, attraverso soluzioni alternative, assicurare allo stesso una diversa destinazione unitaria e omogenea.5. In tutti i casi di cui al presente articolo, sono ammissibili a contributo le opere già individuate per gli interventi disciplinati dalla Parte II del presente Testo unico, riguardanti l’edificio, sia per la parte strutturale ed impiantistica che per le finiture, nonché per le attrezzature particolari e gli impianti speciali di cui al comma 4. Sono parimenti ammissibili le opere necessarie per il ripristino e l’allaccio ai servizi a rete, mentre sono escluse quelle relative al ripristino di arredi e recinzioni esterni. La determinazione delle opere ammissibili a finanziamento tiene conto delle indicazioni contenute nell’Allegato n.9 al presente Testo unico, intitolato “Criteri per l’individuazione delle opere ammissibili a contributo”. In ogni caso, l’Ufficio speciale ha facoltà di non ammettere a contributo gli interventi motivatamente ritenuti incongrui o non giustificati in relazione al danno subito, alla dimensione ed alle caratteristiche dell’opera. |  |
| Art. 105 - Disciplina generale del mutamento di destinazione d’uso1. Ai fini dell’ammissione al contributo nella ricostruzione privata, si considera la destinazione d’uso che l’immobile danneggiato possedeva al verificarsi dell’evento sismico.2. I mutamenti di destinazione d’uso degli immobili già ammessi a contributo, realizzati successivamente all’emanazione del provvedimento di concessione, sono disciplinati dagli artt. 23-ter e 23-quater del Testo unico dell’edilizia. Le eventuali nuove opere aggiuntive, funzionali al mutamento di destinazione d’uso, sono in accollo dei privati.Restano ferme le limitazioni previste dall’art. 6, comma 3 della legge speciale Sisma, in tema di locazioni, usufrutto e comodato.3. Per gli immobili privati ad uso pubblico (ad es., scuole, cinema, teatri, caserme, presidi sanitari o edifici adibiti a funzioni sociali, religiose o culturali) è consentito il mutamento della destinazione d’uso posseduta alla data del sisma, ai fini abitativi o produttivi, nel rispetto dei richiamati artt. 23-ter e 23-quater.4. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 3, il contributo è determinato con le modalità ordinarie previste dal Capo III della Parte II del presente Testo unico. |  |
| Art. 106 - Interventi di ricostruzione su edifici colpiti da precedenti eventi sismici1. Agli interventi di ricostruzione e riparazione sugli edifici privati situati nel territorio della Regione Abruzzo e già danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, i quali per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 abbiano subito un danno ulteriore prevalente, ai sensi del comma 3, dell’art. 13 della legge speciale Sisma si applicano le disposizioni contenute nei Capi I e IV dell’ordinanza commissariale n. 51 del 28 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni.2. Agli interventi di riparazione o ricostruzione su immobili privati situati nelle Regioni Umbria e Marche già danneggiati dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e in Umbria del 2009, i quali per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 abbiano subito un aggravamento, ai sensi dei commi 6 e 6 bis, dell’art. 13 della legge speciale Sisma, si applicano le disposizioni contenute nei Capi III e IV dell’ordinanza commissariale n. 51 del 28 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni. |  |
| PARTE IV - La programmazione e la pianificazione urbanistica |  |
| Art. 107 - Programmazione dei termini per la presentazione delle domande per il contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici1. Al fine di garantire una più compiuta programmazione e maggiore speditezza delle attività di ricostruzione privata, il Commissario straordinario può provvedere a fissare termini per la presentazione delle domande di contributo anche con riferimento a specifiche tipologie di interventi, tenendo conto delle priorità stabilite dal legislatore, di quelle di natura sociale, dell’individuazione degli aggregati e delle unità minime di intervento, degli ostacoli di cantierizzazione e di ogni altra interferenza, tenendo conto delle proposte provenienti dalla Rete delle Professioni Tecniche e dalle parti sociali.2. Al fine di favorire il rientro dei cittadini nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici, nonché di assicurare il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, i proprietari o titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono, alla data di entrata in vigore del presente Testo unico, del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), ovvero delle Strutture Abitative di Emergenze (SAE), o degli immobili concessi in comodato d’uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o dei moduli abitativi provvisori rurali (MAPRE), o degli immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonché degli immobili messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici, devono presentare le domande di contributo entro il termine fissato con ordinanza commissariale. |  |
| Art. 108 - Principi della pianificazione urbanistica nella ricostruzione1. Il presente Capo disciplina, sulla base dei poteri di ordinanza riconosciuti al Commissario Straordinario dalle legge e, in particolare, dagli artt. 2, 5 e 11 della legge speciale Sisma, l’attività di programmazione e pianificazione urbanistica della ricostruzione, tenendo conto degli strumenti urbanistici vigenti, delle perimetrazioni dei centri storici e dei piani attuativi approvati o in corso di approvazione sulla base dei principi di semplificazione e di unitarietà dello strumento di programmazione della ricostruzione, nonché dell’immediata attuabilità degli interventi edilizi conformi al preesistente.2. La pianificazione urbanistica nella ricostruzione post sisma ha natura resiliente poiché si adatta, in via generale, ai principi della rigenerazione urbana dell’esistente e di conformità dell’intervento di ripristino, consolidamento o ricostruzione all’edificio preesistente, fatte salve le lievi modifiche di volumi, superfici o sagoma necessari ai fini dell’efficientamento sismico energetico o igienico sanitario.3. La pianificazione urbanistica nella ricostruzione si ispira inoltre ai principi di riduzione del consumo di nuovo suolo e di sostenibilità e semplificazione amministrativa.4. La pianificazione urbanistica è sempre necessaria nei casi in cui occorre provvedere alla delocalizzazione di edifici per ragioni di sicurezza sismica o di dissesto idrogeologico o per il ridisegno urbano di centri storici o parti di essi ovvero per la realizzazione di nuove costruzioni.5. L’adozione dei piani di ricostruzione dei comuni maggiormente distrutti e le varianti urbanistiche di maggiore impatto territoriale, economico e sociale è preceduta dalla convocazione di un’udienza pubblica, con le modalità di seguito disciplinate, ai fini di garantire la massima partecipazione dei cittadini. |  |
| Art. 109 - I piani attuativi1. I piani attuativi previsti dall’art. 11 della legge speciale Sisma sono facoltativi.2. I piani attuativi in via di adozione si adeguano ai principi del presente Capo e tengono conto delle Linee guida intitolate “Principi e indirizzi per la redazione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione e indirizzi comuni per la pianificazione” allegate all’ordinanza commissariale n.107 del 2020 che modificano i “Criteri di indirizzo per la pianificazione finalizzata alla progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione” di cui all’Allegato 1 all’ordinanza n. 39 del 2017. In particolare, i piani attuativi si adeguano:a. al regime degli interventi diretti conformi al preesistente di cui al Capo V della Parte II e al successivo art. 113 del presente Testo unico;b. al regime dei titoli edilizi ai sensi del successivo art. 113 del presente Testo unico.3. Nei Comuni maggiormente colpiti dal sisma, i piani attuativi approvati concorrono alla formazione e fanno parte integrante del Programma Straordinario di Ricostruzione.4. I piani attuativi non sono soggetti a V.a.s. o a verifica di assoggettabilità, a meno che non ricorrano contemporaneamente le tre condizioni poste dall'art. 11, comma 2, della legge speciale Sisma come modificato ai sensi dell’art. 9, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55.5. Per la ricostruzione di centri urbani, o parti di essi, che necessitino di interventi quali l’integrale ripristino di opere di urbanizzazione e infrastrutture pubbliche, nuove destinazioni di zona, nuove costruzioni, delocalizzazioni di più edifici o porzioni di tessuto urbano per motivi di sicurezza, ivi compresi quelli volti al recupero delle aree interessate da insediamenti di emergenza, il Comune, adottando adeguate forme di coinvolgimento delle comunità, approva un piano-progetto di ricostruzione ai sensi dell’art.19 del d.P.R. n.327 del 2001, anche in variante al vigente strumento urbanistico generale, comprensivo di tutti gli interventi pubblici, o di cui sia accertato il pubblico interesse nell’area a tal fine perimetrata. Tali interventi possono essere realizzati con ricostruzione pubblica, in uno o più lotti, e per essi è ammesso l’affidamento dell’esecuzione dei lavori, ai sensi del decreto legislativo n.50 del 2016, anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art.23, comma 5, del medesimo decreto legislativo. Nel caso in cui tali interventi insistano su edifici o aree private, sono necessari gli atti di consenso del proprietario e di delega al Comune alla ricostruzione pubblica di edifici privati, con rinuncia al contributo.6. Il piano attuativo con effetti di variante conformativa preordinata all' esproprio contiene la previsione delle risorse occorrenti all’amministrazione comunale per l’acquisizione del titolo di proprietà dei terreni interessati, privilegiando gli accordi bonari, secondo le leggi vigenti in materia. |  |
| Art. 110 - Programmi Straordinari di Ricostruzione1. I Programmi Straordinari di Ricostruzione (di seguito anche P.S.R.) di cui all’art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, possono riguardare ciascuno dei Comuni o loro ambiti specifici, ovvero più Comuni in forma associata, tra quelli individuati nell’Allegato n.7, intitolato “Elenco dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma”.2. I P.S.R. definiscono il quadro organico delle attività relative alla ricostruzione e contengono indirizzi, criteri, prescrizioni e ogni altro elemento ritenuto utile a favorire speditezza, efficacia e qualità della ricostruzione, tenuto conto delle peculiarità dei territori. Essi hanno natura prevalentemente programmatica e di indirizzo nei confronti degli strumenti della pianificazione urbanistica, dei programmi e dei progetti della ricostruzione privata ma possono contenere scelte aventi valenza urbanistica da attuare attraverso specifici strumenti, anche in variante. Gli atti di pianificazione urbanistica comunque denominati fanno parte integrante e sostanziale dei P.S.R.3. I P.S.R. possono essere aggiornati, con le stesse modalità disciplinate dal presente Capo, in relazione alle mutate esigenze di interesse pubblico.4. Le Linee Guida allegate all’ordinanza commissariale n.107 del 2020, in una visione unitaria dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, stabiliscono principi e indirizzi comuni che possono essere liberamente assunti come quadro di riferimento per i P.S.R. e più in generale per le attività dei comuni finalizzate alla ricostruzione.5. La Struttura Commissariale cura il monitoraggio e assicura la coerenza degli strumenti della programmazione e pianificazione con gli indirizzi e i contenuti delle presenti disposizioni al fine di garantirne l’efficace attuazione e la qualità urbanistica ed edilizia della ricostruzione. |  |
| Art. 111 - Proposta dei comuni per i Programmi Straordinari di Ricostruzione1. Allo scopo di promuovere una ricostruzione integrata e sostenibile, i Comuni maggiormente colpiti, come individuati nell’Allegato n.7 al presente Testo unico, sulla base dei principali elementi storici, culturali, ambientali ed economici del territorio e dello stato dei luoghi, adottano, in via facoltativa, una delibera del Consiglio comunale che costituisce proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, contenente:a. una verifica dell’adeguatezza della strumentazione urbanistica vigente e in via di adozione, anche ai fini dell’indicazione di eventuali varianti necessarie, in particolare per le delocalizzazioni, le nuove destinazioni urbanistiche, le nuove costruzioni ed il recupero delle aree interessate dalle soluzioni abitative o altri insediamenti di emergenza;b. l’identificazione degli aggregati strutturali, nonché, ove necessario, la definizione di principi per la risoluzione di casi di inerzia e/o frammentazione della proprietà;c. l’individuazione delle opere pubbliche prioritarie in quanto rilevanti e urgenti per il corretto assetto e la protezione del territorio o del contesto urbano, quali, a titolo di esempio, opere di messa in sicurezza, strutture e infrastrutture strategiche, sottoservizi, e ogni opera o intervento il cui differimento limita o condiziona il corretto e spedito procedere delle attività di ricostruzione;d. indirizzi e prescrizioni per la cantierizzazione, in coerenza con le Linee Guida allegate al presente Capo;e. l’indicazione degli edifici o aggregati da delocalizzare per ragioni di sicurezza e/o di miglioramento della qualità urbana;f. indirizzi e/o disposizioni regolamentari, comunque denominati, per gli interventi sul patrimonio edilizio storico e la qualità architettonica;g. ogni altro elemento o indirizzo utile o opportuno ai fini della ricostruzione.2. I P.S.R. possono, facoltativamente e non obbligatoriamente, contenere:a. indirizzi per l’accessibilità urbana e la mobilità, e in generale tutti gli strumenti utili a garantire qualità, efficacia e innovazione del processo di ricostruzione;b. l’indicazione delle priorità della ricostruzione di edifici e spazi pubblici e di edifici privati per motivi di rilevanza strategica o identitaria per la comunità o di funzionalità del contesto cui appartengono;c. l’indicazione di eventuali opere nuove, opere e servizi ambientali e di efficientamento energetico;d. l’indicazione di eventuali aree esterne alle perimetrazioni meritevoli di interventi di rigenerazione urbana, ivi comprese le aree utilizzate per le localizzazioni di emergenza.e. Indirizzi per la definizione della Struttura Urbana Minima negli strumenti di pianificazione generale e attuativa.3. In fase di prima applicazione, il competente Ufficio speciale per la ricostruzione, su proposta del Comune, ha facoltà di adottare un P.S.R. con i contenuti minimi ritenuti opportuni ai fini delle specifiche esigenze della ricostruzione. I P.S.R. sono aggiornabili periodicamente nelle stesse forme e procedure previste dal presente Capo.4. Nella delibera consiliare di cui al comma 1, i Comuni possono prendere in considerazione, in alternativa alla ricostruzione privata, la modalità di intervento della ricostruzione pubblica dei centri storici maggiormente colpiti, ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, attraverso un piano/programma di iniziativa pubblica e l’affidamento dei lavori di ricostruzione tramite procedure ad evidenza pubblica, in uno o più lotti, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida allegate all’ordinanza commissariale n.107 del 2020. Il piano/programma di ricostruzione pubblica, proposto con delibera consiliare e approvato con ordinanza, è predisposto con l'ausilio tecnico e finanziario del competente Ufficio Speciale per la Ricostruzione e può essere attuato con i poteri di accelerazione e di deroga riconosciuti dalla legge al Commissario straordinario.5. Nella medesima delibera consiliare, i Comuni possono, altresì, prendere in considerazione, ai fini della ricostruzione, lo strumento del concorso di progettazione, ai sensi degli artt. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto idee per la ricostruzione pubblica e/o privata e l’affidamento ai vincitori della progettazione definitiva ed esecutiva nonché della direzione dei lavori delle opere pubbliche e dei servizi pubblici comunali, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida allegate all’ordinanza commissariale n.107 del 2020.6. Anche su impulso delle Regioni, gli Uffici speciali per la ricostruzione, con l’accordo dei Comuni interessati, possono proporre P.S.R. riguardanti progetti e azioni di livello intercomunale, quali la localizzazione di un nuovo plesso scolastico, viabilità, progetti per l’attrattività turistica e la valorizzazione dei territori naturali e ogni altro intervento relativo a opere, infrastrutture o servizi di carattere sovracomunale in grado di contribuire al rilancio dei territori anche attraverso nuovi modelli di soft economy.7. Nell’elaborazione della proposta di P.S.R. di cui al comma 1, i Comuni adottano le opportune forme di partecipazione delle comunità, oltre a quelle già previste dagli artt. 7-10 della vigente legge 241/1990, anche attraverso l’udienza pubblica, secondo quanto previsto dall’art. 114 del presente Testo unico.8. I P.S.R. recepiscono gli studi di microzonazione sismica e i successivi approfondimenti di cui al Titolo II, Parte III del presente Testo unico. |  |
| Art. 112 - Procedura di approvazione dei P.S.R.1. La proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione è formulata con delibera consiliare ai sensi dell’art. 111, comma 1 ed è inviata agli Uffici speciali per la ricostruzione che, previa istruttoria ed eventuale integrazione, procedono alla predisposizione definitiva ai fini della successiva trasmissione, per l’approvazione, al Presidente della Regione-Vice Commissario per la ricostruzione.2. I P.S.R. sono approvati con decreto del Vice Commissario per la ricostruzione, acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all’art. 16 della legge speciale Sisma.3. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla approvazione della delibera comunale della proposta di P.S.R., il Commissario Straordinario può procedere, in via sostitutiva, alla definitiva approvazione del P.S.R., tenuto conto dell’istruttoria svolta. |  |
| Art. 113 - Interventi diretti e piani urbanistici1. Gli interventi di ricostruzione privata sui singoli edifici sono immediatamente attuabili e non sono condizionati dalla previa approvazione dei piani attuativi, o comunque denominati, salvo i casi di delocalizzazione che richiedono varianti urbanistiche o la preventiva definizione di aggregati strutturali o interventi di ridisegno urbano.2. Ai sensi dell’art. 3-bis, del decreto legislativo 24 ottobre 2019, n. 123 e dell’art.10, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in tutti i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, della legge speciale Sisma, gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati e immediatamente attuabili anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza e per l’accessibilità.3. Tutti gli interventi conformi ai volumi preesistenti, nei limiti di cui all’art. 3-bis del decreto-legge n. 123 del 2019, anche per le ristrutturazioni con totale demolizione nei centri storici, sono realizzati attraverso la Scia edilizia, mentre le ristrutturazioni difformi, ossia eccedenti le modeste variazioni ammesse, sono assoggettate a permesso di costruire che dovrà valutare il miglioramento della qualità architettonica nel contesto urbano in cui si colloca.4. Gli interventi riguardanti nuove costruzioni, delocalizzazioni o che determinano aumenti di volumetrie rispetto a quelle preesistenti, salvo che per ragioni di efficientamento energico e sismico, sono attuati previo rilascio di permesso di costruire.5. Gli interventi edilizi attuati nei limiti dell’art. 3-bis del decreto-legge n. 123 del 2019 non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del d.P.R. 31 dicembre 2017, n. 31. |  |
| Art. 114 – L’udienza pubblica e la partecipazione dei cittadini1. I comuni maggiormente colpiti dal sisma, e facoltativamente tutti i comuni del cratere, nel corso del procedimento amministrativo relativo all’adozione della proposta comunale di Programma Straordinario per la Ricostruzione, nonché nei procedimenti riguardanti deliberazioni comunali relative a scelte di pianificazione, opere o interventi pubblici di particolare impatto urbanistico, sociale ed economico, indicono l’udienza pubblica, almeno trenta giorni prima della relativa deliberazione del consiglio comunale.2. L’udienza pubblica è indetta dal Segretario comunale o dal Dirigente dell’ufficio tecnico competente tramite avviso pubblicato, almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza pubblica, sul sito istituzionale e le bacheche dell’amministrazione comunale e pubblicizzato attraverso mezzi di stampa e altre forme idonee di informazione.Può essere richiesta, altresì, tramite petizione sottoscritta, da un numero di cittadini residenti almeno pari al dieci per cento dei residenti o portatori di interesse (proprietari di seconde case, titolari di attività produttive, professionali, culturali, o altro interesse diffuso).3. L’avviso pubblico deve contenere l’oggetto del provvedimento da adottare con una sintesi illustrativa di esso e l’indicazione del link sul sito web istituzionale ove sono reperibili e consultabili i documenti illustrativi dei contenuti dell'udienza pubblica, nonché l’indicazione del luogo, della sede, della data e dell’orario dell’udienza pubblica e delle relative modalità di svolgimento dell’attività udienza nonché una sintesi dei principali contenuti e l’indicazione del termine per l’invio della domanda di partecipazione, recante gli estremi identificativi del soggetto richiedente o dell’associazione o comitato portatore di interessi diffusi a nome del quale si interviene, da trasmettere comunque almeno tre giorni prima della data di indizione dell’udienza pubblica, con la precisazione che l’interessato può produrre, con la domanda, un documento o una memoria (max. otto cartelle standard) e relativi eventuali allegati (anche disegni o fotografie), contenenti osservazioni e proposte motivate sull’oggetto del provvedimento e l’indicazione dell’eventuale domanda di intervento orale nel corso dell'udienza.4. Sono sempre ammessi all’udienza pubblica, con diritto di parola, i cittadini residenti, i proprietari di seconde case, le associazioni rappresentative di interessi diffusi, i comitati dei cittadini terremotati, comunque denominati.5. L’udienza pubblica è presieduta dal Segretario comunale o dal Dirigente del servizio tecnico competente, ha una durata di regola non superiore ad otto ore ed è assistita dalla presenza della polizia municipale. Ad essa partecipano di diritto il Sindaco, i componenti della Giunta comunale e del Consiglio comunale.6. Il Presidente dell’udienza pubblica, in funzione di pubblico ufficiale, esercita i poteri di direzione dei lavori, assumendo ogni decisione opportuna ai fini del regolare svolgimento dell’udienza pubblica. Nomina il Segretario dell’udienza pubblica in una persona di sua fiducia in possesso di idonei requisiti professionali e deontologici. Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento dei lavori e assume le funzioni di verbalizzazione, anche con l’ausilio di tecnologie adeguate.7. Al termine dei lavori, che possono essere interrotti per un termine non superiore ad un’ora, il Presidente dell’udienza pubblica dà conto, con l’ausilio del Segretario dell’udienza pubblica, del verbale sommario dei lavori, dei soggetti intervenuti e dei documenti prodotti che si allegano al verbale sommario dell’udienza. Il verbale definitivo dell’udienza pubblica sarà pubblicato, entro un termine non superiore a dieci giorni, sul sito istituzionale.8. L’amministrazione comunale deve tenere conto, ai fini della completezza e della conclusione dell’istruttoria, delle osservazioni, indicazioni e proposte formulate, anche in forma documentale, nel corso dell’udienza pubblica dai soggetti intervenuti, deve rendere accessibili le osservazioni pervenute, deve adeguatamente motivare in ordine all’accoglimento o meno delle osservazioni e delle proposte.9. L’omissione di quanto previsto dai commi precedenti può essere valutata quale vizio di legittimità o di eccesso di potere del provvedimento amministrativo finale dinanzi alla competente giurisdizione amministrativa, ai sensi delle leggi vigenti. |  |
| PARTE V - Gli operatori privati |  |
| CAPO I - Professionisti |  |
| SEZIONE I - Disposizioni in tema di attività professionali |  |
| Art. 115 - Ambito di applicazione1. Il presente Capo, in attuazione delle previsioni contenute nell’articolo 34, commi 1, 2, 4, 5 e 7, della legge speciale Sisma, contiene le disposizioni finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori mediante l’adozione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, denominato «elenco speciale», con la definizione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.2. Le disposizioni della legge speciale Sisma e quelle del presente Capo si applicano a tutti i professionisti iscritti nell’Elenco speciale istituito dall’articolo 34 del predetto decreto.3. Al fine di valorizzare in via prioritaria la collaborazione ed il ruolo dei professionisti tecnici, quali attori principali delle attività di ricostruzione, il Commissario Straordinario definisce e sottoscrive un protocollo d’intesa con le rappresentanze delle Professioni Tecniche riunite nella Rete delle Professioni Tecniche (RPT).4. Il protocollo disciplina i contenuti specifici delle attività professionali con riferimento alle attività della ricostruzione pubblica e privata, le relazioni con gli uffici speciali per la ricostruzione e con la Struttura commissariale, gli obblighi previsti dalla legislazione speciale e dalle ordinanze, gli schemi dei contratti d’uso, nonché ogni altro contenuto, anche di natura economica, volto ad agevolare l’attività professionale, nel rispetto dei principi dell’ordinamento deontologico e professionale.5. È approvato con decreto commissariale lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016.6. Tutti i professionisti, iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 34 della legge speciale Sisma, in relazione alle attività disciplinate dalla legge stessa e dal presente Capo:a. non possono accettare incarichi, né svolgere prestazioni se non mediante la sottoscrizione di contratti redatti in conformità allo schema di contratto tipo richiamato dal precedente comma;b. non possono cedere a terzi i contratti sottoscritti con i committenti in assenza dell’approvazione da parte del committente e dell’iscrizione del professionista cessionario all’elenco di cui all’art. 34 della legge speciale Sisma;c. ai fini dell’esecuzione delle prestazioni d’opera intellettuale previste dal contratto possono avvalersi, direttamente, o indirettamente, dell’attività di terzi, diversi dal proprio personale dipendente, dai collaboratori in forma coordinata e continuativa e, per i professionisti associati, per le società di professionisti, per le società di ingegneria, per i consorzi, per i GEIE ed i raggruppamenti temporanei, dagli appartenenti all’associazione, alla società, al consorzio, al GEIE ovvero al raggruppamento temporaneo, fermo restando per ciascun soggetto l’applicazione della specifica disciplina di settore.7. Al fine della sottoscrizione di contratti di collaborazione professionale è necessario:a. l’iscrizione all’elenco speciale di cui all’art. 34 della legge speciale Sisma;b. il possesso di adeguata copertura assicurativa di responsabilità professionale;c. l’indicazione specifica delle prestazioni professionali affidate con il contratto;d. l’approvazione del contratto da parte del committente.8. Il progettista o il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l’affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela entro il secondo grado, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il professionista produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.9. L’inosservanza dei divieti previsti dal comma 7 comporta la cancellazione del professionista dall’elenco speciale di cui all’articolo 34 della legge speciale Sisma e il non riconoscimento del contributo previsto dal medesimo articolo 34 ovvero la decadenza dallo stesso, con conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite. |  |
| Art. 116 - Contributo del Commissario per i compensi professionali1. I compensi professionali nella ricostruzione privata sono determinati ai sensi dell’art. 34, comma 5, della legge speciale Sisma, come modificato dall’art. 57, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sulla base del Protocollo di intesa con la Rete delle professioni tecniche (RTP di cui al precedente art. 115, comma 3). Il medesimo protocollo disciplina in modo dettagliato le percentuali relative alle singole prestazioni professionali previste, con riferimento alle principali attività, nonché le spese, i visti di congruità dell’ordine professionale competente, gli aspetti disciplinari e sanzionatori. Fino all’adozione di un nuovo provvedimento commissariale restano in vigore i compensi professionali stabiliti dall’allegato A all’ordinanza n. 108 del 2020.2. Il contributo pubblico è corrisposto direttamente al professionista incaricato della progettazione architettonica e dell’asseverazione, che è anche il coordinatore dell’intervento nei rapporti con l’USR e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio, nonché́, ove diversi dal precedente e fatta salva una diversa futura disciplina per gli interventi relativi agli aggregati, al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, se diverso, dal coordinatore in fase di esecuzione, al geologo, al collaudatore dell’intervento, nonché́ a non più̀ di due figure specialistiche, che devono essere espressamente indicate nel contratto, e non ad altre figure professionali che eventualmente collaborano nell’esecuzione delle attività̀ professionali. |  |
| Art. 117 - Disciplina delle tariffe nella ricostruzione1. L’applicazione delle tariffe di cui all’art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, come prevista dal precedente articolo 116, costituisce una mera facoltà per il professionista incaricato.2. Fermo restando l’esercizio della facoltà di cui al comma 1, nessuna maggiore somma può gravare a carico del soggetto legittimato in conseguenza dell’applicazione delle tariffe previste dal medesimo comma salvo che lo stesso non vi abbia appositamente acconsentito mediante la sottoscrizione di specifico accordo contrattuale. L’adesione alla procedura semplificata, mediante il modello di adesione semplificato, non consente alcuna contestuale variazione al progetto presentato, fatte salve precedenti prescrizioni formulate da enti pubblici preposti alla valutazione del progetto. |  |
| Art. 118 - Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti1. Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco speciale, previsto dall’articolo 34 della legge speciale Sisma, i professionisti in possesso dei requisiti di legge precisati, a fini esplicativi, dal successivo comma 4.2. Ai fini dell’iscrizione di cui al comma 1, le società di ingegneria devono altresì possedere i requisiti previsti dall’articolo 46, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall’articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 dicembre 2016, n. 263.3. Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco speciale previsto dall’art. 34 della legge speciale Sisma, tutti coloro i quali, nell’ambito dell’attività di ricostruzione sia pubblica che privata, siano chiamati a svolgere prestazioni specialistiche connesse o comunque afferenti all’attività di progettazione o di direzione lavori, la cui effettuazione richiede obbligatoriamente l’iscrizione in un elenco tenuto da una pubblica amministrazione o da un Ente pubblico.4. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale, i professionisti di cui al precedente comma 3 devono attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei seguenti requisiti:a. essere iscritto all’albo professionale tenuto dall’ordine di appartenenza;b. non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della pubblicazione dell’avviso per la formazione dell’elenco;c. non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica amministrazione. La causa di esclusione perdura nei limiti della durata della pena ovvero della misura restrittiva, fatte salve le eventuali pene accessorie;d. non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall’art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;e. essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento o della Gestione separata INPS;f. rispettare gli obblighi deontologici e professionali;g. essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall’art. 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero, con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l’equivalenza per i professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 attuativo dell’art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; società di persone; società di capitali; società cooperative; consorzi; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie;h. essere in possesso di requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell’attività che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell’attività;i. esistenza di idonea polizza assicurativa di cui all’articolo 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;j. essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’articolo 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.5. In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) a j) del precedente comma 4, il professionista è automaticamente cancellato dall’elenco speciale.6. L’iscrizione dei professionisti di cui al precedente comma 4 avviene secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 119.7. In materia di appalti pubblici, i professionisti interessati a partecipare alle procedure di affidamento devono essere iscritti all’elenco speciale di cui all’art. 34 della legge speciale Sisma, ovvero devono aver presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell’aggiudicazione disposta ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 50 del 2016. |  |
| Art. 119 - Modalità di iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti1. Il Commissario Straordinario cura la formazione e provvede all’aggiornamento periodico dell’elenco speciale previsto dall’articolo 34 della legge speciale Sisma, sulla base delle informazioni fornite dai professionisti e dei dati emergenti dall’attività di verifica e controllo effettuata su quanto dichiarato.2. Il Commissario Straordinario rifiuta l’iscrizione e provvede, nel caso, alla cancellazione dall’elenco speciale in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 118 del presente Testo unico. Nelle suddette ipotesi è escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l’attività svolta, anche sottoforma di contributo ai sensi del quinto comma dell’art. 34 della legge speciale Sisma che, ove già corrisposto in tutto o in parte, viene revocato.3. Il Commissario Straordinario dispone la non iscrizione all’elenco speciale ovvero la sospensione del professionista iscritto, nel caso di accertata incongruità di più di tre schede AeDES. |  |
| Art. 120 - Compenso dovuto al professionista per la redazione della scheda AeDES e perizia giurata sia nel caso di edificio classificato come agibile e sia inagibile1. In caso di svolgimento di prestazione d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016, consistente nella redazione di scheda AeDES e di perizia giurata a seguito di scheda FAST con esito di inutilizzabilità, è riconosciuto al professionista un compenso secondo modalità e criteri differenziati in ragione dell’esito di agibilità o inagibilità della scheda AeDES, come di seguito meglio specificato.2. Nel caso in cui la scheda AeDES con esito “B”, “C” e “E” e la perizia giurata confermino l’inagibilità, in tutto o in parte dell’edificio, le suddette prestazioni sono ricomprese nelle attività di progettazione relative all’intervento di riparazione, miglioramento o ricostruzione, e il relativo compenso è determinato secondo i criteri e gli importi indicati nell’Allegato A all’ordinanza commissariale n. 108 del 2020.3. Qualora l’edificio, dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, sia classificato come agibile, secondo la procedura AeDES, con scheda avente esito “A”, al professionista è riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 8 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45 del 2017, un contributo, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali, per l’attività di redazione della scheda AeDES e della perizia giurata, differenziato in base al numero delle unità immobiliari dell’edificio residenziale interessati dalla prestazione o alla superficie dell’edificio produttivo, determinato sulla base dei parametri individuati nell’Allegato n. 11 al presente Testo unico.4. Ai fini della liquidazione del contributo previsto dal comma 3, il professionista provvede a depositare presso il competente Ufficio speciale per ricostruzione apposita domanda redatta in conformità al modello, reperibile sul sito del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, secondo la procedura definita nel già citato Allegato n. 11. |  |
| Art. 121 - Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi professionali nella ricostruzione privata1. Al fine di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di progettazione ed esecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, tenuto conto delle proposte formulate dalla Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica:a. è vietato il conferimento di incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad euro quaranta milioni;b. indipendentemente dall’importo dei lavori, nessun professionista può assumere un numero di incarichi professionali superiore a trenta contemporaneamente;c. i limiti previsti alle lettere a) e b) del presente comma, dell’importo massimo dei lavori e dei trenta incarichi professionali, si applicano esclusivamente agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle attività produttive e degli immobili ad uso residenziale di cui alla Parte II del presente Testo unico.2. I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 si applicano alle prestazioni professionali principali, costituite dalla progettazione architettonica e dalla direzione dei lavori.3. Sono considerate prestazioni parziali: i rilievi dell’edificio, la progettazione impiantistica, la progettazione strutturale, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la contabilità dei lavori, il collaudo statico, la relazione geologica. Il numero delle prestazioni parziali relative agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 è fissato in centocinquanta.4. Nel caso in cui il professionista esegua sia prestazioni principali che parziali il numero complessivo degli incarichi è pari a centoventi di cui trenta per prestazioni principali e novanta per prestazioni parziali.5. I limiti di cui al comma 1 si applicano a tutti gli operatori, in forma singola o associata, abilitati allo svolgimento dei servizi tecnici ai sensi delle leggi vigenti in materia di ordinamento professionale.6. I limiti massimi previsti dal precedente comma 1 sono aumentati:a. nella misura del 25%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare);b. nella misura del 30%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare) di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell’albo professionale da meno di cinque anni;c. nella misura del 30% in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o più ambiti o settori tecnici – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare);d. nella misura del 35%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o più ambiti o settori tecnici – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare), di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell’albo professionale da meno di cinque anni.7. Lo schema di contratto tipo, di cui al precedente art. 115, commi 5 e 6, lett. a), è pubblicato sul sito istituzionale. Il Commissario Straordinario provvede, con decreto, all’aggiornamento dello schema di contratto tipo, previa intesa con la Rete delle Professioni Tecniche.8. Il rispetto dei limiti massimi previsti dai precedenti commi 1 e 2 viene accertato avendo riguardo al singolo professionista iscritto. In presenza delle condizioni previste dalle lettere b. e d. del precedente comma 6, l’aumento è riconosciuto esclusivamente con riguardo all’attività professionale effettuata dal giovane professionista.9. L’inosservanza del limite massimo previsto dai precedenti commi 1 e 2 ovvero dell’obbligo stabilito dal precedente comma 3 comporta la cancellazione del professionista dall’elenco speciale di cui all’articolo 34 della legge speciale Sisma. Al professionista cancellato dall’elenco speciale non spetta il contributo previsto dal medesimo articolo 34, con conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite.10. Su motivata istanza del professionista iscritto che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo, superiore al 70% dei limiti previsti dai precedenti commi 1 e 2, può essere autorizzata, con apposito provvedimento del Commissario Straordinario, l’assunzione di incarichi oltre i limiti di cui ai predetti commi 1 e 2. L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto in presenza di comprovati e documentati requisiti di affidabilità e di professionalità nello svolgimento dell’attività connessa alla ricostruzione privata, come disciplinata della legge speciale Sisma e dal presente Testo unico, e di un’adeguata e documentata capacità, anche di tipo organizzativo, proporzionata al numero ovvero al valore complessivo degli ulteriori incarichi indicati nell’istanza. In caso di accoglimento, con il provvedimento di autorizzazione, viene determinato il numero massimo ovvero l’importo massimo degli incarichi professionali conferibili oltre i limiti previsti dai precedenti commi 1 e 2.11. Il professionista incaricato è tenuto a presentare la domanda di contributo, con gli elaborati richiesti, prima al committente e, entro un termine non superiore a dieci giorni, all’USR competente, allegando l’avvenuta comunicazione al committente. |  |
| Art. 122 – Conclusione delle attività ai fini della concentrazione degli incarichi1. Ai fini della verifica della concentrazione di incarichi contemporanei nella ricostruzione privata di cui all’art. 34, comma 7, della legge speciale Sisma, la prestazione principale e le prestazioni parziali afferenti alla progettazione sono da intendersi concluse all’atto della concessione del contributo da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione, mentre per la prestazione principale di direzione lavori e le prestazioni parziali relative alla fase di esecuzione dei lavori, che si avvia con l’inizio dei lavori, la conclusione dell’incarico deve intendersi coincidente con la redazione dello stato finale dei lavori e il deposito dell’istanza di saldo completa della documentazione prevista. Per i geologi la conclusione dell’incarico si ha con il deposito del progetto, che include la relazione, sulla piattaforma informatica.2. Ai fini della verifica della concentrazione di incarichi contemporanei nella ricostruzione pubblica di cui all’art. 34, comma 6 della legge speciale Sisma, la prestazione professionale del geologo, dei progettisti e del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione si intende ultimata con la validazione e approvazione del progetto e, per quanto concerne le prestazioni di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudatore, che si avviano con il verbale di inizio dei lavori, si intendono ultimate con il collaudo o la regolare esecuzione dell’opera. |  |
| Art. 123 - Osservatorio nazionale per la ricostruzione post-sisma 20161. L’Osservatorio tecnico per la ricostruzione post-sisma 2016 ha la funzione di analisi e di verifica delle diverse problematiche riguardanti i professionisti della ricostruzione pubblica e privata dei territori colpiti dal sisma, di evidenziare le criticità̀ esistenti e di proporre soluzioni al Commissario straordinario.2. L’Osservatorio tecnico si fa carico, inoltre, di segnalare quanto opportuno ai Consigli Nazionali degli Ordini professionali interessati per le determinazioni di competenza.3. I componenti dell’Osservatorio tecnico sono nominati con provvedimento del Commissario straordinario nel numero massimo di 10 membri, di cui 7 espressione delle professioni tecniche, 3 espressione della Struttura commissariale; tra questi ultimi uno assume la funzione di presidente. Il presidente dispone ogni volta che lo ritiene opportuno la partecipazione dei direttori degli USR o loro delegati. Ad essi non spetta alcuna indennità̀, salvo il rimborso delle spese effettive documentate. Su proposta del presidente, l’Osservatorio può̀ disciplinare con regolamento i propri lavori. |  |
| Art. 124 - Anticipazioni dei compensi per i professionisti1. Le disposizioni della presente Sezione, in attuazione dell’art. 34 comma 7- della legge speciale Sisma, sono finalizzate a disciplinare i criteri, le modalità e i tempi dell’anticipazione ai tecnici e ai professionisti, delle spese tecniche per la progettazione e per la relazione geologica, e, alle imprese esecutrici, delle spese delle indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali afferenti agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, ubicati nei Comuni di cui all’art. 1 della citata legge speciale Sisma.2. La richiesta di concessione ed erogazione dell’anticipazione per le spese tecniche per la progettazione, per la relazione geologica e per le indagini preliminari geognostiche, strutturali e/o prove di laboratorio sui materiali, avviene nell’ambito della domanda di contributo da presentare secondo le modalità dettate dal presente Testo unico.3. Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal presente Testo unico, un'anticipazione del 50% del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50% del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento del 100% dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori.4. L’Ufficio speciale per la ricostruzione competente, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda:a. verifica preliminarmente l’ammissibilità della domanda;b. acquisisce le dichiarazioni sostitutive dei soggetti professionali di cui all’art. 1, rese ai sensi degli articoli 46 e 47, del d.P.R. n. 445/2000, che contengono l’importo del contributo concedibile, delle spese tecniche per la progettazione, per la relazione geologica e delle spese per le indagini preliminari geognostiche, strutturali e/o prove di laboratorio sui materiali rese ai sensi della legge speciale Sisma.5. L’Ufficio speciale per la ricostruzione concede, con proprio provvedimento, l’anticipazione al titolare del contributo ed eroga a valere sulle risorse di cui all’articolo 4, comma 3 della legge speciale Sisma , in favore dei soggetti di cui all’articolo 1, l’importo delle spese sostenute e documentate mediante produzione di fatture, per la progettazione, per la relazione geologica, nonché per le indagini preliminari geognostiche, strutturali e/o prove di laboratorio sui materiali. Gli importi richiesti sono erogati sul conto corrente dedicato indicato dai singoli soggetti professionali.6. L’Ufficio speciale per la ricostruzione, concede l’anticipazione dando priorità alle domande già presentate, e trasmette il provvedimento al Commissario.7. L’Ufficio speciale per la ricostruzione nel successivo provvedimento di concessione del contributo indica:a. l’importo del contributo già erogato a titolo di anticipazione da riversare, da parte dell’Istituto di credito prescelto dal soggetto beneficiario, nella contabilità speciale intestata al Presidente della Regione-Vice Commissario;b. determina l’importo complessivo delle spese per la progettazione, per la relazione geologica, nonché per le indagini preliminari geognostiche strutturali e/o prove di laboratorio sui materiali da corrispondere ai soggetti professionali, a seguito dell’effettiva determinazione del contributo, indicando la quota di anticipazione già erogata ed il saldo dovuto.8. Ai sensi dei precedenti articoli 48 e 49, l’Ufficio speciale per la ricostruzione, nel provvedimento di autorizzazione alla liquidazione dell’anticipazione dell’80%, (SAL0), dovrà indicare la somma dell’anticipazione erogata ai soggetti professionali, e quella a conguaglio per le spese tecniche e indagini specialistiche, commissionate, da versare sui rispettivi “conti correnti dedicati”, e indicare le somme da rimborsare al 100% per le spese tecniche e le indagini specialistiche eseguite.9. La somma dell’anticipazione erogata ai soggetti professionali dovrà essere riversata, a cura dell’Istituto di credito prescelto da parte del soggetto beneficiario, sulla contabilità speciale del Presidente della Regione-Vice Commissario contestualmente alla erogazione del contributo relativo al SAL di cui al comma 7.10. In tutti i casi di esclusione, revoca e rinuncia del contributo disciplinati dal presente Testo unico, nonché nei casi in cui l’importo dichiarato dal professionista è superiore al contributo ammissibile e si renda necessaria la restituzione anche parziale dell’anticipazione, l’Ufficio speciale adotta i provvedimenti per l’immediata ripetizione di quanto erogato in anticipazione e non dovuto al professionista. L’importo da restituire comprende la quota capitale, gli interessi e ogni altro onere dovuto. La restituzione deve avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di cui al periodo che precede.In caso di inadempimento da parte del professionista, l’Ufficio speciale ne dà espressa comunicazione al Commissario ai fini del recupero coattivo delle somme indebitamente percepite.Le somme riscosse sono riversate nelle contabilità speciali dei Vice Commissari.11. Nei casi in cui l’importo dichiarato dal professionista sia superiore al contributo ammissibile e si configuri l’ipotesi di dichiarazione dolosamente mendace, l’Ufficio speciale per la ricostruzione trasmette gli atti alla Procura della Repubblica territorialmente competente per gli adempimenti conseguenti. |  |
| CAPO II - Gli amministratori di condominio e i presidenti di consorzio |  |
| Art. 125 - Oggetto ed ambito di applicazione1. Le disposizioni del presente Capo sono finalizzate a disciplinare l’istruttoria relativa alle spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari, condotta dagli Uffici speciali per la ricostruzione, sulle domande di contributo per gli interventi di ricostruzione privata, in modo da rendere più celeri le relative procedure e garantire la correttezza dell’attività tecnica ed amministrativa propedeutica all’adozione del decreto di concessione dei contributi, anche in relazione alla successiva attività di verifica e controllo eseguita in attuazione dell’articolo 12, comma 5, della legge speciale Sisma.2. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle istanze di contributo presentate ai sensi del presente Testo unico. |  |
| Art. 126 - Disciplina delle spese per le attività professionali degli amministratori di condominio o dei consorzi1. Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 71-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie per lo svolgimento dell’incarico di amministratore di condominio, le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari, ivi compresi i compensi del presidente e del revisore unico dei conti, sono ammesse a contributo nel limite del:• 2% del costo dell’intervento di importo fino a 100.000 euro;• 1,5% del costo dell’intervento eccedente 100.000 euro e fino a 250.000 euro;• 0,8% del costo dell’intervento eccedente 250.000 euro e fino a 500.000 di euro;• 0,5% del costo dell’intervento eccedente 500.000 euro e fino a 2.000.000 di euro;• 0.2% del costo dell’intervento eccedente 2.000.000 euro.2. L’importo definito ai sensi del precedente comma è unico e omnicomprensivo sia delle spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio sia delle spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari.3. Il Presidente ha la rappresentanza del consorzio e ne è l’amministratore con tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria ad esso conferiti dallo Statuto del Consorzio e dall’Assemblea. È responsabile della conservazione, gestione e destinazione dei fondi derivanti dal conferimento delle quote dei singoli consorziati e dei contributi erogati dall’Ufficio speciale per la ricostruzione. Il Presidente amministratore accende il conto corrente vincolato intestato al consorzio, presso l’istituto di credito convenzionato individuato dall’assemblea dei consorziati per l’erogazione del contributo con le modalità stabilite dall’articolo 5 della legge speciale Sisma. |  |
| Art. 127 – Incompatibilità1. L’attività di amministratore di condominio o di presidente di consorzio tra proprietari di immobili appositamente costituito per gestire interventi unitari, è incompatibile con l’assunzione, relativamente all’intervento da effettuare, dell’incarico di progettista, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza nei cantieri (sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori) o di collaudatore, nonché con l’effettuazione di ogni altra prestazione tecnica ammessa a contributo ai sensi della legge speciale Sisma. Inoltre, l’amministratore di condominio o di consorzio non deve avere avuto con l’impresa esecutrice dei lavori e con le imprese subappaltatrici rapporti di collaborazione non episodica, come indicato al precedente articolo 115, comma 9. I soggetti di cui al presente comma prima dell’inizio dei lavori dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000, attestante l’insussistenza delle incompatibilità indicate.2. Il contributo per le spese di cui all’art. 126 del presente Testo unico, è corrisposto in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori, previa dimostrazione dell’attività professionale svolta, approvata e deliberata dall’assemblea dei condomini o dei consorziati.3. L’inosservanza del divieto previsto dal comma 1 del presente articolo, oltre all’applicazione delle eventuali sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, comporta la cancellazione del professionista dall’elenco speciale di cui all’art. 34 della legge speciale Sisma, ed è escluso il riconoscimento di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l’attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del primo comma del presente articolo ovvero ai sensi del quinto comma dell’art. 34 della legge speciale Sisma, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, deve essere restituito. |  |
| CAPO III - Le imprese |  |
| Art. 129 - Contratti di appalto1. Ai fini della predisposizione del contratto di appalto da stipulare con l'impresa affidataria dei lavori, i soggetti ammessi ai contributi si avvalgono del contratto tipo pubblicato sul sito della Struttura commissariale. Le parti, nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, possono di comune accordo introdurre deroghe o pattuizioni ulteriori, ove ritenute necessarie ad adeguare il regolamento contrattuale alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto delle clausole di natura cogente e nei limiti della compatibilità con l’impianto generale, che non potrà essere alterato nel suo assetto complessivo.2. Il contratto di appalto contiene obbligatoriamente le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari come stabilito agli articoli 30, comma 13, e 31, comma 1, della legge speciale Sisma. In caso di inosservanza si applicano i commi 2, 3 e 4 del predetto art. 31 della legge speciale Sisma.3. Le imprese subappaltatrici devono essere iscritte all'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30 della legge speciale Sisma ed essere in possesso di idonea qualificazione per le lavorazioni specialistiche, nonché in relazione all'importo dei lavori affidati.4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, il subappalto non può essere affidato sulla base di ribassi maggiori del 20% sui prezzi del contratto di appalto, e il contratto di subappalto deve prevedere l'obbligo dell'impresa affidataria di provvedere, per ogni stato di avanzamento e per lo stato finale, al pagamento del subappaltatore entro 30 giorni dalla riscossione della relativa quota di corrispettivo. Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui al presente comma e ne attesta il rispetto con esplicita dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori e sullo stato finale.5. Si applica ai subappalti della ricostruzione privata la disciplina prevista dall’art. 49 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. |  |
| Art. 130 - Comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori1. L’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori relativi alla riparazione o ricostruzione degli edifici privati, deve essere comunicata entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di adozione del decreto di concessione del contributo. Trascorso il termine di cui al precedente periodo, in caso di mancata comunicazione dell’impresa appaltatrice l’USR procede alla revoca del decreto di concessione del contributo, fatta salva la facoltà per il soggetto legittimato di riproporre, entro e non oltre i successivi 120 giorni, la domanda di contributo con le modalità previste dalle norme e dalle ordinanze vigenti. Resta fermo che, in caso di comunicazione dell’impresa, non potranno essere iniziati i lavori prima del rilascio da parte dell’ufficio regionale competente dell’attestato di deposito sismico o dell’autorizzazione sismica ai sensi di quanto previsto dal d.P.R. n. 380 del 2001.2. Per gli interventi disciplinati dall’art. 63 del presente Testo unico, nei soli casi in cui il contratto di appalto sia stato concluso con un corrispettivo inferiore rispetto al contributo concesso, il professionista correda la comunicazione del precedente comma con la documentazione inerente alla determinazione del nuovo importo del contributo concedibile ai sensi del presente Testo unico.3. In ogni caso, l’Ufficio speciale provvede alla rideterminazione del contributo in ragione dell’individuazione dell’impresa all’atto di erogazione del primo stato di avanzamento lavori.4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, i termini di inizio lavori previsti decorrono dalla data della comunicazione di cui al comma 1. |  |
| Art. 131 - Requisiti di qualificazione degli operatori economici e dei professionisti nella ricostruzione privata1. Ai sensi e ai fini dell’articolo 8, comma 5 lettera c) della legge speciale Sisma, in relazione alla qualificazione degli operatori economici per la realizzazione degli interventi di ripristino o ricostruzione degli edifici privati, i requisiti di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici devono essere posseduti esclusivamente per i lavori di importo superiore ai 258.000,00 euro interamente finanziati ai sensi della legge speciale Sisma e si applicano anche agli interventi finanziati anche attraverso il cd. super bonus di cui all’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.2. Nel caso di lavori di importo superiore ai 258.000,00 euro interamente finanziati ai sensi della legge speciale Sisma le disposizioni di cui all’art. 8, comma 5, lettera c) della legge speciale Sisma si intendono rispettate qualora sulla base delle rilevazioni previste nel computo metrico estimativo, sia dimostrato il possesso dei requisiti dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici mediante idonea attestazione SOA per ciascuna delle categorie di opere generali e/o specializzate, ai sensi del art. 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e come definite dall’allegato A al medesimo decreto.3. In presenza di raggruppamenti temporanei e di consorzi di operatori economici, come disciplinati dall’art. 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016, accertata la sussistenza di categorie “prevalenti” e categorie “scorporabili”, autocertificata dal professionista incaricato, come definite all’art. 3, comma 1, lettere oo-bis) ed oo-ter), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, è necessario che ciascuno dei soggetti raggruppati sia in possesso dei requisiti di cui al precedente comma in ragione delle quote percentuali stabilite dall' art. 92 commi 2 e 3 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. |  |
| Art. 132 - Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata.1. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare nelle attività di ricostruzione pubblica e privata, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il responsabile unico del procedimento (RUP), relativamente agli interventi di ricostruzione pubblica, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, relativamente agli interventi di ricostruzione privata:a. verificano che l’impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC online):i. al momento dell’aggiudicazione, dell’apertura del cantiere e alla stipula del contratto, per gli interventi di ricostruzione pubblica;ii. al momento dell’adozione del provvedimento di concessione di contributo, in attuazione di quanto previsto nelle ordinanze adottate dal Commissario Straordinario del Governo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, della legge speciale Sisma, per gli interventi di ricostruzione privata;b. in occasione della presentazione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, verificano che l’impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC online) ed acquisisce dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente la certificazione relativa alla congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori (DURC di congruità).2. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni e all’articolo 35 della legge speciale Sisma. |  |
| Art. 133 - DURC di congruità1. E’ recepito il contenuto dell'Accordo sottoscritto, in data 7 febbraio 2018 (d'ora innanzi denominato Accordo), dal Commissario straordinario del governo, dai Presidenti di Regione – Vice Commissari, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 30 della legge speciale Sisma, dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro e dalle parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile.2. Le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva (DURC on line) e del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa compente per territorio, attestanti che l’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa per l’esecuzione dell’intervento sia congrua rispetto all’importo delle opere da eseguire od eseguite. Nel caso di interventi di ricostruzione privata il rilascio del DURC congruità è richiesto esclusivamente per quelli che beneficiano di contributi superiori a 50.000 euro.3. Le modalità di rilascio e applicazione del DURC congruità, il calcolo dell’incidenza della manodopera, gli adempimenti a carico dei beneficiari, delle imprese e dei tecnici per la ricostruzione pubblica e privata, l’effettuazione del monitoraggio sono delineate nell’Allegato 2 all’ordinanza n.78 del 2019, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato “Modalità di applicazione del DURC congruità”, i cui contenuti sono vincolanti al fine della concessione ed erogazione dei contributi.4. La Cassa edile/Edilcassa rilascia il DURC congruità entro 10 giorni dalla richiesta corredata della documentazione attestante l’incidenza della manodopera impiegata. Ove si renda necessaria un’integrazione della documentazione il termine è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazione ed il deposito della stessa e in ogni caso per un periodo non superiore a ulteriori 15 giorni.5. Il monitoraggio è svolto da gruppi di lavoro istituiti in ciascuna Regione dal Vice Commissario e composti da un rappresentante della Regione stessa, delle Casse edili/Edilcasse operanti nelle province, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori edili maggiormente rappresentative, delle associazioni delle imprese, dell’Ispettorato del lavoro e delle Aziende sanitarie competenti per territorio e da un rappresentante della RPT. L’attività dei gruppi di lavoro viene coordinata dalla Struttura tecnica del Commissario.6. L’individuazione degli interventi da sottoporre a verifica è affidata alla Struttura tecnica del Commissario di concerto con gli USR regionali, secondo criteri di rappresentatività delle diverse tipologie di ricostruzione (rafforzamento locale, miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione) e di distribuzione territoriale. |  |
|  |  |
| ALLEGATI AL TESTO UNICO |  |
| Allegato 1: “Definizione di danno lieve” |  |
| INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI DANNO LIEVE PER EDIFICI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE ABITATIVA O ASSIMILABILEDANNO LIEVE PER EDIFICI IN MURATURASi intende per danno lieve il danno conseguente alla crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES, che non supera nessuna delle condizioni di seguito definite:-lesioni passanti, concentrate o diffuse, di ampiezza fino a millimetri 5, che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino fino al 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti verticali del piano medesimo;-evidenza di schiacciamenti che interessino fino al 5% delle murature portanti conteggiate come numero di elementi interessati dallo schiacciamento rispetto al numero di elementi resistenti al singolo piano;-presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, nei solai o nelle scale, anche parziali;-distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari;-pareti fuori piombo correlate ai danni subiti, la cui entità dello spostamento residuo, valutata come deformazione del singolo piano (drift), fino a 0,005 h (dove h è l’altezza del piano interessato dal fuori piombo);-crollo di elementi di chiusura (tamponamenti), interposti fra colonne in muratura portanti, per un’estensione in superficie prospettica non inferiore al 20% rispetto al livello interessato;-perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra. |  |
| DANNO LIEVE PER EDIFICI IN CEMENTO ARMATOSi intende per danno lieve il danno conseguente alla crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli edifici dichiarati inagibili, che non supera le condizioni di seguito definite:- lesioni passanti nelle tamponature o nei tramezzi principali (di spessore maggiore o uguale a 10 cm) di ampiezza superiore a mm. 0,5 e fino a 2 mm. che interessano, ad un solo piano, un numero di elementi (tamponature e tramezzature principali) presenti al medesimo piano fino al 25%;- presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di tamponatura, per un’estensione ≥ 20% ad un qualsiasi livello;- perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno;- lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 0,5 mm e fino a1 mm, per non più di due travi interessate;- lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm e fino ad 1 mm, per non più di due pilastri interessati;- evidenti lesioni per schiacciamento del non più del 5% dei pilastri;- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture. |  |
| DANNO LIEVE PER EDIFICI A STRUTTURA MISTASi intende per danno lieve quello sopra descritto per la tipologia costruttiva prevalente in relazione alla capacità di resistere alle azioni sismiche.Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il professionista incaricato dimostra il danno adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate. |  |
| INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI DANNO LIEVE PER EDIFICI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVAPer edifici a prevalente destinazione ad uffici, commercio, industria, artigianato, turismo, ad alberghi, aziende agrituristiche o residenze pertinenziali delle attività produttive inserite nello stesso edificio, realizzati con struttura portante in muratura, in cemento armato tradizionale o mista, il danno lieve è individuato sulla base delle stesse condizioni stabilite per gli edifici a prevalente destinazione residenziale.Le stesse condizioni devono intendersi estese agli edifici rurali con identica tipologia strutturale, destinati a ricovero animali od attrezzature.Per edifici a prevalente destinazione commerciale, industriale, artigianale, residenze pertinenziali delle attività produttive inserite nello stesso edificio, realizzati in struttura prefabbricata in cemento armato o in acciaio per danno lieve si intende il danno diffuso su una superficie inferiore al 25% delle superfici verticali e./o orizzontali, senza crolli, o concentrato sulle strutture verticali per un’estensione minore o uguale al 5% degli elementi di un piano, senza deformazioni e spostamenti alla base o in sommità, che richiedono, per il recupero della funzionalità̀ dell’edificio, un intervento di rafforzamento locale. |  |
| Allegato 2: “Parametri per la determinazione dei contributi per i danni lievi” |  |
| PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI1. Edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziali.Il costo ammissibile a contributo, per edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziale, è pari al minore importo tra:il costo dell’intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell’Elenco dei prezzi appositamente approvato dal Commissario, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si farà riferimento a specifica analisi dei prezzi come disciplinato dall’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 al netto dei ribassi ottenuti mediante la procedura selettiva per la selezione dell’impresa, al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile e il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di 400 Euro/mq, più IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dell’unità immobiliare fino a 130 metri quadrati. Per le superfici superiori a mq 130 e fino a mq 220 il costo parametrico si riduce a 330Euro/mq e per le superfici eccedenti i 220 metri quadrati il costo parametrico si riduce a 300Euro/mq. I costi parametrici sono incrementati nelle ipotesi di cui all’articolo 3 dell’ordinanza n. 8 del 2016.2. Edifici a destinazione produttiva con caratteristiche tipologiche riconducibili a quelli abitativi (alberghi, agriturismi, etc)Il costo ammissibile è determinato come per gli edifici di cui al punto 1 senza le riduzioni per superfici crescenti ed applicando gli incrementi di cui all’articolo 3 dell’ordinanza n.8 del 2016.3. Edifici a destinazione e tipologia prevalentemente produttivaIl costo ammissibile a contributo per edifici a destinazione prevalentemente produttiva (agricola, artigianale ed industriale esclusi in ogni caso quelli con tipologia edilizia assimilabile a quella abitativa) è pari al minore importo tra il costo dell’intervento così come risulta dal computo metrico- estimativo redatto sulla base dell’Elenco dei prezzi appositamente approvato dal Commissario, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si farà riferimento a specifica analisi dei prezzi come disciplinato dall’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile ed il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di 100 Euro/mq più IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dell’unità immobiliare fino a mq. 1000. Per le superfici superiori a mq 1000 e fino a mq 2000 il costo parametrico si riduce ad 80 Euro/mq. Il costo parametrico si riduce a 70 Euro/mq per le superfici superiori a mq 2000 e fino a mq 5000, ed ulteriormente a 60 Euro/mq per le superfici eccedenti i mq. I costi parametrici sono incrementati nelle ipotesi di cui all'art. 3 dell’ordinanza n. 8 del 2016. |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Costo parametrico residenziale** | **Livello operativo L0** | | Fino a 130 mq. | **480**  **400** | | Da 130 a 220 mq. | **396**  **330** | | Oltre i 220 mq. | **360**  **300** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Costo parametrico produttiva** | **Livello operativo L0** | | Fino a 1000 mq. | **125**  **100** | | Da 1000 a 2000 | **100** | | mq. | **80** | | Da 2000 a 5000 | **87,50** | | mq. | **70** | | Oltre i 5000 mq. | **75**  **60** | |  |
| **Allegato 3: “Requisiti di ammissibilità al contributo per i danni gravi”** |  |
| **Requisiti di ammissibilità**  **1. Possono presentare domanda le imprese di qualunque tipologia, settore, dimensione così come definite dall’articolo 1 dell’Allegato 1 del Regolamento CE 17 giugno 2014, n. 651/2014 e dall’art. 1 dell’ordinanza n. 13 del 2017;**  **2. Esse devono possedere, alla data dell’evento sismico, i seguenti requisiti:**  **a) essere regolarmente costituite, iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti, nonché nei registri o negli albi previsti dalle vigenti disposizioni con riguardo alle cooperative sociali, ai loro consorzi, alle ONLUS, ai centri di assistenza fiscale ed agli istituti di patronato e di assistenza sociale;**  **b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;**  **c) essere in regola con gli obblighi contributivi, per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, fatte salve le agevolazioni e sospensioni stabilite dal decreto legge n. 189 del 2016 o da altre disposizioni vigenti;**  **d) assicurare il rispetto della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;**  **e) non essere inadempienti, in presenza di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali o incompatibili, agli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione.**  **3. Per quanto riguarda i professionisti e i lavoratori autonomi deve essere indicato il numero di partita IVA e l’attività svolta nonché l’eventuale iscrizione all’ordine o collegio professionale. Nel caso di attività svolta in forma associata deve essere indicata la partita IVA e fornito l’elenco dei professionisti appartenenti all’associazione; quest’ultima deve comunque essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al precedente punto 2, sub c).**  **4. Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche che chiedono i contributi in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo, deve essere dimostrata la presenza all’interno dell’immobile, alla data del sisma, di un’attività produttiva avente i requisiti di cui all’art. 1, comma 2 dell’ordinanza n. 13 del 2017.**  **5. Per il settore dei bovini da latte, le imprese agricole devono dimostrare la titolarità di quote di produzione tali da coprire la capacità produttiva aziendale. Non sono ammissibili interventi proposti da imprese agricole non in regola con le quote, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione della titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale.**  **6. Sono ammessi a contributo gli interventi su edifici rurali abitativi di aziende agricole attive (iscritte all’anagrafe delle aziende agricole) e che alla data del sisma risultavano occupati da operai dell’azienda fissi/stagionali residenti/domiciliati.**  **Nel caso in cui non vi siano operai stagionali/fissi con residenza o domicilio, l’edificio rurale può essere ammesso a contributo qualora sia dimostrato tramite la perizia asseverata:**  **a) che, alla data del sisma, l’impresa sia zootecnica e/o orticola e/o frutticola e/o dedita a specifiche colture che necessitano, nel sistema produttivo, di operai stagionali/fissi. La perizia deve inoltre dimostrare la correlazione tra il sistema produttivo e il numero degli operai stagionali/fissi;**  **b) di avere alla data del sisma, o di avere avuto nei 24 mesi precedenti tenuto conto del ciclo economico, lavoratori stagionali regolarmente iscritti;**  **c) che l’edificio era dotato di allacciamento ai pubblici servizi (acqua, energia elettrica) e che i consumi erano tali da dimostrare l’effettivo utilizzo dei locali;**  **d) che l’edificio era idoneo ad accogliere gli operai stagionali/fissi ed era munito di sufficienti servizi igienici e di acqua calda.**  **Nel caso in cui l’azienda agricola richiedente sia costituita in forma di impresa familiare ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, la perizia asseverata deve attestare la sussistenza delle sole condizioni di cui alla lettera c) ed alla lettera d), limitatamente alla idoneità ed alla dotazione di servizi, del periodo che precede.**  **Non hanno diritto ai contributi gli edifici rurali abitativi e strumentali che alla data del sisma risultavano collabenti o dichiarati inabitabili o inagibili.**  **7. Per la particolarità del settore agricolo, con riguardo alla richiesta di contributi per interventi sui beni immobili danneggiati, si precisa quanto segue:**  **a) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 l’utilizzo produttivo in proprio si identifica con l’esercizio di impresa;**  **b) l’istanza è presentata dall’impresa agricola qualora la proprietà si identifica con l’impresa anche individuale/famigliare e pertanto il proprietario/comproprietario esercita l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;**  **c) l’istanza è presentata dalla proprietà qualora il bene sia concesso in comodato d’uso, affitto o godimento a impresa con atto registrato anteriormente alla data del sisma, salvo eventuali clausole in relazione agli obblighi di manutenzione straordinaria;**  **d) l’istanza è presentata dalla società qualora il bene sia conferito alla società stessa con atto registrato anteriormente alla data del sisma, salvo eventuali clausole in relazione agli obblighi di manutenzione straordinaria.**  **8. In ogni caso, per tutti i beneficiari dei contributi, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti.**  **9. I requisiti di ammissibilità indicati nel presente Allegato devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La loro mancanza comporta l’esclusione dall’accesso ai contributi. Resta salvo quanto previsto al secondo periodo, del comma 1, dell’articolo 19 dell’ordinanza n. 13 del 2017.**  **10. Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nel presente Allegato, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata all’amministrazione procedente per le necessarie verifiche e valutazioni.** |  |